# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**n. 134**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 30 maggio al 19 giugno 1991)**

## INDICE


ACQUARONE: per il ripristino della strada statale della Val Roja ed il completamento di altre opere viarie di collegamento fra la Riviera di Ponente e la provincia di Cuneo (4-05729) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 4859

ANDÒ ed altri: sulle iniziative da assumere in relazione ai danni provocati alla categoria degli agenti marittimi dai nuovi contratti di agenzia diramati dalle società Caremar, Siremar e Toremar (4-04795) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) 4860

ANDREINI: sull'opportunità di eliminare le sanzioni contro l'Iraq (4-06119) (risp. LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4861

ANGELONI: per l'emanazione delle norme attuative della legge n. 407 del 1990 che consentano le iscrizioni nelle apposite liste dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, aspiranti a pubblici impieghi, con particolare riferimento alle regioni del Centro-Nord (4-06097) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4863

BOATO ed altri: per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare la soppressione della scuola media «Vivaldi» di Padova e per una corretta applicazione della legge sulla razionalizzazione della rete scolastica (4-05872) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 4864

BOSSI: sulla decisione del Ministro della difesa di sopprimere il Corpo del 6° Battaglione bersaglieri di Torino con il conseguente trasferimento del vessillo al museo del Risorgimento di Roma (4-04296) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4865

CAPPELLI ed altri: sull'opportunità di inserire nel programma del laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati, classe concorso A089-LXXXIX, anche l'insegnamento della stenografia con l'ausilio di videoterminali (4-06091) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 4866

CARDINALE, PETRARA: sull'infortunio occorso all'autista Mario Tamburrino di Garaguso (Matera) in occasione del trasporto di rifiuti di sostanze tossiche presumibilmente provenienti dalla ditta Ecomovil di Cuneo (4-05953) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4869

CORLEONE ed altri: sull'ampliamento degli impianti della industria farmaceutica Fidia di Abano Terme (Padova) e sulle attività della società (4-05451) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4873


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

CUTRERA, FORTE: sulla politica che si intende adottare per il settore termoelettromeccanico, sull'approvazione di un piano energetico nazionale che tenga conto dell'internazionalizzazione del mercato e per un intervento a sostegno dei livelli occupazionali della Franco Tosi (4-06340) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) *Pag.* 4875

DE GIUSEPPE: sull'estensione degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 a tutti i dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 (4-05994) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 4880

DIANA: per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare la realizzazione di una discarica per smaltimento di rifiuti speciali a Costa Fornaci nel comune di Casalpusterlengo (Milano) (4-05767) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4881

FABBRI: per un intervento volto ad evitare l'alienazione, da parte dell'INPS, dei propri stabilimenti termali, con particolare riferimento all'Istituto Tommasini di Salsomaggiore Terme (Parma) (4-05201) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4882

sulla veridicità delle notizie riguardanti la soppressione dell'ospedale militare di Piacenza (4-05882) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4883

FILETTI ed altri: sui lavori nel tratto Enna-Caltanissetta dell'autostrada Catania-Palermo (4-05922) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 4884

FIORI: sullo *status* delle famiglie di militari impegnati nelle operazioni nel Golfo (4-05847) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4886

FLORINO, SPECCHIA: per accertamenti circa la presenza di discariche abusive in provincia di Napoli e più in generale sullo smaltimento di rifiuti tossici provenienti dal Nord (4-05964) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 4870

FOSCHI: sul mancato rimborso alla ditta Canestri di Villa Verucchio (Forlì) di somme pagate in eccedenza a seguito di erronea denuncia allo SCAU (4-05753) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4886

GIANOTTI: sulle procedure seguite dall'Istituto bancario San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio della stessa città per le nomine dei rispettivi rappresentanti nel consiglio d'amministrazione della SITAF, la società di gestione del traforo del Frejus (4-04467) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) *Pag.* 4887

GRANELLI ed altri: sulle linee di politica industriale della Ansaldo in ordine alla ristrutturazione del settore termoelettromeccanico, con particolare riferimento all'ex Franco Tosi di Legnano (Milano) (4-05153) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4888

LONGO: sull'opportunità di concedere la grazia a Roberto Berion, detenuto nel carcere di Padova, totalmente cieco (4-05402) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4892

LOPS, PETRARA: per la riforma della GEPI e per lo sblocco presso il CIPI dei decreti per la cassa integrazione guadagni straordinaria e la indennità di disoccupazione speciale, in relazione al fallimento dell'azienda tessile Cansiglio 2 di Bari (4-05631) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4893

MACIS ed altri: per un intervento presso la Tirrenia volto a garantire un efficiente sistema di prenotazione, con particolare riferimento alla quota di posti da riservare agli emigrati (4-04625) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) 4894

MANCIA: sul blocco del traffico stradale verificatosi su tutte le principali arterie delle Marche (4-05895) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 4896

MANZINI ed altri: per l'adozione di misure affinchè nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 il programma del laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati sia costituito dall'insegnamento di stenografia con l'aiuto di stenoterminali (4-05899) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 4867

MARGHERI: sulle responsabilità della crisi che investe la società di informatica ENI-Data (4-06366) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4896

MERAVIGLIA: per la salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali della società Compagnia progettazione montaggi di Civitavecchia (4-06103) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4898

MOLTISANTI: per l'assunzione di iniziative volte ad eliminare le cause dell'inquinamento del litorale delle province di Siracusa e Ragusa (4-01419) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) 4899

ONORATO, PINNA: sui motivi della mancata attivazione della stazione marittima del porto di Olbia (Sassari) (4-05355) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) *Pag.* 4901

PERUGINI: sulla composizione qualitativa e quantitativa del personale addetto alle segreterie delle diverse Direzioni generali del Ministero della difesa (4-06037) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4902

PERUGINI ed altri: sullo stato di attuazione del Piano telematico Calabria, sulla situazione delle aziende CRAI, Intersiel e CUD nonchè sul ruolo svolto presso tali aziende dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania (4-06006) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4903

PIERALLI ed altri: per un intervento a sostegno delle richieste del «Fronte del Kurdistan iracheno» per una soluzione del problema nazionale del popolo curdo (4-05966) (risp. LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4906

PIERRI: per la sollecita erogazione al Consorzio cooperative agricole Basilicata (COCAB) con sede a Potenza del finanziamento previsto dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro (4-04348) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4908

POLLICE: sulle iniziative da assumere in relazione alla illecita gestione dell'Ente per lo sviluppo agricolo della Calabria, con particolare riferimento all'amministrazione del personale (4-00106) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4909

per un intervento volto a garantire criteri di rigido accertamento delle qualità morali dei prescelti per il nuovo consiglio di amministrazione dell'ESAC, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione dell'ente, anche a seguito delle presunte irregolarità riscontrate in materia di adeguamenti di carriera del personale (4-00152) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4910

sui procedimenti giudiziari riguardanti l'ESAC, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale (4-00633) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4916

sull'operato del commissario dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), in relazione alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 984 del 1988 GI a carico di un dirigente della stessa amministrazione nonchè al riconoscimento di cospicui benefici economici ad alcuni dipendenti (4-02782) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) *Pag.* 4918

sulle iniziative da assumere in relazione alle gravi irregolarità poste in essere nella gestione dell'Ente per lo sviluppo agricolo della Calabria (4-02883) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4923

sul procedimento penale avviato dal pretore di Cosenza a carico del direttore generale dell'ESAC, ingegner Faustino La Verde (4-04146) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4920

sulle iniziative assunte dal Commissario di Governo della regione Calabria in merito alle nomine del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (4-04194) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4914

sulla gestione dell'ESAC, con particolare riferimento al problema delle nomine (4-04254) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4912

sulla legittimità del piano di elementi di indirizzo programmatico per la formazione di piani di recupero fuori dell'ambito del centro antico approvato dal comune di Pozzuoli (Napoli) in data 29 dicembre 1989 e sui danni ambientali derivanti dall'attuazione del piano medesimo (4-04302) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 4926

sulla gestione dell'ESAC, con particolare riferimento al problema delle nomine (4-04482) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4913

sui risarcimenti stanziati a favore della famiglia del soldato Calogero Romano di Agrigento, per i danni da questi subìti durante il servizio militare (4-05072) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4928

sui risarcimenti stabiliti in favore della famiglia del soldato di leva Domenico Lo Coco di Campobello di Licata (Agrigento) per i danni da questi subìti durante il servizio militare (4-05074) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4928

sulla nomina a consigliere di amministrazione della società Tirrenia navigazione del sindaco di Priolo (Siracusa), dottor Giuseppe Gianni (4-05200) (risp. FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*) *Pag.* 4928

per l'accertamento di quanto percepito dal rappresentante dell'ESAC in seno al collegio sindacale della Nuova saccarifera meridionale (NUSAM) e dai rappresentanti del medesimo ente in seno al consiglio di amministrazione della Commerciale italiana cooperative agricole (CICA) (4-05514) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4929

sui termini per la richiesta di cancellazione dalla posizione d'ausiliaria da parte di un ufficiale in detta posizione che ha avuto un incarico dallo Stato (4-05762) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4931

sulla mancata risposta, da parte dell'ufficio stampa del Ministero della difesa, al quesito dell'agenzia giornalistica «Punto Critico» circa l'acquisto in proprio di armi da guerra da parte degli enti territoriali militari (4-05763) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4932

sulle eventuali autorizzazioni concesse a ufficiali delle capitanerie di porto ad aprire agenzie di pratiche marittime, tramite i familiari, con particolare riferimento a La Spezia (4-05814) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4933

sulle spese per i lavori effettuati presso il reparto comando della regione militare di Roma (4-05858) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4933

sugli intendimenti del Governo in merito all'invio al Parlamento di copia del rapporto dell'OCSE sulla ricerca scientifica in Italia (4-06115) (risp. RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4935

sul rifiuto del lasciapassare per l'Italia a due rappresentanti della delegazione di indiani irochesi Mohawk, in visita in Europa (4-06313) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4935

PONTONE: per la sollecita ripresa dei lavori di ripristino dei fabbricati della zona di Pozzuoli (Napoli) colpiti dai fenomeni di bradisismo avvenuti nell'ottobre 1983 nonchè per la corresponsionne dei previsti contributi a favore dei proprietari o inquilini degli appartamenti sgombrati (4-04159) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 4936

PONTONE, SPECCHIA: sulla situazione delle discariche di rifiuti anche tossici nella provincia di Napoli (4-05973) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 4871

POZZO: per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri della Val d'Ossola (4-03832) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4938

SALERNO: sull'attuazione dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che disciplina il riconoscimento del servizio militare prestato dai pubblici dipendenti anteriormente all'assunzione dell'impiego (4-06368) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 4939

SCIVOLETTO: per un intervento volto ad assicurare la regolarità delle procedure di svolgimento del concorso a 21 posti di ispettore periferico per il contingente relativo alla scuola materna, in relazione al ricorso presentato da 16 cittadini esclusi (4-05439) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 4940

SPECCHIA: per la sollecita approvazione da parte dei competenti organi regionali dell'adeguamento del Piano regolatore generale, approvato dal comune di Ostuni (Brindisi) (4-05585) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4942

VETTORI: per l'emanazione di disposizioni alle competenti autorità in merito alla presentazione e all'istruttoria delle domande di beneficio dei militari in congedo ex internati (4-05641) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4943

per la sollecita emanazione di una disposizione applicativa della legge n. 323 del 1990 recante disposizioni relative a promozione onorifica degli ex combattenti (4-06186) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4944

VIGNOLA: sulle modalità e sullo stato di esecuzione delle opere igienico-sanitarie inserite nel programma straordinario predisposto per la regione Campania, ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (4-02515) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 4945

VISIBELLI: sulla richiesta di riammissione nel Corpo degli agenti di custodia del signor Nicola Paradiso (4-05654) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4946

per l'istituzione a Trani di una sede distaccata del conservatorio di Bari (4-05730) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 4947

ZANELLA: per un intervento volto a tutelare i diritti maturati e da maturare dei lavoratori iscritti al fondo di previdenza «G. Caccianiga» a favore del personale della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana (4-05264) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 4948

sui tempi di erogazione delle pensioni da parte dell'INPDAI e per accertare lo stato economico-gestionale del fondo di previdenza «G. Caccianiga» a favore del personale della Cassamarca di Treviso (4-06236) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 4950

ACQUARONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere se sia al corrente che, da diversi giorni, è interrotta al traffico la strada statale n. 20 della Val Roja.

Tale interruzione, oltre a provocare l'isolamento di Airole ed Olivetta San Michele – comuni in provincia di Imperia – con enormi disagi per le popolazioni, impedisce il collegamento viario della Riviera di Ponente e della vicina Costa Azzurra con la provincia di Cuneo.

In questa drammatica situazione, l'interrogante chiede al Governo se non ritenga, da un lato, che si debba provvedere con urgenza ai lavori di consolidamento delle ripe franose che hanno provocato l'odierna interruzione e, dall'altro, che si debbano iniziare i lavori di sistemazione definitiva della strada statale n. 20 e proseguire sino al confine quelli di costruzione della bretella di raccordo autostradale sinora appaltati soltanto sino alla frazione Trucco di Ventimiglia.

(4-05729)

(18 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Sui quesiti posti con l'interrogazione indicata in oggetto è stata sentita l'Azienda autonoma delle strade che ha fornito i seguenti elementi di conoscenza.

In data 9 dicembre 1990 un'eccezionale ondata di maltempo colpì la regione Liguria provocando lungo l'intero tratto della strada statale n. 20 della «Val Roja» numerosi smottamenti con distacchi di materiali dalle pendici sovrastanti la sede stradale particolarmente al chilometro 140+800, dove la caduta di blocchi di grandi dimensioni, avvenuta da una zona ubicata ad alcune centinaia di metri dal nastro stradale, distrusse le opere di protezione a suo tempo predisposte e colpì una autovettura in transito provocando la morte di due persone.

In seguito a ciò la statale fu chiusa al traffico, causando notevole difficoltà alla circolazione in quanto essa rappresenta la principale arteria che collega l'Italia con la Francia attraverso le regioni Piemonte e Liguria.

In data 21 dicembre 1990 furono affidati, con il rito della somma urgenza, i lavori necessari ed indispensabili per l'esecuzione di alcune opere di rinforzo delle esistenti protezioni a monte della strada, ed in data 5 gennaio 1991, previa accurata ispezione delle pendici e l'effettuazione degli interventi di bonifica, la statale fu riattivata al traffico a senso unico alternato in tre intervalli orari (7-8,30; 12-13,30; 17-18,30).

Il 20 gennaio 1991, tuttavia, si sono verificati nuovi eventi franosi che hanno interessato lo stesso tratto.

Si è provveduto, quindi, alla chiusura al traffico ed ai relativi interventi di bonifica, che hanno permesso il ripristino del transito a senso unico alternato, attualmente vigilato e pilotato con apposita guardiania, nel tratto compreso tra i chilometri 140+500 e 143, dalle ore 6 alle ore 20.

La necessità che si presenta oggi è quella di intervenire con opere aventi carattere definitivo.

A tale riguardo è stato redatto il progetto che prevede la sistemazione in sede ed in variante del tratto di statale tra i chilometri 138 e 143+300 per un importo di circa 55 miliardi. Tale progetto è stato già approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nella seduta del 21 febbraio 1991, unitamente alla proposta di affidamento a trattativa privata dei relativi lavori.

Più specificatamente, inoltre, per quanto riguarda il tratto relativo al chilometro 140+800, dove si verificò l'incidente mortale, è imminente l'inizio dei lavori per la costruzione di una galleria artificiale paramassi di metri 250 di lunghezza.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

(30 maggio 1991)

---

ANDÒ, SANTALCO, GENOVESE. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che le società Caremar, Siremar e Toremar hanno diramato un nuovo contratto di agenzia per merci e passeggeri e di raccomandazione marittima;

che tale contratto risulta essere stato contestato dagli agenti marittimi in quanto gravemente lesivo degli interessi di tale categoria e contenente patti di natura sostanzialmente leonina;

che tra le clausole proposte ve ne sarebbero alcune tese ad escludere le indennità per lo scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente ed a stabilire tariffe inferiori a quelle di legge;

che altre clausole sarebbero contestate dalla Federagenti, quali l'obbligo di esclusiva, posto solo a carico degli agenti e non delle società armatoriali, l'applicazione di forti penali per ogni errore di forma nelle trasmissioni dati da parte degli agenti, il rinnovo del contratto per un solo anno dopo il 1990;

che, sulla base di quanto esposto, il contratto proposto sarebbe viziato da gravi illegittimità e punitivo per una importante categoria di operatori economici, con ulteriori lesioni per la qualità dei servizi di collegamento con le isole minori,

gli interroganti chiedono di conoscere se sia vero che il contratto proposto dalle società Caremar, Siremar, Toremar contenga a carico degli agenti marittimi le clausole sopra indicate, ed in tal caso quali iniziative si intenda assumere per indurre le società armatoriali suddette a modificare le proprie posizioni nell'interesse della qualità complessiva del servizio.

(4-04795)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto si precisa innanzitutto che, per quanto riguarda i compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, tali tariffe stabilite ai

sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, con decreto del Ministro della marina mercantile, hanno carattere obbligatorio e pertanto non possono essere oggetto di contrattazione tra le parti. Si rileva anzi che il mancato rispetto di esse da parte del raccomandatario sostanzia una infrazione disciplinare, punibile con la sospensione dalla professione.

Per quanto concerne l'inserimento di una clausola che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1751 del codice civile, prevede che, in caso di scioglimento del rapporto di agenzia, non è dovuta da parte del preponente alcuna indennità, si ritiene che tale clausola sia illegittima in quanto in contrasto con una norma imperativa, e quindi non derogabile dalla volontà delle parti.

Inoltre, circa l'introduzione di un'apposita clausola che vieti all'agente di assumere ulteriori incarichi di agenzia da parte di altri armatori, si ritiene opportuno richiamare l'articolo 1743 del codice civile, il quale afferma tale principio solo qualora i predetti incarichi siano conferiti da imprese in concorrenza con quella del preponente. Va rilevato, a riguardo, che la citata norma dispone che anche il preponente «non possa valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività».

Infine, per quanto concerne l'inserimento delle ulteriori clausole concernenti la richiesta di benestare al preponente per tutti gli atti relativi all'organizzazione interna del raccomandatario, esse sembrano in contrasto con la figura dell'agente, il quale è legato all'armatore da un rapporto di collaborazione e non di subordinazione.

Quanto sopra è stato portato a conoscenza delle società armatoriali interessate.

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

(31 maggio 1991)

---

ANDREINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che le deliberazioni dell'ONU sono state tutte accettate dall'Iraq;

che, viceversa, il blocco navale continua, aggravando la pesantissima situazione interna, la mancanza di cibo, di medicinali, di acqua, di energia;

che una commissione dell'ONU ha riscontrato il pericolo di un ritorno ad una civiltà preindustriale;

che le interferenze straniere, USA comprese, rischiano di produrre lo smembramento dello Stato, dopo rinnovati lutti e stragi,

l'interrogante chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo italiano al fine di eliminare le sanzioni, non più giustificate.

(4-06119)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – Le sanzioni a carico dell'Iraq sono state decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la Risoluzione n. 661 la quale, avendo carattere obbligatorio, ha vincolato anche l'Italia.

In data 6 agosto 1990 è stato pertanto emanato il decreto-legge n. 220, successivamente convertito dalla legge n. 278 del 6 ottobre 1990, recante disposizioni sul congelamento dei beni iracheni. In sede comunitaria veniva di lì a poco deciso, con Regolamento n. 2340 dell'8 agosto 1990, il blocco commerciale verso l'Iraq. Detto Regolamento – come tale di immediata applicazione in Italia – subiva due successive modificazioni proprio in vista di una maggiore sua corrispondenza ad esigenze umanitarie.

Una disciplina particolare è stata prevista per due categorie di prodotti: le derrate alimentari ed i medicinali. Nel primo caso la risoluzione n. 666 del Consiglio di sicurezza ne prevede la possibilità d'invio solo nel quadro del coordinamento e controllo dell'ONU. Tuttavia, più di recente il Comitato sanzioni all'uopo costituito dal Consiglio di sicurezza ha deciso, proprio in considerazione della gravità della situazione verificatasi in Iraq, di favorire la ripresa di forniture alimentari verso quel paese mediante una notevole semplificazione delle procedure relative. Nel quadro CEE i prodotti alimentari, esportabili solo nell'ambito d'aiuti d'emergenza, possono fornirsi esclusivamente a titolo gratuito. Quanto ai medicinali, le risoluzioni ONU nn. 661 e 666 escludono dall'*embargo* le forniture destinate specificamente ad uso medico. La risoluzione n. 666 raccomanda tuttavia che le forniture medesime siano effettuate sotto lo stretto controllo dei Governi esportatori o di organismi umanitari appropriati. La regolamentazione CEE ha subordinato l'invio ad una formale autorizzazione il cui rilascio è rimesso alle competenti autorità nazionali.

Successivamente, con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di deroga datato 10 gennaio 1991, l'Italia ha consentito tutte le operazioni finanziarie connesse con le esportazioni di medicinali permesse dal regolamento CEE. Si è inteso così rimuovere gli ostacoli posti dalla legislazione interna, al fine di consentire la fornitura all'Iraq di tutti quei prodotti la cui esportazione non è vietata dai Regolamenti CEE.

Quanto alla valutazione sull'opportunità di eliminare le sanzioni ancora in vigore, è da sottolineare che un orientamento in tal senso è contenuto nella risoluzione n. 687 del Consiglio di sicurezza adottata il 3 aprile scorso.

La risoluzione prevede infatti l'abolizione graduale dell'*embargo* – salvo per quanto attiene ai materiali d'armamento – consentendo la ripresa dei traffici da e per l'Iraq. Ma la determinazione è posta in connessione con l'adempimento da parte di Bagdad degli obblighi, contemplati dalla medesima Risoluzione, concernenti il disarmo non convenzionale di quel paese ed il pagamento delle riparazioni da esso dovute al Kuwait e agli altri Stati danneggiati dall'invasione.

Il Governo confida che il sollecito e puntuale rispetto da parte dell'Iraq di misure che sono tese ad assicurare la stabilità della regione

e l'equo risarcimento a chi ha patito danni a causa della condotta irachena consentiranno la rapida e totale abolizione del regime d'*embargo*.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
LENOCI

(11 giugno 1991)

---

ANGELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Atteso che la legge n. 407 del 1990 all'articolo 1, comma 7, stabilisce: «Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende, operanti nelle suddette regioni, che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi»;

considerato che, in relazione a ciò, talune aziende hanno sollecitato i loro dipendenti in cassa integrazione da lungo tempo a presentarsi presso le rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego per farsi iscrivere nelle apposite liste dei lavoratori in cassa integrazione guadagni;

constatato che le sezioni circoscrizionali interpellate hanno risposto ai lavoratori interessati di non poter soddisfare le loro richieste perchè ancora non conoscono i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste, criteri e modalità che, a norma di legge, devono essere fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,

l'interrogante chiede di sapere se il citato decreto sia stato elaborato e quando lo stesso potrà essere concretamente utilizzato dalle sezioni circoscrizionali delle regioni del centro-nord, per procedere alla iscrizione degli interessati nelle apposite liste dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

(4-06097)

(14 marzo 1991)

RISPOSTA. – Le norme d'esecuzione della disposizione legislativa contenuta all'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono state emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 25 febbraio 1991. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991.

Sulla materia disciplinata dalle norme citate, concernenti la riserva – per un triennio – del 30 per cento dei posti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 a favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria da aziende del Centro-Nord, questa amministrazione – Direzione generale affari generali e personale – ha diramato la circolare n. 60/91 del 2 maggio 1991 per assicurare la corretta e uniforme applicazione degli adempimenti di competenza degli organi preposti al servizio di collocamento della manodopera.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1990, n. 40, recante disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica, precisa all'articolo 3 che fusioni o aggregazioni o soppressioni di scuole possono essere prese in considerazione per le scuole medie funzionanti, in ordine, con meno di 6, 9, 12 classi;

che analoghi criteri vengono ribaditi nella successiva ordinanza ministeriale del 18 ottobre 1990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1990;

che la relazione propositiva che al riguardo ha elaborato il provveditore di Padova nel 1989 ribadisce che uno dei criteri per evitare fusioni-aggregazioni-soppressioni di scuole è la vitalità della scuola per le iniziative didattiche attuate in ordine alla sperimentazione (punto 5 della relazione);

che la scuola media di primo grado «A. Vivaldi», sita in via C. Moro a Padova, consta di 12 classi, di cui 6 in plesso poco distante in via Siracusa, che per numero di allievi occupa l'ottavo posto tra le 28 scuole medie del comune e il primo nel quartiere dove opera; la stessa nell'anno scolastico in corso ha visto aumentare il numero delle classi prime, la stessa ha in corso due sperimentazioni, una di bilinguismo e una musicale, funzionante da ben 14 anni, che la collocano così al primo posto nella città di Padova per anzianità in questo tipo di sperimentazione didattica;

che nel comune di Padova si trovano nella condizione di sottostare ai criteri delle ordinanze ministeriali e del piano del provveditorato le seguenti scuole medie di primo grado: «Mameli» con 10 classi; «Cristofori» con 9 classi; «Pacinotti» con 9 classi; «Levi-Civita» con 9 classi; «Stefanini» con 8 classi; «Cornaro Piscopia» con 7 classi; «Bentivoglio» con 6 classi; «Boito» con 8 classi; «Tartini» con 10 classi,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere perchè le disposizioni ministeriali ven-

gano rispettate nel comune di Padova e venga eliminata dal progetto del provveditorato la proposta di soppressione della scuola «Vivaldi», soppressione che non risponde a nessuno dei criteri che il Ministero ha redatto per la razionalizzazione della rete scolastica nazionale a seguito del fenomeno della caduta demografica.

(4-05872)

(6 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-92 non è stato adottato alcun provvedimento per la scuola media «Vivaldi» di Padova.

La scuola in parola, pertanto, per il prossimo anno scolastico, manterrà la propria autonomia.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
MISASI

(11 giugno 1991)

---

BOSSI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con arbitraria decisione del Ministro della difesa onorevole Martinazzoli è stato in pratica soppresso il glorioso Corpo del 6° Battaglione bersaglieri;

che con decisione ancora più discutibile lo storico vessillo dei bersaglieri pluridecorato al valor militare dovrà essere trasferito dalla sua Torino ai polverosi locali del Museo del Risorgimento di Roma, nonostante le vibrate proteste dei bersaglieri;

che un comitato torinese si è già costituito per bloccare questa decisione governativa raccogliendo l'adesione di moltissimi cittadini e di molte associazioni piemontesi per una petizione al Capo dello Stato;

che la Lega Nord, pur non dimenticando i guasti della strumentalizzazione savoiarda del Risorgimento, che mise le basi dello Stato centralista attuale e del fascismo, sente il dovere morale di sostenere in prima persona questa giusta rivendicazione dei torinesi e dei piemontesi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si intenda revocare la soppressione del 6° Battaglione dei bersaglieri;

2) se non si intenda bloccare il trasferimento a Roma dello stendardo del 6° Battaglione bersaglieri, riportandolo nella sue sede naturale di Torino, che tra l'altro ospita un museo del Risorgimento e che un tempo fu capitale di uno Stato indipendente e diede i natali al Corpo dei bersaglieri.

(4-04296)

(4 gennaio 1990)

RISPOSTA. – La decisione di procedere alla riduzione «a quadro» del 6° Battaglione «Palestro», come di altre unità similari, è stata ampia-

mente meditata ed è stata adottata solo perchè imposta da esigenze non altrimenti fronteggiabili.

Il provvedimento è conseguenza della situazione di difficoltà in cui versa l'Esercito per la riduzione delle risorse disponibili (in termini di personale e di mezzi), determinata dalla necessità di ridurre le spese militari.

Il riadeguamento della Forza armata alle effettive disponibilità è stato quindi un provvedimento inevitabile.

Il trasferimento della bandiera di guerra al Vittoriano è stato disposto in applicazione dell'articolo 66 del «Regolamento sul servizio territoriale e di presidio» di questo Ministero, che prevede che le bandiere di guerra di tutte le unità non più in vita devono essere custodite presso il Sacrario delle bandiere del Museo nazionale del Risorgimento in Roma.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(5 giugno 1991)

---

CAPPELLI, MANZINI, FOSCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in data 21 maggio 1986 veniva presentata l'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione a risposta scritta 4-15498, a firma dei deputati Ferrari Bruno, Armellin Lino, Brocca Beniamino, Franchi Roberto, Fincato Laura e Tesini Giancarlo, alla quale è stata data risposta il 14 gennaio 1987, protocollo n. 007580, risposta che non trova a tutt'oggi attuazione concreta nel *curriculum* dei progetti di sperimentazione IGEA (Indirizzo giuridico economico aziendale) ed altri;

atteso che nel presupposto di una nuova qualificazione dei diplomati degli istituti tecnici commerciali statali (progetto IGEA), degli istituti tecnici statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (progetto ERICA) e degli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici (progetto '92), il Ministero della pubblica istruzione, attraverso le Direzioni generali per l'istruzione tecnica e professionale, chiede ai collegi dei docenti degli istituti sopra citati di sperimentare nuovi programmi nei quali, tra l'altro, è prevista l'eliminazione della stenografia;

considerato che in data 13 novembre 1986 il Ministro della pubblica istruzione ha ribadito per iscritto che «... in sede di aggiornamento del progetto di sperimentazione IGEA (Indirizzo giuridico economico aziendale) negli istituti tecnici commerciali è stata prevista l'introduzione del "trattamento della parola e del testo" (stenografia applicata al *computer*)... da affidare agli insegnanti titolari di... stenografia, in relazione ai docenti già presenti nei singoli istituti interessati»;

visto che gli istituti, con sperimentazione assistita IGEA (istituti commerciali statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) e '92 (istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici), non istituiscono laboratori di stenoterminali – trattamento testi e dati – classe di concorso – AO89 – LXXXIX;

considerato inoltre che i progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 comportano di anno in anno il calo dell'organico di stenografia in quanto i docenti di tale disciplina, mortificati nella loro professionalità, debbono, addirittura, effettuare dichiarazioni per accettazione obbligatoria del «... programma prescritto» come si esprime il direttore generale dell'istruzione professionale in una nota al preside dell'istituto professionale per i servizi commerciali «Munthe» di Anacapri il 15 dicembre 1990;

tenuto conto che nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 il programma della disciplina di laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati – classe di concorso – AO89 – LXXXIX – non garantisce la formazione culturale dell'alunno attraverso lo sviluppo linguistico stenografico che, oggi, si realizza con l'utilizzo degli stenoterminali;

constatato che la circolare ministeriale n. 62 del 4 marzo 1988, protocollo n. 9464/399/GL e l'ordinanza ministeriale n. 328 del 1° dicembre 1990 (al comma 14) vengono sempre disattese in quanto le ore e le cattedre de «il trattamento della parola e del testo – laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati» non vengono affidate ai docenti di stenografia – classe di concorso – AO89 – LXXXIX;

alla luce del fatto che il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, prevede la verbalizzazione dei procedimenti dibattimentali con l'utilizzo della stenografia e della stenotipia e che, attualmente, nelle amministrazioni giudiziarie dello Stato sono stati introdotti gli stenoterminali,

gli interroganti chiedono di sapere quale iniziativa intenda assumere il Ministro perchè, nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92, il programma del laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati – classe di concorso AO89 – LXXXIX sia costituito dall'insegnamento di stenografia amanuense anche con l'ausilio di stenoterminali.

(4-06091)

(13 marzo 1991)

MANZINI, BOGGIO, MEZZAPESA, FABRIS, ZECCHINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che ai fini di una nuova qualificazione dei diplomati degli istituti tecnici commerciali statali (progetto IGEA), degli istituti tecnici statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (progetto ERICA) e degli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici (progetto '92), il Ministero della pubblica istruzione, attraverso le direzioni generali per l'istruzione tecnica e professionale, ha chiesto ai colleghi dei docenti degli istituti sopra citati di sperimentare nuovi programmi nei quali, tra l'altro, è prevista l'eliminazione della stenografia;

che in data 13 novembre 1986 il Ministro della pubblica istruzione ribadiva per iscritto che «... in sede di aggiornamento del progetto di sperimentazione IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale) negli istituti tecnici commerciali è stata prevista l'introduzione del "trattamento della parola e del testo" (stenografia applicata al computer) ... da affidare agli insegnanti titolari di ... stenografia, in relazione ai docenti già presenti nei singoli istituti interessati»;

che gli istituti, con sperimentazione assistita IGEA (istituti tecnici commerciali statali), ERICA (istituti tecnici statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) e '92 (istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici), non istituiscono più laboratori di stenoterminali – trattamento testi e dati – classe di concorso – A089 – LXXXIX;

che i progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 comportano di anno in anno il calo dell'organico di stenografia in quanto i docenti di tale disciplina, mortificati nella loro professionalità, debbono, addirittura, effettuare dichiarazioni per accettazione obbligatoria del «... programma prescritto» come si esprime il direttore generale dell'istruzione professionale in una nota al preside dell'istituto professionale per i servizi commerciali «Munthe» di Anacapri il 15 dicembre 1990;

che nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 il programma della disciplina-laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati – classe di concorso – A089 – LXXXIX non garantisce la formazione culturale dell'alunno attraverso lo sviluppo linguistico-stenografico che, oggi, si realizza con l'utilizzo degli stenoterminali;

che la circolare ministeriale n. 62 del 4 marzo 1988, protocollo n. 9464/399/GL, e l'ordinanza ministeriale n. 328 del 1° dicembre 1990 (al comma 14) vengono sempre disattese in quanto le ore e le cattedre del «trattamento della parola e del testo – laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati» non vengono affidate ai docenti di stenografia – classe di concorso – A089 – LXXXIX;

rilevato che il nuovo codice di procedura penale prevede la verbalizzazione dei procedimenti dibattimentali con l'utilizzo della stenografia e della stenotipia e che, attualmente, nelle amministrazioni giudiziarie dello Stato, sono stati introdotti gli stenoterminali,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro perchè, nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92, il programma del laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati – classe di concorso A089 – LXXXIX sia costituito dall'insegnamento di stenografia amanuense anche con l'ausilio di stenoterminali.

(4-05899)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. (*) – In merito alle preoccupazioni espresse con le interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, a proposito dello scarso rilievo attribuito all'insegnamento della stenografia, si premette che il problema, relativo alla validità formativa di tale disciplina in alcuni istituti tecnici e professionali, è stato a lungo dibattuto dai competenti uffici ministeriali, i quali non hanno mancato di approfondire, sotto i vari aspetti, le soluzioni prospettate nei progetti sperimentali di cui è cenno nelle interrogazioni medesime.

Nell'ambito di tale approfondimento si è in sostanza constatato – sulla base anche di indagini condotte mediante questionari sottoposti a soggetti impegnati negli specifici settori – che, nell'era dell'informatica,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra citate.

la richiesta della stenografia è minima, rispetto ad altre emergenti modalità di lavoro ed ai nuovi strumenti operativi, attualmente a disposizione del mondo della produzione.

Va, d'altra parte, tenuto presente che, nei corsi degli istituti tecnici commerciali e degli istituti professionali per il commercio, la presenza della stenografia non ha mai inteso costituire un supporto finalizzato a futuri sbocchi professionali, a differenza di quanto avviene, invece, per gli specifici corsi promossi ed organizzati dalle singole regioni.

Per quanto riguarda, in particolare, i progetti sperimentali «IGEA», «ERICA» ed il cosiddetto «Progetto 92», è indubbiamente vero che l'opportunità di riconversione, dagli stessi offerta ai docenti della disciplina in parola, comporta una riduzione del monte ore complessivo di dattilografia e stenografia, ma occorre anche considerare che, in una società come l'attuale, che si muove sempre più velocemente verso le innovazioni tecnologiche, pure gli insegnamenti e le cattedre devono essere, ovviamente, ripensati ed adeguati alle nuove esigenze.

Ed, in effetti, gli anzidetti progetti se, da un lato, hanno portato alla riduzione del carico orario di alcune materia di contenuto pratico e troppo specialistico, si sono riproposti, dall'altro, di dare più spazio ad una formazione culturale, tecnica e scientifica, quale base su cui potere agevolmente inserire qualsiasi specializzazione attuale e futura.

In merito, infine, al reimpiego dei docenti interessati, è stato già avviato un ampio programma di aggiornamento per il personale impegnato nella sperimentazione, all'interno del quale sono stati attivati, in conformità di quanto previsto dai succitati progetti, corsi per la riconversione dei docenti di stenografia nell'insegnamento al «Trattamento del testo».

Si desidera, comunque, assicurare che la realizzazione di tali progetti è seguita con vigile attenzione da parte di questo Ministero il quale, ove necessario, non mancherà di adottare quei correttivi che, sulla base dell'esperienza acquisita, dovessero eventualmente appalesarsi opportuni.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
MISASI

(11 giugno 1991)

---

CARDINALE, PETRARA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che ancora una volta, a seguito di altro gravissimo incidente, occorso il 4 febbraio 1991 all'autista Mario Tamburrino, abitante a Garaguso (Matera), mentre scaricava, in un luogo rimasto ancora imprecisato, 340 quintali di scorie tossiche, provenienti, sembra, dalla ditta Ecomovil di Cuneo, tramite la intermediazione della ditta Transfermar di La Spezia, si conferma l'esistenza di una rotta Nord-Sud di sostanze molto pericolose, che risultano essere un vero e proprio *business* in mano a persone senza scrupoli;

che il malcapitato autista, ancora in giro da un ospedale all'altro – prima ricoverato al Cardarelli di Napoli, poi trasferito all'ospedale di Matera, quindi al reparto neurologico della San Carlo di Potenza, infine

riportato al Cardarelli di Napoli – quasi cieco e sulla sedia a rotelle, con piaghe e chiazze rosse su parte del corpo, è alle dipendenze della ditta Tanagro Trasporti di San Pietro al Tanagro (Salerno), gestita, a quanto si legge sulla stampa, da Luigi Cardelli, nel passato pluripregiudicato, che con il traffico dei rifiuti tossici e nocivi avrebbe guadagnato negli ultimi anni una discreta fortuna che gli avrebbe consentito di mettere su anche un albergo-ristorante in Versilia,

gli interroganti chiedono di sapere:

l'esatta provenienza e destinazione delle sostanze tossiche, la loro qualità e quantità;

l'esatta ragione sociale delle ditte coinvolte, i nomi dei titolari, le autorizzazioni in possesso, con indicazione di chi e quando sono state rilasciate;

se la documentazione di accompagnamento del carico di sostanze pericolose fosse regolare e correttamente compilata;

se esista e sia regolarmente autorizzato il «centro smaltimento sud di Sant'Anastasia» o «centro di Sant'Annunziata» in provincia di Napoli o ancora «centro smaltimento rifiuti di De Simone F.co & C. sas»;

se risulti vero che i 150 fusti provenienti dalla Ecomovil di Cuneo erano stati precedentemente e regolarmente scaricati nel centro di smaltimento di cui sopra, prima del verificarsi dell'incidente;

se risulti vera l'ipotesi affacciata dagli organi di stampa della esistenza di discariche abusive in Basilicata e in provincia di Bari, dove realmente sono stati portati e scaricati i 150 fusti, uno dei quali aprendosi ha determinato con la sua sostanza tossica l'infortunio del Tamburrino;

se non si ritenga di approntare una mappa di tutte le discariche abusive esistenti e di intensificare i controlli per evitare il ripetersi di incidenti e di trasformare aree del Mezzogiorno in pattumiera d'Italia.

(4-05953)

(19 febbraio 1991)

FLORINO, SPECCHIA. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno.* – Premesso:

che un carico di bidoni contenenti scorie contaminanti è stato sversato in alcune discariche del napoletano;

che l'autista del TIR, signor Mario Tamburrino, che all'alba del 4 febbraio 1991 ha scaricato decine di bidoni contenenti rifiuti tossici, è ridotto in penose condizioni fisiche (paralisi progressiva del lato destro, ulcere alle cornee, perdita di sangue da naso e orecchio) per la fuoriuscita di acido da un bidone;

che sul TIR della «Tanagro Trasporti» c'erano bidoni da 2 quintali e mezzo l'uno, carico proveniente dalla Ecomovil, una società per il riciclaggio di prodotti industriali insediata a Panfei, paesino a 12 chilometri da Cuneo;

che la discarica dove sono stati sversati 125 bidoni di scorie radioattive non è stata ancora individuata per la presenza sul territorio di centinaia di esse del tutto abusive;

che il rischio chimico di natura imprecisata ha destato nell'area napoletana vivo panico;

che l'evento in questione venuto alla luce per impreviste circostanze ha di fatto evidenziato che il trasporto di scorie tossiche dai comuni del Nord per il Sud avviene da diversi anni;

che il signor Franco Farò, amministratore unico della Ecomovil, ha dichiarato che i rifiuti speciali attraverso la Transfermar di La Spezia vengono spediti al centro smaltimento sud discarica autorizzata di Sant'Anastasia, mentre gli altri, quelli tossici e nocivi, vengono inviati ad una grossa società di Napoli, la DiFraBi, autorizzata a questo genere di trattamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare in tempi brevi dove, come e da quando Napoli e provincia siano diventate la pattumiera dei rifiuti speciali, tossici e nocivi che provengono dalle regioni del Nord;

se corrisponda al vero quanto dichiarato alla stampa dall'amministratore unico della Ecomovil, che «i rifiuti tossici ce li chiedete voi», e a chi si riferisca, quali siano le discariche e se nei territori indicati siano state avviate urgenti indagini ambientali e sanitarie;

se la regione Campania, la provincia ed il comune di Napoli abbiano svolto controlli ispettivi sulle discariche autorizzate ed i motivi per i quali le discariche abusive presenti ed individuate sul territorio non sono state chiuse.

(4-05964)

(20 febbraio 1991)

PONTONE, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno.* – Considerato che Napoli e la sua provincia sono diventati la pattumiera d'Italia, gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intendano prendere nei riguardi di sindaci, ufficiali sanitari, ditte proprietarie dei rifiuti tossici, proprietari delle discariche e quanti altri abbiano responsabilità nella grave situazione ambientale che si è creata a Napoli e nella sua provincia;

quali provvedimenti si intendano prendere per evitare che tale disastro ecologico, che mette in pericolo la vita dei cittadini, possa verificarsi ancora nel futuro.

(4-05973)

(21 febbraio 1991)

RISPOSTA. (*) – In merito ai noti e gravi fatti relativi al trasporto di rifiuti tossico-nocivi dalla «Ecomovil srl» di Cuneo ad una non ancora

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra citate.

identificata discarica della Campania, questo Ministero ha dato incarico al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di effettuare accertamenti al riguardo.

Il trasporto dei rifiuti (circa 27.000 chilogrammi di «fondi di distillazione di solventi») è stato effettuato con due auto-articolati in proprietà della «Tanagro trasporti», attualmente sottoposti a sequestro dalla procura della Repubblica di Sala Consilina (Salerno) e custoditi presso i capannoni dell'azienda suddetta.

Sono state richieste le analisi per l'accertamento della composizione dei rifiuti. Il magistrato incaricato si avvarrà, nello svolgimento delle ulteriori indagini, del supporto tecnico del Nucleo operativo ecologico.

La località di conferimento finale dei rifiuti, come più sopra accennato, non è stata ancora individuata con certezza.

Il caso del trasporto rifiuti di Cuneo si inquadra in una vicenda che dimostra la debolezza dell'attuale struttura amministrativa di controllo di competenza di regioni e province: ciò sia per le carenze di personale, sia perchè il controllo svolto è localizzato. Occorre quindi un sistema di controllo incrociato non dissimile da quello che la Guardia di finanza svolge attraverso l'IVA (il caso è abbastanza analogo perchè si tratta di mettere a confronto le dichiarazioni di chi trasporta e di chi produce rifiuti e li consegna al trasportatore).

Occorre quindi una centralizzazione: un contributo importante verrà dall'istituzione dell'albo nazionale dei trasportatori e degli smaltitori, che purtroppo ha impiegato tre anni per essere adottato, non per responsabilità di questo Ministero, ma perchè si sono rese necessarie le intese con 5 amministrazioni. Adesso è al Consiglio di Stato per il previsto parere.

Occorre stabilire un controllo centrale: ciò si può realizzare con un rafforzamento del Nucleo operativo ecologico, con l'ingresso della Guardia di finanza in questo settore particolarmente delicato, con l'approvazione dell'albo dei trasportatori e ovviamente con il rafforzamento di questo Ministero che, con 200 persone, non può fronteggiare migliaia di casi.

Il punto fondamentale resta la capacità di smaltimento, soprattutto quella dei rifiuti tossici e nocivi. Le leggi sono state emanate: la n. 441 del 1987 e la n. 475 del 1988 rispettivamente per i rifiuti solidi urbani e per i rifiuti industriali. Resta comunque il problema della localizzazione degli impianti e del relativo consenso. Con la n. 475 sono stati definiti i programmi di emergenza: 18 regioni hanno comunicato in 5 mesi i loro programmi e si è pertanto in grado di sapere quanti sono i rifiuti e come sono smaltiti. C'è, però, un «buco» nei rifiuti industriali, soprattutto per quelli tossici e nocivi.

Si tratta in tutto di 26 milioni di tonnellate di cui ne sono smaltiti 7.535. In questi 26 ci sono i 4 milioni di rifiuti tossici e nocivi dei quali si presume che solo un terzo venga smaltito correttamente.

È questo «buco» che si sta cercando di colmare con i programmi di emergenza e con la promozione di impianti di smaltimento.

Questo Ministero ha stanziato 600 miliardi di mutui della Cassa depositi e prestiti, fondi che ora sono disponibili per le aziende municipalizzate e pubbliche che promuoveranno questi impianti.

Entro il 31 maggio 1991 le regioni dovranno dire se sono state in grado di colmare questo «buco nero» attraverso autorizzazioni o concessioni e in che misura sono disponibili ad attingere a questo fondo, altrimenti si dovrà agire con i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Si sta cercando di risalire una china che si è creata in 40 anni di sviluppo selvaggio.

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

(10 aprile 1991)

---

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'industria farmaceutica Fidia, fondata nel 1969, ha la sua sede principale ad Abano Terme (Padova): i suoi interessi principali sono incentrati nel campo della ricerca biotecnologica, agrotecnologica e dell'ingegneria genetica;

che l'avanzare della ricerca e il vasto campo di interessi della società ha reso insufficiente lo spazio che la casa farmaceutica ha a disposizione ad Abano, tanto che nel gennaio 1986 la Fidia chiese il raddoppio della superficie a disposizione, aggiungendo ai circa 180.000 metri quadri già di sua appartenenza altri 150.000 metri quadri per completare la propria sistemazione in Alta Italia;

che la società opera anche nel Sud del paese, con la filiale Fidia Research Sud: perseguendo un ampio disegno di crescita e di sviluppo delle nuove tecnologie agrobiologiche, la Fidia ha cercato di realizzare a Noto (Siracusa) un centro di ricerche e produzione agrobiologiche per la trasformazione di prodotti naturali, ma un'ordinanza di revoca di concessione edilizia del sindaco della città, dottor Giovanni Falconeri, ne ha bloccato la costruzione;

che nel 1986 la Fidia per i propri esperimenti costituì la società FRAR spa, nel comune di San Pietro al Natisone (Udine), che altro non è che un mega-allevamento di animali da impiegare nell'azienda per la vivisezione,

gli interroganti chiedono di sapere:

come mai venga consentito ad una società che ama definirsi all'avanguardia nel campo della ricerca e che lancia la propria immagine con slogan del tipo: «Più ricerca, più serietà della ditta», o «Fidia, sempre più ricerca» («Il Sole-24 ore» del 17 novembre 1989) di avvalersi di metodi, quali la vivisezione, che un'opinione pubblica sempre più vasta considera pericolosi ed inutili;

per quale motivo si sia consenzienti di fronte alle richieste di ulteriori espansioni della società quando si sa che la zona di Abano, dove la Fidia ha la sede principale, è destinata a parco regionale naturale dei Colli Euganei, o ancora quando propone un insediamento a Noto senza considerare il valore archeologico della zona, tenendo soprattutto presente che al momento del controllo sanitario gli esperti dell'ufficio di igiene di Siracusa, dove era stato realizzato il primo

insediamento, accertarono che «l'attività nel suo complesso è da classificare come industria insalubre di prima classe».

In particolare, premesso che ancora nel 1986 la Fidia ha stipulato un accordo con la Genentech di San Francisco per studiare la possibilità di produrre il fattore di crescita dei nervi, gli interroganti chiedono di sapere:

se la richiesta della realizzazione di un ulteriore stabilimento fatta dalla Fidia a questo proposito, presumibilmente anch'esso da situarsi nel Sud d'Italia, non sia da ricondurre al fatto che la carente legislazione italiana in materia permette di effettuare ricerche e produzioni nel campo dell'ingegneria genetica mentre le normative vigenti negli altri paesi ne restringono di molto il campo d'azione e, in caso affermativo, quali siano i motivi che ancora non permettono al nostro paese di avere una normativa adeguata in merito;

infine, se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per garantire la tutela ambientale e sanitaria di un paese ricco di cultura archeologica come Noto.

(4-05451)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si precisa che la Fidia Research Sud è unanimemente riconosciuta all'avanguardia nel settore della ricerca e della produzione farmaceutica. Nella sua attività di ricerca fa ricorso anche alla sperimentazione su animali, limitatamente ai casi di necessità.

Tale sperimentazione, ancora oggi, viene ritenuta insostituibile per lo sviluppo del progresso scientifico, per evitare gravi rischi agli utilizzatori di farmaci.

Risulta, tuttavia, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, che nell'ambito dell'attività svolta dalla Fidia viene rispettata la legislazione in materia, compresa la relativa direttiva CEE.

Quanto alla vicinanza con il Parco Colli Euganei è stato precisato dalla città di Abano Terme che l'insediamento Fidia insiste in zona Giarre di Abano Terme da più di un decennio e che non confina col Parco dei Colli Euganei, dal quale è diviso dalla città di Abano Terme.

Dalle numerose verifiche eseguite, l'attività svolta dalla Fidia non risulta essere inquinante, sia per il fatto che non è presente produzione di farmaci, ma che vengono lavorate per lo più materie naturali di origine animale, sia perchè lo stabilimento è munito dei più avanzati accorgimenti tecnologici (strutture interne, sistemi di prevenzione, attrezzature antincendio, canalizzazioni, vari dispositivi d'intercettazione) capaci di circoscrivere e neutralizzare all'interno dell'insediamento ogni possibile conseguenza dovuta ad incidente.

A tale proposito si fa presente che è stata fatta una verifica (5 luglio 1989) dal Ministero della sanità congiuntamente al comune di Abano Terme e all'USL n. 21 di Padova, da cui è risultato che l'azienda Fidia effettua la propria attività nel rispetto delle norme vigenti e con le autorizzazioni previste dalla legge.

Tale valutazione è stata successivamente confermata da uno studio compiuto, su richiesta del comune di Abano, da tre docenti dell'Università di Padova.

Quanto, poi, all'accordo stipulato con la società statunitense Genentech di San Francisco, secondo le dichiarazioni della Fidia Research, esso non prevederebbe la realizzazione di uno stabilimento di produzione, bensì una collaborazione a livello scientifico per lo sviluppo farmacologico del NGF.

Inoltre, non risulta confermato dalle notizie pervenute che la Fidia abbia chiesto di attivare in Italia, nè al Nord, nè al Sud, produzioni che prevedano l'uso dell'ingegneria genetica.

Quanto alla realizzazione del centro di ricerche di Noto, si comunica che a seguito della revoca della concessione edilizia da parte del sindaco di Noto, avvenuta il 25 settembre 1990, la Fidia Research Sud ha presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale.

In data 13 dicembre 1990 il TAR ha disposto la sospensione dell'ordinanza del sindaco; tuttavia la Fidia ha deciso di attendere la decisione nel merito del TAR.

Pertanto, al momento, non si ravvisano gli estremi per l'assunzione di iniziative di competenza di questo Ministero.

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

(11 aprile 1991)

---

CUTRERA, FORTE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le vicende che vedono coinvolte l'Ansaldo, l'Asea Brown Boveri (ABB) e la Franco Tosi di Legnano interessano in maniera determinante il futuro dell'industria termoelettrica italiana;

che le vicende societarie della ex Franco Tosi possono essere così sintetizzate:

novembre 1987 – accordo tra Italmobiliare ed ABB: ABB acquisisce il 30 per cento delle azioni della Franco Tosi Industriale e di Franco Tosi Ingegneria. Franco Tosi Industriale acquisisce partecipazioni al 30 per cento in Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB) e in SAE. Franco Tosi Industriale cede la Ercole Marelli Nuova EMG e le Industrie Elettriche Legnano (IEL) alla ABB Tecnomasio;

31 dicembre 1988 – Franco Tosi Industriale si impegna a cedere ad ABB il proprio complesso produttivo (scorporato in FTC srl) e le proprie quote possedute in: GIE (14,94 per cento), Hydroart (3,33 per cento), ABB Trasformatori (24,78 per cento). Il possesso completo di FTC da parte di ABB avverrà dal 1° gennaio 1990;

12 gennaio 1989 – accordo tra Finmeccanica ed ABB per la costituzione di Ansaldo-ABB-Componenti (Ansabbco) al 60 per cento di proprietà Ansaldo ed al 40 per cento ABB. In base a questo accordo FTC (ex Tosi) doveva essere conferita al 51 per cento ad Ansabbco entro il 15 marzo 1990. Con lo stesso accordo viene costituito il polo

trasformatori (ex Marelli Italtrafo-IEL) con il 60 per cento di proprietà ABB e il 40 per cento di proprietà Ansaldo;

che il 15 maggio 1990 il pretore di Roma - dottor Buonaccorsi - ha imposto ad ABB il conferimento del 51 per cento di FTC srl ad Ansabbco;

che l'industria termoelettrica internazionale ha subìto negli ultimi anni profonde ristrutturazioni e che la domanda del mercato dell'energia elettrica si è modificata e si è di fatto internazionalizzata;

che ciò comporta di affrontare in modo adeguato la diversificazione delle fonti e i modi di produzione;

che il futuro del settore, anche con riferimento all'approssimarsi del gennaio 1993, deve tener conto della necessità di produrre energia anche per centrali di piccole e medie dimensioni, utilizzando tecnologie flessibili ed anche nuovi sistemi di produzione, nonchè di ripotenziamento (*repowering*) delle centrali esistenti e di realizzazione di impianti a ciclo combinato;

che è indispensabile dotare questo settore industriale delle adeguate tecnologie e che la ABB, secondo i dati risultanti, risulterebbe disporre dell'intero ventaglio tecnologico (combustione del carbone, dell'olio e del metano, gassificazione del carbone, tecnologia del vapore e del turbo gas) e che apparirebbe positivo portare queste tecnologie all'interno delle aziende italiane;

che è essenziale che il Piano energetico nazionale proponga scelte chiare sulla politica energetica nazionale, collegate con la pianificazione delle azioni per il risparmio dell'energia elettrica;

che le incertezze sul futuro di questo settore dell'attività economica nazionale hanno creato pesanti ripercussioni sull'intera economia della zona del legnanese, in cui si è passati da 4.186 occupati nel settore, nel 1986, a 2.900 nel settembre 1990;

che l'ulteriore mancanza di decisioni penalizzerebbe in maniera gravissima un'azienda come la ex Franco Tosi, da sempre efficiente e competitiva, con ulteriori pesanti ripercussioni non solo sull'economia locale, ma anche su quella nazionale,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

quale politica i Ministri in indirizzo intendano attuare per il settore termoelettromeccanico;

quali azioni intendano attivare per arrivare all'approvazione di un Piano energetico nazionale che tenga conto anche della internazionalizzazione del mercato, dell'aumento dei prezzi del petrolio, della forte dipendenza italiana dall'estero, della necessità della diversificazione delle fonti anche in relazione alle esigenze ambientali, dell'adozione di nuove tecnologie, della realizzazione di impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento, della realizzazione anche di impianti ad energia rinnovabile;

quali siano le linee programmatorie sia di assetto nazionale che di rapporti internazionali della Ansaldo;

infine, quali azioni intendano porre urgentemente in essere per risolvere definitivamente il problema della ex Franco Tosi, onde evitare altre riduzioni di posti di lavoro e la penalizzazione di un'industria di

elevato livello professionale sia progettuale che manifatturiero e ulteriori gravi danni all'economia dell'intera zona.

(4-06340)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite notizie dall'IRI e dal Ministero dell'industria, si espone quanto segue.

Il posizionamento, nazionale ed internazionale, del gruppo Finmeccanica-Ansaldo nel settore termoelettromeccanico, nonchè gli ulteriori sviluppi di presenza nel comparto, trovano oggi il loro punto di forza, da un lato, nella recente rinegoziazione dell'accordo Ansaldo-ABB e, dall'altro, nell'intesa con la società Siemens.

In particolare, grazie alla rinegoziazione degli accordi Finmeccanica-Ansaldo-ABB del 30 novembre 1990 si è posto fine alle ben note controversie insorte a causa delle inadempienze del gruppo elvetico-svedese. Si è optato infatti per la separazione delle rispettive attività industriali e la definizione di un più ristretto ambito di collaborazione, risolvendosi in tal modo, e definitivamente, in via amichevole il contenzioso apertosi dinanzi all'AGO, così da consentire alle società dei due gruppi di cogliere liberamente le opportunità dei mercati internazionali.

I punti essenziali del nuovo accordo possono così sintetizzarsi:

1) trasferimento ad Ansaldo delle quote di partecipazione detenute da ABB nelle società Ansaldo ABB Componenti, FTCL, Franco Tosi Ingegneria ed Ansaldo GIE. A seguito di tale operazione Ansaldo ha acquisito il 40 per cento di Ansaldo ABB Componenti; il 40 per cento di FTCL (Fabbrica turbine e caldaie Legnano, cioè la ex Franco Tosi Industriale); il 100 per cento di Franco Tosi Ingegneria; il 33,33 per cento di Ansaldo GIE;

2) trasferimento da Ansaldo ad ABB della partecipazione del 40 per cento detenuta in ABB Ansaldo Trasformatori;

3) mantenimento dell'accordo di collaborazione tecnologica (la cui naturale scadenza è prevista nel 2003), con il quale venne a suo tempo trasferita la tecnologia ABB relativa ai generatori ed alle turbine a vapore all'Ansaldo ABB Componenti, confermandosi, così, la validità delle scelte tecnologiche allora effettuate.

In virtù di tale intesa si viene a realizzare la razionalizzazione della produzione nazionale del comparto, e ciò dopo circa dieci anni di sforzi in tal senso da parte di Finmeccanica. L'acquisizione della ex Franco Tosi consente di concentrare in Finmeccanica l'industria elettromeccanica della generazione a vapore (caldaie, turbine a vapore e alternatori), settore nel quale già da tempo è avviato in gran parte dei paesi europei un analogo processo, rimanendo invece in capo ad ABB il controllo del settore trasformatori. La ex Franco Tosi diventa, così, punto di riferimento produttivo e tecnologico fondamentale per lo sviluppo e la garanzia di competitività dell'intero settore termoelettromeccanico nazionale.

In ambito internazionale, conformemente alle nuove prospettive di sviluppo del mercato mondiale, assumono rilievo anche gli accordi

raggiunti tra Ansaldo e la società Siemens. Al riguardo, per quanto concerne il comparto centrali a turbogas e a ciclo combinato, l'Ansaldo ha completato la propria gamma nel settore degli impianti per la generazione di elettricità con l'acquisizione della tecnologia turbogas, compiendo una scelta che massimizza i seguenti tre obiettivi principali:

autonomia tecnologia;
accesso al mercato internazionale;
acquisizione di lavoro qualificato e difesa dell'occupazione.

Gli accordi sottoscritti tra Ansaldo e Siemens prevedono in particolare:

una licenza piena ed illimitata per l'intera macchina e per tutta la gamma di modelli sopra i 50 MW (esistenti e di nuova concezione);
un Memorandum d'intesa per la trasformazione del rapporto di licenza in una cooperazione industriale ad ampio spettro.

La prima convenzione consente ad Ansaldo di partecipare attraverso la Ergoengineering – *joint-venture* costituita tra il Ministero sovietico dell'energia (51 per cento), Ansaldo (39 per cento) e Fata (10 per cento) – al progetto di rifacimento e costruzione di turbine a gas di grande potenza per la produzione di energia in Unione Sovietica.

Il Memorandum d'intesa prevede, invece, il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

la proprietà congiunta della tecnologia attuale ed il cosviluppo di quella futura;
l'approvvigionamento incrociato di componenti e, se opportuno, di intere macchine;
lo sviluppo concertato delle capacità produttive e dei relativi investimenti;
il coordinamento degli approvvigionamenti e delle subforniture;
la costituzione di un gruppo di lavoro misto per elaborare proposte operative per il raggiungimento di tali obiettivi.

L'intesa, fatti salvi gli impegni con terzi, potrà essere estesa ad altri produttori per la generazione di energia.

La società Siemens si impegna, inoltre, ad assistere l'Ansaldo nella entrata accelerata in produzione, anche mediante eventuale trasferimento di impianti produttivi esistenti od ordinati, nonchè a prendere in considerazione forniture da Ansaldo per far fronte a proprie esigenze produttive che non possono essere soddisfatte da propri impianti.

L'auspicato consolidamento dei rapporti con l'Unione Sovietica e lo sviluppo della cooperazione industriale con Siemens, secondo le linee sopra indicate, potranno contribuire ad accrescere la saturazione delle capacità produttive della società Ansaldo ABB Componenti e FTCL ed in modo particolare della unità produttiva di Genova, oltrechè l'impegno delle capacità ingegneristiche e progettative di Ansaldo GIE, anche se, allo stato, non ne sono quantificabili gli effetti positivi sul piano occupazionale.

Sempre nell'ottica di internazionalizzazione del mercato va infine collocato l'accordo con la Ganz Electricity Works di Budapest, che ha portato alla costituzione della società Ganz Ansaldo (51 per cento

Ansaldo) per la produzione di componenti elettromeccanici per i settori dell'energia, trasporti ferroviari e applicazioni industriali.

Per quanto riguarda, più in generale, le prospettive tecnologiche, produttive e commerciali dell'industria elettromeccanica italiana nel suo complesso, si evidenzia che i settori di interesse strategico sono: energia, trasporti, automazione e industria.

In particolare, per il settore energetico, è previsto a livello mondiale un progressivo aumento della domanda di impianti per la generazione dell'energia, orientata verso impianti ad elevata flessibilità, con specifico riferimento alla tecnologia del turbogas, per il quale è previsto un raddoppio degli ordini nei prossimi 5 anni.

In tal quadro, la realizzazione del polo nazionale per l'energia costituitosi in Finmeccanica grazie all'acquisizione della ex Franco Tosi, nonchè la ricerca di intese a livello internazionale con qualificati operatori, costituiscono segnali evidenti delle dimensioni più competitive raggiunte dall'industria italiana nel settore.

Peraltro, la recente approvazione definitiva da parte delle Camere dei due disegni di legge recanti norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale (leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10) tende a favorire anche l'adozione di nuove tecnologie, la realizzazione di impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento, nonchè la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Va comunque segnalato che i problemi inerenti all'industria termoelettromeccanica sono tuttora sottoposti all'attenzione delle amministrazioni competenti. Si ricorda, infatti, che già nel gennaio 1988 è stata istituita una commissione per l'analisi della situazione esistente e delle prospettive future del settore anche in vista delle scadenze europee del 1992.

Inoltre è attualmente operante, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, un Osservatorio dell'industria termoelettromeccanica, che annovera la presenza di rappresentanti sia della domanda che dell'offerta del settore.

In particolare l'Osservatorio:

fornirà il supporto informativo sull'evoluzione del settore termoelettromeccanico e dell'impiantistica ambientale ad esso collegata in rapporto agli indirizzi e all'attuazione della politica energetica nazionale;

formulerà osservazioni e proposte per l'evoluzione dell'assetto dell'industria nel settore, anche alla luce delle normative comunitarie ed in vista del mercato unico europeo del '93, per quanto riguarda sia il mercato interno che quello estero;

valuterà le possibilità di razionalizzazione del sistema dell'offerta industriale di componenti e sistemi attraverso il coordinamento della domanda, tenendo particolare conto della posizione prevalente dell'Enel e delle aziende municipalizzate del mercato;

effettuerà il monitoraggio del settore della cogenerazione e di quello delle piccole unità modulari termoelettriche ad elevato rendimento in relazione alle potenzialità del mercato nazionale e di quello mondiale.

Sulla base dei rapporti che verranno emessi dall'Osservatorio e delle proposte che deriveranno dal contributo di tutti i soggetti del

settore in esso rappresentati (industrie, Enel, eccetera) sarà possibile predisporre e concertare tutte le opportune azioni governative.

Per quanto concerne più specificamente la situazione occupazionale si ricorda che il Ministero dell'industria, in sede di risposta ad interpellanze di analogo contenuto presso questa stessa sede (Aula Senato), ha già ampiamente riferito sulle implicazioni negative che la crisi del Golfo Persico ha prodotto sul portafoglio ordini Ansaldo e sulle commesse per oltre 1500 miliardi acquisiti con l'Iraq principalmente per la realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica di tipo convenzionale.

Infatti, come segnalato nelle suddette risposte, l'impatto occupazionale della crisi del Golfo Persico sull'Ansaldo si colloca in un contesto aziendale già segnato da una grave crisi del mercato della produzione dell'energia e seguito dall'annullamento della costruzione di impianti nucleari in Italia, che ha avuto come conseguenza la cancellazione di quattromila miliardi di portafoglio ordini e l'azzeramento dell'attività di quasi duemila addetti direttamente coinvolti.

D'altra parte il gruppo Ansaldo ha sinora reagito a questa situazione avviando iniziative di diversificazione e di rafforzamento degli altri settori già di sua competenza, quali industria e trasporti. L'Ansaldo, pertanto, si è mossa sulla linea di una riprogrammazione delle attività produttive, cercando di anticipare la lavorazione di alcune commesse programmate per il 1991, in modo da accelerare al massimo il rientro dei lavoratori cassaintegrati. Appare significativo che al 15 febbraio 1991 le persone in cassa integrazione erano 283 rispetto alle iniziali circa 700 unità, ottenendo il risultato di 403 rientri.

Tale risultato, pur se soddisfacente, è ora condizionato dalla possibilità di poter sostituire le commesse anticipate con nuove commesse.

*Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali*
ANDREOTTI

(31 maggio 1991)

---

DE GIUSEPPE, CAPPELLI, BAUSI, PERUGINI, LAURIA, CITARISTI, GOLFARI, FABRIS, COVIELLO, LEONARDI, FAVILLA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che con sentenza n. 1 dell'8 e 9 gennaio 1991 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di varie norme che hanno escluso da benefici previsti per altri loro colleghi i dirigenti statali collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1979, gli interroganti chiedono di conoscere quale iniziativa si intenda adottare perchè le amministrazioni di appartenenza estendano sollecitamente anche ai pensionati che non hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale la citata decisione senza costringerli ad adire la giustizia giurisdizionale con conseguenti inutili aggravi di lavoro per tale organo e con ulteriori ritardi e danni economici per chi da anni subisce le conseguenze delle «pensioni d'annata».

(4-05994)

(27 febbraio 1991)

RISPOSTA. – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 dell'8 gennaio 1991, ha – come è noto – dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 468 del 1987, nella parte in cui esso non dispone la riliquidazione delle pensioni ai dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979.

È pacifico che tale decisione – che ha efficacia *erga omnes* – operi anche nei confronti degli ex dirigenti dello Stato che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale.

Ciò premesso, si fa presente che, ai fini di una sollecita liquidazione delle competenze dovute ad ogni singolo interessato, il Dipartimento della funzione pubblica ha in data 24 maggio 1991 inviato a tutte le amministrazioni statali una lettera preordinata a tale scopo.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*
GASPARI

(14 giugno 1991)

---

DIANA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con delibera del 21 febbraio 1990 la giunta regionale della Lombardia ha autorizzato l'esercizio di una discarica di rifiuti speciali in località Costa Fornaci nel comune di Casalpusterlengo (Milano);

che da perizie effettuate sussiste il pericolo derivante dalla vicinanza con un centro abitato e dalla superficialità della falda acquifera;

che i terreni interessati sono coltivati e coltivabili e, pertanto, il sito individuato risulta del tutto inadeguato;

che manca un piano organico regionale di smaltimento dei rifiuti e non sono state ricercate forme di collaborazione fra regione e comuni interessati;

che il Consorzio del lodigiano si è impegnato ad individuare nel termine di sette mesi un sito alternativo a Costa Fornaci;

che il progetto del Consorzio acqua potabile prevede l'installazione di pozzi di acqua potabile in quella zona per alimentare la dorsale n. 7,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure si intenda adottare per evitare la realizzazione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali in località Costa Fornaci nel comune di Casalpusterlengo;

se risulti l'assenza della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con riferimento all'indicato progetto.

(4-05767)

(3 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si precisa in via preliminare che la localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o

provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestatamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.

Quanto, poi, alla discarica di Casalpusterlengo si fa presente che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente è prevista solo per gli impianti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, cioè per gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

L'impianto in questione è, invece, costituito da una «discarica per rifiuti speciali» e non per rifiuti tossici e nocivi.

Pertanto, non si ravvisano, allo stato attuale, gli estremi per l'assunzione di iniziative di competenza di questo Ministero.

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

(11 aprile 1991)

---

FABBRI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e della sanità.* – Premesso:

che la direzione dell'INPS ha manifestato l'intenzione di alienare gli stabilimenti termali di pertinenza di tale istituto;

che, fra di essi, assume particolare importanza l'«Istituto Tommasini» di Salsomaggiore Terme (Parma), che presta la propria attività assistenziale fin dai lontani anni '30;

che era già stato ipotizzato, fin dagli anni '70, il trasferimento del compendio termale di che trattasi alla USL e comunque la dismissione del complesso dall'INPS;

che, avuto anche riguardo agli onerosi investimenti compiuti negli anni per assicurare funzionalità e manutenzione del complesso, sarebbe incomprensibile e ingiustificabile ogni decisione di abbandono dell'impianto e della sua gestione da parte dell'INPS, ove non fosse accompagnata da un contestuale progetto di trasferimento, idoneo a garantire la continuità, evitando ogni rischio di dissennata dispersione di un patrimonio di così ingente valore;

che la chiusura dell'«Istituto Tommasini» comporterebbe gravi ripercussioni sotto il profilo occupazionale e determinerebbe un pregiudizievole depauperamento delle strutture termali di Salsomaggiore,

ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendano assumere per evitare questa deprecabile eventualità, sia mediante la rinuncia ai propositi di dismissione, sia – in caso contrario – programmando e realizzando il trasferimento ad altro ente che assicuri la continuità di questa importante struttura termale, previi i contatti del caso con la società delle terme controllata dall'EFIM, con il comune e con la regione Emilia-Romagna.

(4-05201)

(1° agosto 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'INPS ha comunicato che, in data 20 dicembre 1990, il comitato esecutivo dell'istituto, con delibera n. 1492 ha stabilito – in via eccezionale e limitatamente alla stagione termale 1991 – che venga garantito il regolare funzionamento degli stabilimenti termali in gestione diretta, restando confermato che i relativi oneri di gestione sono a carico dei comuni e delle USL a cui detti stabilimenti sono destinati ad essere trasferiti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

FABBRI. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se risponda a verità la notizia circolante in ambiente locale e riportata dalla stampa secondo la quale sarebbero in corso provvedimenti per la soppressione dell'ospedale militare di Piacenza.

Poichè da quanto risulta localmente si tratta di una struttura che svolge un'attività molto intensa nel settore della diagnostica medico-legale, tant'è che i casi mediamente trattati su base annuale, per le sole pratiche relative ai ricorsi di vario genere su malattie già riconosciute, sono circa 13.000, l'interrogante chiede di conoscere, ove le notizie rispondessero al vero:

sulla base di quali presupposti questa ipotesi di soppressione venga proposta;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per fronteggiare la domanda locale che rimarrà insoddisfatta, anche per non riversare sulle categorie degli invalidi, che non potrebbero sopportarli, i disagi di una eventuale ridistribuzione logistica degli enti sanitari in questione;

quali condizioni ostino al mantenimento dell'attuale ospedale militare a Piacenza.

(4-05882)

(6 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Il riordinamento dell'organizzazione della leva reclutamento mobilitazione e di quello dell'area ospedaliera della Forza armata, impostato nel 1986, ha richiesto, come noto, successivi adeguamenti per ottenere che i bacini d'utenza degli ospedali militari preposti alle attività medico-legali per la leva coincidessero con quelli degli organi della leva (consigli di leva e distretti militari), nel rispetto delle competenze amministrative delle regioni militari.

Nel piano di ridimensionamento dell'area ospedaliera della Forza armata è stata prevista la costituzione di un organo medico legale (OML) nell'ambito dell'HM di Bologna che potrà assorbire anche il bacino di utenza delle province di Parma e Piacenza.

Pertanto la soppressione dell'ospedale militare di Piacenza è da correlarsi alla economica costituzione dell'OML presso il nosocomio di Bologna nella stessa regione militare competente per territorio che,

anche in virtù della riduzione della forza bilanciata, sarà in grado di soddisfare il carico di visite di leva dell'intera Emilia Romagna.

Il provvedimento, inquadrato nel contesto generale del riordinamento dell'area ospedaliera della Forza armata è finalizzato, tra l'altro, a ridurre i disagi dei giovani chiamati alla visita di leva, prevedendo che l'eventuale osservazione ospedaliera avvenga comunque nell'ambito delle regioni militari.

Infine, è opportuno rilevare che il provvedimento consentirà economie di gestione dell'ordine di 5 miliardi/anno ed il recupero di personale medico e paramedico a favore delle strutture sanitarie in vita. Per l'infrastruttura che si renderà disponibile, sono all'esame possibili ipotesi di riutilizzazione, non esclusa un'eventuale permuta con gli enti locali.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

FILETTI, LA RUSSA, MOLTISANTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

se sia a conoscenza che la carreggiata nord dell'autostrada Catania-Palermo, fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, è stata chiusa al traffico per cui gli automobilisti provenienti da Catania sono costretti a seguire un percorso alternativo, più lungo e disagevole, su un tratto della Caltanissetta-Gela;

se risponda a verità che la chiusura della tratta Enna-Caltanissetta dell'autostrada durerà una decina di mesi a causa dei lavori in corso per l'eliminazione di infiltrazioni d'acqua nella galleria San Nicola;

se sia a conoscenza che sino alla settimana scorsa nella tratta interessata il traffico era incanalato in doppio senso di circolazione, nell'altra carreggiata, e che si è decisa, successivamente, la deviazione sulla Caltanissetta-Gela a seguito di un incidente;

se sia a conoscenza che analoghi incidenti sono avvenuti sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela che assorbe anche il traffico autostradale dopo la chiusura della carreggiata nord della Catania-Palermo;

se sia a conoscenza che lo scorso anno è rimasta chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada sempre a causa di lavori causati da infiltrazioni di acqua;

i motivi per cui dal momento dell'apertura al traffico, ad oggi, costantemente, ampi tratti dell'autostrada Catania-Palermo, soprattutto nella tratta Enna-Caltanissetta, vengono chiusi al traffico per lavori e se tali lavori non siano connessi a errori di progettazione o irregolarità di esecuzione dell'opera;

quali imprese, dalla realizzazione dell'opera ad oggi, si siano aggiudicate i lavori per la manutenzione dell'opera e per quali importi;

se non ritenga di dovere intervenire per l'eliminazione della deviazione cui sono costretti gli automobilisti, per autorizzare il doppio

senso di marcia nella carreggiata dell'autostrada Catania-Palermo non interessata dai lavori e per potenziare, nella tratta considerata, l'attività di controllo della polizia stradale.

(4-05922)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Sui quesiti posti con l'interrogazione indicata in oggetto è stata sentita l'Azienda autonoma delle strade, che ha fornito i seguenti elementi di conoscenza.

Lungo la carreggiata nord, a servizio del traffico Catania-Palermo dell'A 19, sono in corso i lavori di consolidamento delle strutture di calotta dei fornici delle gallerie San Nicola e Fortolese.

In dipendenza di detti lavori è stato necessario istituire il doppio senso di circolazione nei fornici a servizio della carreggiata opposta, Palermo-Catania tra i chilometri 114+900 e 116+900.

Le avverse condizioni atmosferiche susseguitesi dal giorno 9 febbraio 1991 hanno reso necessario deviare, su viabilità ordinaria, il traffico proveniente da Catania, tra lo svincolo di Enna e quello di Caltanissetta fino al 4 marzo, data in cui è stato ripristinato il doppio senso nel fornice sud delle gallerie San Nicola e Fortolese.

I lavori di ristrutturazione lungo il fornice nord della galleria San Nicola sono stati consegnati in data 22 ottobre 1990 e, contrattualmente, dovranno essere ultimati entro il 4 ottobre 1991.

Le deviazioni sulla viabilità ordinaria della corrente di traffico Catania-Palermo, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, sono state necessarie a seguito del reiterarsi di incidenti verificatisi sulla strada statale n. 626, tra gli svincoli di Capodarso e di Imera, interessata dalle deviazioni.

La chiusura al traffico della carreggiata sud dell'autostrada nello scorso anno è stata determinata dalla necessità di realizzare l'impianto di ventilazione nel fornice sud della galleria San Nicola.

Il tronco autostradale compreso tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta ha una estensione di chilometri 16+200 e raggiunge la quota 670 sul livello del mare svolgendosi in terreni orograficamente tormentati costituiti da materiale argilloso con fenomeni calanchivi in atto.

Tale tronco si sviluppa lungo 13 viadotti e 6 gallerie per una estensione complessiva rispettivamente di chilometri 10+435 e di chilometri 4+502.

Tale arteria sopporta un traffico che nel corso degli anni è andato via via aumentando con incidenza sempre più elevata dei grossi veicoli commerciali e necessita di continui interventi manutentori sia ordinari che straordinari al fine di poter consentire il transito degli autoveicoli.

L'Azienda si è riservata, infine, di comunicare successivamente le imprese che hanno operato gli interventi manutentori nel corso degli anni con i relativi importi, stante la complessità delle indagini da effettuare per cui tali dati saranno comunicati appena forniti dall'Azienda stessa.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

(17 maggio 1991)

FIORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – L'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo *status* delle famiglie dei nostri militari impegnati nell'«operazione di polizia internazionale»;

specificamente se, nella malaugurata ipotesi di eventi mortali, ai familiari spettino le provvidenze riservate alle vedove ed agli orfani di guerra.

(4-05847)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Non esiste uno *status* particolare delle famiglie dei militari impiegati nel Golfo Persico.

Nella ipotesi di eventi mortali è stato riconosciuto alle vedove ed agli orfani il più favorevole trattamento pensionistico – rispetto a quello di guerra – riservato alle vittime del dovere nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Nei casi in esame è inoltre prevista una specifica copertura assicurativa pari a 10 volte lo stipendio annuo lordo con riferimento al minimo per quello del secondo capo/sergente maggiore.

Ad ogni buon conto il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito dalla legge 20 marzo 1991, n. 88, stabilisce tutte le norme applicate a tale personale durante la missione nel Golfo Persico con riferimento sia al trattamento economico che al trattamento assicurativo.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

FOSCHI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'azienda agricola «Canestri» di Villa Verucchio (Forlì), a seguito di erronea denuncia allo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) degli operai agricoli a tempo determinato per il primo trimestre del 1988, in coincidenza con il cambio della modulistica, ha provveduto alla rettifica di tale denuncia, con raccomandata n. 3799 del 3 settembre 1988, chiedendo nel contempo il rimborso della somma in eccedenza, versata per errore materiale, ben riscontrabile;

considerato che, a distanza di oltre due anni, l'azienda «Canestri» non ha riscosso tale credito, nonostante ripetute assicurazioni,

si chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la mancata definizione della pratica, con evidente nocumento per l'azienda interessata, peraltro sempre puntuale e corretta nei versamenti sociali di legge.

(4-05753)

(19 dicembre 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante il Servizio per i contributi agricoli unificati ha comunicato

che l'azienda agricola Canestri di Villa Verucchio (Forlì) ha effettuato una denuncia errata, per eccesso, in relazione alla manodopera assunta nel terzo trimestre 1988 e non nel primo, come risulta dal documento parlamentare stesso.

Successivamente, l'ufficio provinciale di Forlì ha proceduto a rettificare l'errore a mezzo di atto di variazioni in data 30 marzo 1990.

Per quanto concerne l'eventuale rimborso della somma versata in eccedenza, lo SCAU ha precisato che, attualmente, non risulta versato dall'azienda agricola Canestri, con bollettini prestampati inviati dal CED-SCAU, l'importo richiesto di lire 25.608.441, bensì un importo di lire 4.775.389, versato con bollettini manuali, pari a quanto dovuto effettivamente a fronte della denuncia rettificata.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

GIANOTTI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle procedure seguite dall'Istituto bancario San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio della stessa città per le nomine dei rispettivi rappresentanti nel consiglio d'amministrazione della SITAF, la società di gestione del traforo del Frejus;

se siano stati rispettati gli statuti dei due enti, che prevedono un rapporto fiduciario asseverato, inesistente in ambedue i casi, data l'estraneità dei nominati agli istituti in questione;

se tali atti non contrastino con le direttive della Banca d'Italia in ordine alla rappresentanza degli istituti, sottoposti a vigilanza, nelle società partecipate.

(4-04467)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le procedure seguite dall'Istituto bancario San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Torino per le nomine dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione della società partecipata SITAF.

Al riguardo, si fa, anzitutto, presente che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza delle istituzioni creditizie. I fatti segnalati nell'interrogazione attengono, invece, a scelte effettuate sulla base di autonome valutazioni dei competenti organi delle aziende di credito, nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti in materia.

L'organo di vigilanza ha, comunque, interessato in ordine alla questione sollevata i citati istituti di credito, che hanno riferito quanto segue.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, in rapporto all'interessenza globalmente detenuta nella SITAF, è rappresentanto nell'organo amministrativo della società, sin dal 1989, da tre esponenti, designati dall'i-

stituto nel rispetto della normativa statutaria vigente in materia. Nei confronti dei predetti rappresentanti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dell'articolo 9, comma 2, della legge bancaria.

La Cassa di risparmio di Torino, nel periodo cui si riferisce l'interrogazione, aveva due rappresentanti nel consiglio di amministrazione della SITAF spa, designati in conformità alla norma statutaria della partecipata, che stabilisce un criterio di proporzionalità tra le quote di capitale possedute ed il numero dei consiglieri.

L'azienda di credito ha, altresì, precisato che il proprio statuto, nel prevedere il potere del consiglio di amministrazione di deliberare la designazione di rappresentanti dell'istituto in enti partecipati, non pone alcuna specificazione o limitazione in ordine ai medesimi, eccetto le autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e le incompatibilità stabilite dalla legge.

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

(4 giugno 1991)

---

GRANELLI, AZZARETTI, BONORA, GOLFARI, GUZZETTI, REZZONICO. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che desta grande preoccupazione la crisi dell'industria impiantistica termoelettromeccanica, in conseguenza di un inevitabile processo di internazionalizzazione del ritardo nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano energetico nazionale;

che la ristrutturazione e il rilancio del settore deve avvenire, soprattutto per le imprese pubbliche, sulla base di rigorosi e obiettivi piani economico-industriali;

che, per quanto riguarda la ex Franco Tosi di Legnano, i dirigenti di Ansaldo hanno rilasciato dichiarazioni per nulla rassicuranti circa le intese internazionali e il ventilato trasferimento a Genova di lavorazioni caldaistiche,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali siano le linee tecnologiche, produttive ed occupazionali del piano industriale Ansaldo in ordine alla ristrutturazione del settore termoelettromeccanico;

2) se siano state accertate le implicanze sociali immediate e future su un'area di grandi tradizioni industriali come il legnanese, già colpite, dal 1980, da pesanti riduzioni di migliaia di addetti;

3) quali misure si intendano adottare per far fronte ad eventuali tagli produttivi ed occupazionali, conseguenti alla necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con Ansaldo, per non disperdere ulteriormente un grande patrimonio di professionalità progettuali e manifatturiere.

(4-05153)

(26 luglio 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite notizie dall'IRI e dal Ministro dell'industria, si espone quanto segue.

Il potenziamento, nazionale ed internazionale, del gruppo Finmeccanica-Ansaldo nel settore termoelettromeccanico, nonchè gli ulteriori sviluppi di presenza nel comparto trovano oggi il loro punto di forza, da un lato, nella recente rinegoziazione dell'accordo Ansaldo-ABB e, dall'altro, nell'intesa con la società Siemens.

In particolare, grazie alla rinegoziazione degli accordi Finmeccanica-Ansaldo-ABB del 30 novembre 1990 si è posto fine alle ben note controversie insorte a causa delle inadempienze del gruppo elvetico-svedese. Si è optato infatti per la separazione delle rispettive attività industriali e la definizione di un più ristretto ambito di collaborazione, risolvendosi in tal modo, e definitivamente, in via amichevole il contenzioso apertosi dinanzi all'AGO, così da consentire alle società dei due gruppi di cogliere liberamente le opportunità dei mercati internazionali.

I punti essenziali del nuovo accordo possono così sintetizzarsi:

1) trasferimento ad Ansaldo delle quote di partecipazione detenute da ABB nelle società Ansaldo ABB Componenti, FTCL, Franco Tosi Ingegneria ed Ansaldo GIE. A seguito di tale operazione Ansaldo ha acquisito il 40 per cento di Ansaldo ABB Componenti; il 40 per cento di FTCL (Fabbrica turbine e caldaie Legnano, cioè la ex Franco Tosi Industriale); il 100 per cento di Franco Tosi Ingegneria; il 33,33 per cento di Ansaldo GIE;

2) trasferimento da Ansaldo ad ABB della partecipazione del 40 per cento detenuta in ABB Ansaldo Trasformatori;

3) mantenimento dell'accordo di collaborazione tecnologica (la cui naturale scadenza è prevista nel 2003), con il quale venne a suo tempo trasferita la tecnologia ABB relativa ai generatori ed alle turbine a vapore dell'Ansaldo ABB Componenti, confermandosi, così, la validità delle scelte tecnologiche allora effettuate.

In virtù di tale intesa si viene a realizzare la razionalizzazione della produzione nazionale del comparto, e ciò dopo circa dieci anni di sforzi in tal senso da parte di Finmeccanica. L'acquisizione della ex Franco Tosi consente di concentrare in Finmeccanica l'industria elettromeccanica della generazione a vapore (caldaie, turbine a vapore e alternatori), settore nel quale già da tempo è avviato in gran parte dei paesi europei un analogo processo, rimanendo invece in capo ad ABB il controllo del settore trasformatori. La ex Franco Tosi diventa, così, punto di riferimento produttivo e tecnologico fondamentale per lo sviluppo e la garanzia di competitività dell'intero settore termoelettromeccanico nazionale.

In ambito internazionale, conformemente alle nuove prospettive di sviluppo del mercato mondiale, assumono rilievo anche gli accordi raggiunti tra Ansaldo e la società Siemens. Al riguardo, per quanto concerne il comparto centrali a turobogas e a ciclo combinato, l'Ansaldo ha completato la propria gamma nel settore degli impianti per la generazione di elettricità con l'acquisizione della tecnologia turbogas, compiendo una scelta che massimizza i seguenti tre obiettivi principali:

autonomia tecnologica;
accesso al mercato internazionale;
acquisizione di lavoro qualificato e difesa dell'occupazione.

Gli accordi sottoscritti tra Ansaldo e Siemens prevedono in particolare:

una licenza piena ed illimitata per l'intera macchina e per tutta la gamma di modelli sopra i 50 MW (esistenti e di nuova concezione);

un Memorandum d'intesa per la trasformazione del rapporto di licenza in una cooperazione industriale ad ampio spettro.

La prima convenzione consente ad Ansaldo di partecipare attraverso la Ergoengineering - *joint-venture* costituita tra il Ministero sovietico dell'energia (51 per cento), Ansaldo (39 per cento) e Fata (10 per cento) - al progetto di rifacimento e costruzione di turbine a gas di grande potenza per la produzione di energia in Unione Sovietica.

Il Memorandum d'intesa prevede, invece, il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

la proprietà congiunta della tecnologia attuale ed il cosviluppo di quella futura;

l'approvvigionamento incrociato di componenti e, se opportuno, di intere macchine;

lo sviluppo concertato delle capacità produttive e dei relativi investimenti;

il coordinamento degli approvvigionamenti e delle subforniture;

la costituzione di un gruppo di lavoro misto per elaborare proposte operative per il raggiungimento di tali obiettivi.

L'intesa, fatti salvi gli impegni con terzi potrà essere estesa ad altri produttori per la generazione di energia.

La società Siemens si impegna, inoltre, ad assistere l'Ansaldo nell'entrata accelerata in produzione, anche mediante eventuale trasferimento di impianti produttivi esistenti od ordinati, nonchè a prendere in considerazione forniture da Ansaldo per far fronte a proprie esigenze produttive che non possono essere soddisfatte da propri impianti.

L'auspicato consolidamento dei rapporti con l'Unione Sovietica e lo sviluppo della cooperazione industriale con Siemens, secondo le linee sopra indicate, potranno contribuire ad accrescere la saturazione delle capacità produttive della Società Ansaldo ABB Componenti e FTCL ed in modo particolare dell'unità produttiva di Genova, oltrechè l'impegno delle capacità ingegneristiche e progettative di Ansaldo GIE, anche se, allo stato, non ne sono quantificabili gli effetti positivi sul piano occupazionale.

Sempre nell'ottica di internalizzazione del mercato va infine collocato l'accordo con la Ganz Electricity Works di Budapest, che ha portato alla costituzione della società Ganz Ansaldo (51 per cento Ansaldo) per la produzione di componenti elettromeccanici per i settori dell'energia, trasporti ferroviari e applicazioni industriali.

Per quanto riguarda, più in generale, le prospettive tecnologiche, produttive e commerciali dell'industria elettromeccanica italiana nel suo complesso, si evidenzia che i settori di interesse strategico sono: energia, trasporti, automazione e industria.

In particolare, per il settore energetico, è previsto a livello mondiale un progressivo aumento della domanda di impianti per la generazione dell'energia, orientata verso impianti ad elevata flessibilità, con

specifico riferimento alla tecnologia del turbogas, per il quale è previsto un raddoppio degli ordini nei prossimi 5 anni.

In tal quadro, la realizzazione del polo nazionale per l'energia costituitosi in Finmeccanica grazie all'acquisizione della ex Franco Tosi, nonchè la ricerca di intese a livello internazionale con qualificati operatori, costituiscono segnali evidenti delle dimensioni più competitive raggiunte dall'industria italiana nel settore.

Peraltro, la recente approvazione definitiva da parte delle Camere dei due disegni di legge recanti norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale (leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10) tende a favorire anche l'adozione di nuove tecnologie, la realizzazione di impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento, nonchè la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Va comunque segnalato che i problemi inerenti all'industria termoelettromeccanica sono tuttora sottoposti all'attenzione delle amministrazioni competenti. Si ricorda, infatti, che già nel gennaio 1988 è stata istituita una commissione per l'analisi della situazione esistente e delle prospettive future del settore anche in vista delle scadenze europee del 1992.

Inoltre è attualmente operante, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, un Osservatorio dell'industria termoelettromeccanica, che annovera la presenza di rappresentanti sia della domanda che dell'offerta del settore.

In particolare l'Osservatorio:

fornirà il supporto informativo sull'evoluzione del settore termoelettromeccanico e dell'impiantistica ambientale ad esso collegata in rapporto agli indirizzi e all'attuazione della politica energetica nazionale;

formulerà osservazioni e proposte per l'evoluzione dell'assetto dell'industria nel settore, anche alla luce delle normative comunitarie ed in vista del mercato unico europeo del '93, per quanto riguarda sia il mercato interno che quello estero;

valuterà le possibilità di razionalizzazione del sistema dell'offerta industriale di componenti e sistemi attraverso il coordinamento della domanda, tenendo particolare conto della posizione prevalente dell'Enel e delle aziende municipalizzate del mercato;

effettuerà il monitoraggio del settore delle cogenerazione e di quello delle piccole unità modulari termoelettriche ad elevato rendimento in relazione alle potenzialità del mercato nazionale e di quello mondiale.

Sulla base dei rapporti che verranno emessi dall'Osservatorio e delle proposte che deriveranno dal contributo di tutti i soggetti del settore in esso rappresentati (industrie, Enel, eccetera) sarà possibile predisporre e concertare tutte le opportune azioni governative.

Per quanto concerne più specificamente la situazione occupazionale si ricorda che il Ministero dell'industria, in sede di risposta ad interpellanze di analogo contenuto presso questa stessa sede (Aula Senato), ha già ampiamente riferito sulle implicazioni negative che la crisi del Golfo Persico ha prodotto sul portafoglio ordini Ansaldo e sulle commesse per oltre 1.500 miliardi acquisiti con l'Iraq principalmente

per la realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica di tipo convenzionale.

Infatti, come segnalato nelle suddette risposte, l'impatto occupazionale della crisi del Golfo Persico sull'Ansaldo si colloca in un contesto aziendale già segnato da una grave crisi del mercato della produzione dell'energia e seguito dall'annullamento della costruzione di impianti nucleari in Italia, che ha avuto come conseguenza la cancellazione di quattromila miliardi di portafoglio ordini e l'azzeramento dell'attività di quasi 2.000 addetti direttamente coinvolti.

D'altra parte il gruppo Ansaldo ha sinora reagito a questa situazione avviando iniziative di diversificazione e di rafforzamento degli altri settori già di sua competenza, quali industria e trasporti. L'Ansaldo, pertanto, si è mossa sulla linea di una riprogrammazione delle attività produttive, cercando di anticipare la lavorazione di alcune commesse programmate per il 1991, in modo da accelerare al massimo il rientro dei lavoratori cassa integrati. Appare significativo che al 15 febbraio 1991 le persone in cassa integrazione erano 283 rispetto alle iniziali circa 700 unità, ottenendo il risultato di 403 rientri.

Tale risultato, pur se soddisfacente, è ora condizionato dalla possibilità di poter sostituire le commesse anticipate con nuove commesse.

*Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali*
ANDREOTTI

(5 giugno 1991)

---

LONGO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dal 28 febbraio 1990 è detenuto presso la casa di reclusione di Padova Roberto Berion, condannato definitivamente a 4 anni, un mese e 20 giorni di pena;

che dal 1986 (mentre era in attesa di passaggio in giudicato della sentenza) il Berion è totalmente cieco, a causa di lesione provocatagli dall'ex convivente, nei cui confronti il Berion aveva commesso i reati di violenza e sfruttamento della prostituzione;

che lo stato detentivo del Berion si è rilevato del tutto incompatibile con la salvaguardia del suo diritto alla vita, avendogli provocato una grave sindrome depressiva e avendo egli avviato uno sciopero della fame che l'ha gravemente debilitato;

che il Berion presentava istanza al tribunale di sorveglianza del distretto di corte d'appello di Venezia per ottenere i benefici dell'articolo 147 del codice penale (differimento della pena) e che su incarico dello stesso tribunale di sorveglianza il perito d'ufficio, professor Tantalo, relazionava che era accertata e indiscutibile «l'incompatibilità del Berion con il regime carcerario in qualsiasi caso» e che era «indispensabile ed urgente collocare il Berion in un istituto per minorati fisici del Ministero di grazia e giustizia qualora esistente»;

che, nonostante la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia abbia precisato già nell'aprile 1990 che «negli istituti penitenziari italiani non esiste reparto per detenuti disabili» in relazione alla situazione fisica del Berion, il

tribunale di sorveglianza il 21 settembre 1990 respingeva l'istanza di sospensione della pena,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per dare una soluzione civile al caso Berion, il cui attuale ricovero presso l'ospedale di Padova, seppur giustificato dalle sue gravi condizioni di salute (dall'epoca della perizia del professor Tantalo ha perso altri 9 chilogrammi e pesa ora 46 chilogrammi; la pressione sanguigna è 45/65) non può essere soluzione definitiva e comunque non risolve le tendenze autodistruttive del Berion derivanti dallo stato di detenzione ed isolamento;

cosa pensi il Ministro del rischio che le strutture penitenziarie si assumano la responsabilità della eventuale soppressione fisica del Berion non come esito fatale, imprevedibile e quindi incidentale, ma come conclusione prevista, conosciuta e in anticipo ipotizzata (si veda la relazione del professor Tantalo);

se, nel caso di eventuale inoltro di domanda di grazia da parte del Berion, motivata dalla grave menomazione fisica del detenuto, dal fatto che essa l'ha già duramente colpito per i reati commessi, e che comunque ha risolto ogni timore di una sua ipotetica pericolosità sociale, il Ministro non riterrebbe di dare parere positivo.

(4-05402)

(16 ottobre 1990)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il detenuto Roberto Berion, affetto da cecità post-traumatica, condannato definitivamente a 4 anni, 1 mese e 2 giorni di detenzione, è stato scarcerato per condono condizionale della pena a seguito di ordine di scarcerazione dell'8 novembre 1990, n. 23/90.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(8 giugno 1991)

---

LOPS, PETRARA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'azienda tessile di abbigliamento Cansiglio 2, operante nella zona industriale di Bari, con 150 lavoratrici dipendenti, ha chiuso i battenti in seguito a fallimento;

che sino ad agosto 1988 le lavoratrici hanno usufruito della cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la richiesta è stata rinnovata a settembre del 1988 e che purtroppo è stata bocciata dal CIPI;

che la richiesta è stata ripresentata nel novembre scorso e che, dopo un incontro con il rappresentante del Governo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il rappresentante del Governo ha preso atto della drammaticità della situazione esistente e del fallimento aziendale;

che le organizzazioni sindacali della provincia di Bari da tempo hanno chiesto la riforma della GEPI e che anche in data odierna nella sala dell'amministrazione provinciale di Bari insieme alle lavoratrici hanno protestato sulla mancata riforma e sul fatto che presso il CIPI sono bloccati 40 decreti di rinnovo della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui ben 12 nel settore tessile;

considerato che in provincia di Bari le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel settore sono circa 15.000, di cui 2.000 disoccupati, e che da tempo molti di loro nell'interno delle varie aziende della provincia, oltre che alla Cansiglio 2 in altre come la Filux, la Midi, il Maglificio Svevo, il King Pull e altre ancora, sono alle prese con i licenziamenti e il mancato rinnovo della cassa integrazione guadagni e la indennità di disoccupazione speciale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda promuovere il provvedimento di riforma della GEPI, attualmente bloccato, e se non intenda sbloccare la situazione dei decreti per la cassa integrazione guadagni straordinaria e disoccupazione speciale che sono giacenti presso il CIPI, tra i quali quello della Cansiglio 2.

(4-05631)

(29 novembre 1990)

RISPOSTA. – Il CIPI nella seduta del 26 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675 del 1977, ha accertato non ricorrere la situazione di ristrutturazione della Cansiglio Due spa con sede e stabilimento in Bari.

Il Comitato interministeriale ha infatti constatato che, malgrado il pluriennale ricorso ad un intervento pubblico di sostegno di carattere straordinario e malgrado l'intervento di nuovi azionisti che hanno acquisito il controllo della società, l'azienda non ha raggiunto la condizione di equilibrio gestionale che consenta il pieno impiego di tutta la manodopera.

Presso l'unità di Bari, inoltre, non risulta posta in essere alcuna operazione di riorganizzazione tale da giustificare la sospensione dei dipendenti.

In seguito alla delibera negativa del CIPI la società ha presentato istanza di riesame, che il Ministero non ha ritenuto di poter accogliere in base alle risultanze emerse.

È, peraltro, in corso di trasmissione al CIPI, a cura dell'amministrazione, la proposta di concessione di integrazione salariale straordinaria per fallimento ai sensi della legge n. 301 del 1979.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

MACIS, PINNA, FIORI. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che a metà febbraio 1990 vennero diffuse notizie rassicuranti sulla possibilità di prenotazione dei viaggi estivi da e per la Sardegna con le navi della Tirrenia;

che, in particolare, si comunicò che erano stati riservati 45.100 posti per gli emigrati, mentre in realtà al 1° marzo 1990 non era più disponibile, per gli emigrati, nessun posto letto;

che il sistema di prenotazione della Tirrenia – atteso il carattere di servizio pubblico senza alternative concretamente praticabili – è da tempo al centro di critiche, di proteste e financo di denunce all'autorità giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale sia la quota di prenotazioni riservata agli emigrati per la stagione estiva 1990 e in che modo venga garantita;

2) se non sia possibile chiedere alla società Tirrenia l'adozione di un sistema di prenotazioni basato sulla certezza e nella trasparenza per gli utenti.

(4-04625)

(22 marzo 1990)

RISPOSTA. – Per il periodo estivo dell'anno 1990 (1° giugno - 30 settembre) la quota dei posti inizialmente assegnata agli emigrati sardi era stata fissata complessivamente in 45.100; la metà di tale quota era riservata ai fine settimana, come richiesto dalla Lega degli emigrati sardi, con 50 posti letto per ciascuna partenza.

La società Tirrenia aveva inviato nel febbraio scorso, alla predetta Lega, appositi tabulati con la ripartizione dei posti per ciascun tipo di sistemazione e, tenuto conto della posticipata chiusura per ferie della FIAT, erano stati assegnati ulteriori 450 posti elevando quindi il numero della quota inizialmente a disposizione degli emigrati a 45.550.

A tale riguardo risulta che nel 1989 dei 45.036 posti assegnati ne furono utilizzati solo 22.200.

Per quanto attiene alle modalità di prenotazione occorre rilevare che il sistema SIGMA, recentemente realizzato, permette alle agenzie di viaggio con biglietteria Tirrenia e abilitate al sistema (circa 750) di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti.

Va peraltro sottolineato che l'emissione dei biglietti a favore degli emigrati sardi avviene attraverso le biglietterie della Tirrenia oppure attraverso una agenzia di viaggio che opera sotto il controllo della Lega e che raccoglie le richieste dei relativi circoli.

Si precisa, infine, che i posti attribuiti agli emigrati e non convertiti in biglietti di passaggio, tre settimane prima di ciascuna partenza, tornano automaticamente nella disponibilità generale.

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

(31 maggio 1991)

MANCIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Considerata l'assurdità del gigantesco ingorgo stradale che ha bloccato il traffico su tutte le principali arterie delle Marche, l'interrogante chiede di sapere:

1) i motivi per i quali non è stato messo tempestivamente in atto un efficace intervento dei servizi addetti al traffico per fronteggiare la drammatica situazione che si è determinata;

2) quali misure siano state prese da parte dei competenti organi ministeriali per eventuali interventi di emergenza atti a prevenire e scongiurare il ripetersi dei fenomeni verificatisi.

(4-05895)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si comunica che a seguito dell'eccezionale, continua precipitazione nevosa verificatasi il giorno 6 febbraio 1991 e che ha interessato tutta la regione Marche, con particolare violenza la fascia costiera, il traffico sulla strada statale n. 16 e sulla A/14 è stato in un primo momento assicurato, sia pure con inevitabili rallentamenti e disagi per la circolazione, con i mezzi spazzaneve a disposizione che hanno dovuto operare con difficoltà anche per i continui ostacoli costituiti dagli automezzi fermi perchè privi di catene.

La situazione successivamente è precipitata allorquando, in tempi diversi ed in tratti successivi, è rimasta bloccata la A/14 ed il traffico, costituito soprattutto da mezzi pesanti, si è riversato sulla statale n. 16.

Tale abnorme ed improvvisa massa di automezzi che si è riversata su una statale assolutamente inadeguata ha comportato il totale collasso della circolazione in particolare negli stessi attraversamenti delle traverse interne degli abitati di Pesaro e Fano in quanto detti automezzi, anche pesanti e generalmente sprovvisti di catene, si sono bloccati anche di traverso sulla strada occupandone letteralmente la carreggiata ed ostacolando il passaggio dei mezzi sgombraneve.

A seguito di ciò la Protezione civile ed i mezzi dell'autostrada hanno provveduto all'evacuazione degli automezzi rimasti bloccati sulla A/14 che sono stati, a loro volta, indirizzati sull'attigua viabilità statale fino al ripristino della transitabilità della A/14, a seguito della quale si è andata lentamente normalizzando anche la circolazione sulla strada statale n. 16.

Il personale d'esercizio e relativi mezzi dell'Azienda nazionale autonoma delle strade hanno operato senza sosta per oltre 48 ore con ricorso anche a mezzi privati attrezzati con lama.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

(10 maggio 1991)

---

MARGHERI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere:

se corrispondano al vero le notizie recentemente diffuse («Il Corriere della Sera» del 14 febbraio 1990) sulla grave condizione

dell'ENI-Data, società di informatica controllata dalla Terfin del gruppo ENI;

quali siano le cause dello scarto tra le dichiarazioni di principio (la necessità di garantire all'ENI una presenza nel mercato trasversale nell'informatica, che ha grande rilievo per tutti i settori produttivi, costituisce una leva essenziale dell'innovazione in tutte le attività del gruppo e rappresenta di per sè un affare molto redditizio), dichiarazioni che, peraltro, anche il Governo ha avallato a suo tempo, e la realtà aziendale di oggi, che registrerebbe, secondo il giornale citato, 50 miliardi di perdite e una pesante condizione di paralisi produttiva;

a chi debbano attribuirsi le responsabilità di questa crisi che presenta alcune inspiegabili anomalie.

(4-06366)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite notizie dall'ENI, si precisa quanto segue.

Il deterioramento del quadro operativo ENI-Data è stato provocato da una notevole flessione del volume d'affari, in presenza di un forte incremento dei costi di gestione.

Per interrompere questa tendenza che ha raggiunto livelli di gravità nel 1989, l'ENI ha richiesto al nuovo vertice aziendale di ENI-Data di predisporre in tempi brevi un piano operativo finalizzato essenzialmente al riequilibrio del conto economico della società.

Nell'ottobre 1989 l'ENI-Data ha presentato un piano di risanamento (approvato dalla giunta ENI e comunicato al Ministero delle partecipazioni statali) che individuava una serie di azioni di razionalizzazione e di riorientamento delle attività aziendali volte ad un drastico contenimento dei costi, ad un più efficace controllo della gestione ed al riassetto della struttura organizzativa. A seguito di tali azioni è prevista una graduale riduzione delle perdite ed un ritorno alla redditività per il 1992.

ENI-Data intende, in particolare, recuperare una più incisiva presenza all'interno del gruppo con le seguenti fondamentali tipologie:

*a*) progettazione, realizzazione, esercizio di sistemi informativi *corporate*;

*b*) progettazione, sviluppo, gestione di sistemi applicativi *software* e di prestazioni di servizi tipici di una «*software house*»;

*c*) gestione dei centri elaborazione dati al servizio delle società operative dotate solo parzialmente o non dotate del tutto di proprie strutture di elaborazione.

Al fine di confrontarsi con la concorrenza per misurare anche la propria competitività ed efficienza, ENI-Data continuerà a ricercare nuovi spazi di mercato all'esterno del gruppo indirizzati verso settori applicativi con maggiori sinergie con le attività svolte per il gruppo; le aree di mercato ritenute più confacenti sono la pubblica amministrazione, l'università, l'ambiente ed il territorio.

Gli investimenti previsti per il quadriennio 1991-94 ammonteranno a circa 22 miliardi di lire e saranno indirizzati essenzialmente all'aggiornamento tecnologico dei centri di elaborazione dati.

L'ENI, infine, attiverà tutte le azioni necessarie a controllare e a supportare gli sviluppi e l'attuazione del piano stesso che, attraverso una opportuna fase di risanamento economico-gestionale, conduca a un rilancio dell'azienda.

*Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali*
ANDREOTTI

(31 maggio 1991)

---

MERAVIGLIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la società Compagnia progettazione montaggi di Civitavecchia ricopre un ruolo di primaria importanza nella città, essendo la terza forza economica per quel che riguarda l'assorbimento della forza lavoro locale;

che, con subitanea ed inattesa decisione, l'assemblea straordinaria della società, tenutasi il 15 marzo 1991, ha deliberato lo scioglimento della società e la sua conseguente liquidazione;

che in data 27 marzo 1991 sarà nominato il liquidatore per gli adempimenti previsti;

che l'avvenire di oltre cento famiglie, una grossa realtà nel mondo economico di Civitavecchia, rischierebbe di venir irrimediabilmente messo in pericolo qualora si arrivasse al licenziamento dei dipendenti della Società Compagnia progettazione montaggi,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:

*a*) se non sia il caso di accertare i motivi per cui una società che ha sempre svolto un ruolo attivo e di primaria importanza nel panorama economico di Civitavecchia decida dall'oggi al domani di entrare in liquidazione, mettendo a rischio tanti posti di lavoro e senza lasciare scelte di alcun tipo ai propri dipendenti;

*b*) se non si ritenga opportuno, nel corso dell'accertamento delle reali cause di una simile decisione, disporre, a favore dei dipendenti, gli interventi previsti dalla legge: cassa integrazione guadagni, eccetera;

*c*) se non sia il caso di invitare, in ambito ministeriale, la rappresentanza societaria ad un incontro con le forze del lavoro e del sindacato, nella ricerca di una soluzione che il futuro economico di Civitavecchia dovrebbe poter consentire.

Richiede infine l'interrogante la massima urgenza nella risposta e nell'intervento ministeriale visti i brevissimi tempi che la decisione della società lascia ad ogni possibile iniziativa.

(4-06103)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – La Compagnia progettazione e montaggio, appartenente al gruppo Fintec di Milano e con sede in Civitavecchia, svolge attività a livello industriale di progettazione ed installazione di impianti e reti elettriche.

Nel corso degli ultimi anni progressive perdite di utili di esercizio hanno determinato una precaria situazione finanziaria dell'azienda.

Ulteriore fattore aggravante si è rilevata la partecipazione della società ad un appalto bandito dall'Enel ed acquisito dalla CPM con un'offerta «sotto costo». Da ciò la richiesta iniziale di licenziamento per 47 unità, trasformata in richiesta di liquidazione della società a seguito della delibera del consiglio di amministrazione e conseguente nomina del liquidatore nella persona del dottor Franco Palombelli.

Da notizie assunte dall'ufficio del lavoro di Roma risulta che parte dei lavoratori interessati hanno posto fine al rapporto di lavoro sia attraverso dimissioni volontarie sia attraverso processi di mobilità interaziendale.

A tutt'oggi risultano in organico circa 45 unità che sono impiegate per garantire l'esecuzione di alcune commesse dell'Enel: utilizzazione assicurata perlomeno fino a tutto il mese di luglio 1991.

La situazione occupazionale dell'azienda in questione, secondo quanto comunicato dall'organo periferico del Ministero, attualmente costituisce oggetto di incontri a livello regionale che vedono anche la partecipazione di rappresentanti sindacali, dell'Enel e del comune di Civitavecchia.

Si fa presente infine che nessuna richiesta di cassa integrazione guadagni risulta inoltrata agli organi competenti da parte della direzione della CPM.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

MOLTISANTI. – *Ai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'estate si avvicina a grandi passi e con essa il rischio che il nostro mare venga ulteriormente inquinato dai travasi pirateschi di petroliere in transito e dall'attività delle piattaforme petrolifere che operano al largo delle coste tra Siracusa, Pozzallo, Ragusa e Gela;

che l'inquinamento del mare e delle spiagge ha assunto un grado di intollerabilità tale da non consentire la balneazione e da scoraggiare il flusso turistico, essendo visibili imponenti chiazze di catrame che invadono larghi tratti di mare e si depositano sulla costa;

che appare necessario organizzare un efficace e concreto controllo, onde impedire alle petroliere di effettuare il lavaggio delle taniche a distanza insufficiente dalla costa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versa il litorale delle province di Siracusa e di Ragusa, per le cause esposte in premessa;

quali provvedimenti intendano adottare per scongiurare il pericolo di una penalizzante fuga dei turisti da tutta la zona interessata.

(4-01419)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si fa preliminarmente presente che il piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti definisce la zona della provincia di Ragusa – da capo Passero alla foce del fiume Derillo – come zona ad alta pericolosità data l'elevata densità di traffico e per la presenza di una piattaforma a mare per l'estrazione di prodotti petroliferi. Il timore di inquinamenti da idrocarburi in quel tratto di mare è pertanto particolarmente avvertito e tuttavia il fenomeno non ha mai assunto particolare rilevanza.

Infatti i casi di inquinamento segnalati negli ultimi anni, tutti di scarsa rilevanza, non risulta abbiano provocato disagi o interruzioni della balneazione o dell'attività turistica in genere.

Per quanto riguarda la piattaforma per la produzione di petrolio greggio, con relativa unità di stoccaggio di proprietà della società SELM Petroleum srl, si fa presente che trattasi di una struttura rispondente alla normativa antinquinamento dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente appunto le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, e dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, recante norme di esecuzione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Inoltre, a cura della competente capitaneria di porto di Siracusa, in esecuzione al decreto ministeriale del 3 maggio 1984, recante norme sugli allibi è imposta durante l'esecuzione di dette operazioni la presenza continua di una nave appoggio con compiti esclusivi di prevenzione e intervento antinquinamento ed attrezzata con un sistema di recupero meccanico, 250 metri di panne galleggianti e 20 fusti di prodotto chimico disinquinante, proprio al fine di garantire la sicurezza di dette operazioni.

Il rischio maggiore di inquinamento rimane pertanto quello del lavaggio delle stive effettuato dalle navi in transito, al largo della costa.

Si fa presente che per prevenire e limitare l'inquinamento derivante dal lavaggio delle cisterne delle petroliere e delle acque di sentina delle navi sono state adottate, nel corso degli anni, particolari tecniche costruttive (separatori di acque oleose, filtri, rilevatori, eccetera) e procedure operative in attuazione di specifiche convenzioni internazionali.

Al riguardo occorre ricordare che l'articolo 16 della legge n. 979 del 1982, «Disposizioni per la difesa del mare», nel far divieto di scaricare miscele oleose a tutte le navi italiane ed estere entro le acque territoriali italiane (12 miglia) ed a tutte le navi italiane anche al di fuori delle acque territoriali, annulla di fatto anche la tolleranza accettata

dalla normativa internazionale (Marpol 73/78), fissando i ricordati criteri di maggior rigore per la tutela dell'ambiente marino.

Per tenere sotto controllo il tratto di costa in questione è stato istituito presso il centro operativo di Catania il II nucleo aereo delle capitanerie di porto. Detto nucleo opera con mezzi aerei dotati di sofisticate apparecchiature che consentono l'avvistamento e la localizzazione delle macchie e permettono anche l'identificazione delle unità eventualmente responsabili di tali sversamenti.

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

(31 maggio 1991)

---

ONORATO, PINNA. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Richiamata la precedente interrogazione 4-02150 del 28 settembre 1988, rivolta dagli scriventi ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, che di seguito si trascrive:

«Per conoscere:

per quale ragione non sia ancora attivata la stazione marittima del porto di Olbia, che doveva essere consegnata nel maggio 1987, dal momento che i lavori edilizi sono comunque terminati nella primavera del 1988 e manca solo, a quanto sembra, l'allaccio dell'Enel. Si ritiene inutile sottolineare l'urgenza della nuova stazione marittima e l'assoluta inidoneità di quella esistente, che costringe a disagi, bivacchi e difficoltà di ogni genere gli utenti di un porto che vede ormai - limitatamente alla compagnia di navigazione Tirrenia - punte di traffico di dieci navi al giorno, tredicimila passeggeri e quattromila autovetture (oltre ai mezzi pesanti);

essendo, in questa situazione, intollerabile ogni ulteriore ritardo, quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare»;

rilevato che a tutt'oggi l'interrogazione è rimasta senza risposta e che - quel che è peggio - la stazione marittima di Olbia non è ancora attivata nonostante dai primi di giugno 1990 sia stata consegnata dal Ministro dei lavori pubblici a quello della marina mercantile con una solenne cerimonia,

gli interroganti chiedono di sapere:

*a*) quali invincibili ritardi burocratici oppure quali oscuri e inconfessabili interessi abbiano impedito e impediscano la pronta attivazione di una stazione marittima come quella di Olbia che è da tempo assolutamente indispensabile per un ordinato, civile e igienico svolgimento del traffico passeggeri sul porto;

*b*) se non si ritenga di andare a verificare lo stato degli attuali servizi igienici del porto, che dovrebbero essere appunto sostituiti da quelli della nuova stazione marittima, stato non solo indecoroso per qualsiasi paese civile, ma addirittura tale da rendere impraticabili i servizi e da dover essere segnalato alla USL competente come fonte di infezioni e di pericolo sanitario.

(4-05355)

(3 ottobre 1990)

RISPOSTA. - La realizzazione della nuova stazione marittima del porto di Olbia è stata prevista ed in parte finanziata nell'ambito del «Piano triennale 1979-1981» (articolo 34 della legge n. 843 del 1978). L'opera è stata ultimata e consegnata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime alla locale autorità marittima il 7 maggio 1990.

Il porto di Olbia può ora disporre di una struttura con caratteristiche tecniche in linea con le esigenze connesse ad un traffico passeggeri di circa 1.800.000 unità l'anno.

I lunghi tempi di realizzazione sono riconducibili al fatto che nel momento in cui venne deciso di inserire l'opera nel Piano triennale succitato non era stata ancora ultimata la fase di progettazione.

Per quanto riguarda la gestione della nuova struttura portuale, ancora prima della consegna dell'opera all'autorità marittima, in un primo momento sono state presentate alla capitaneria di porto competente diverse istanze di concessione relative all'intera stazione marittima o a singoli locali di essa.

Il sindaco del comune di Olbia, quale legale rappresentante della costituenda società «Sinergest Olbia spa», ha poi richiesto l'affidamento in concessione del complesso dei manufatti costituenti il nuovo terminale marittimo.

Tale società è costituita, oltre che dal comune di Olbia, dalla quasi totalità dei soggetti che avevano presentato le istanze di concessione del terminale, ad eccezione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia.

Tale consorzio si è infatti costituito in autonoma società e ha parimenti avanzato istanza per l'affidamento delle opere di cui trattasi.

Presso la competente capitaneria di porto sarà svolta l'istruttoria relativa alle due istanze al fine della comparazione necessaria per l'affidamento della concessione.

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

(31 maggio 1991)

---

PERUGINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che avviene, ormai spesso, che presso il Ministero della difesa le persone che rispondono al telefono non sono, sempre, in grado di dare risposte adeguate ed esaurienti, si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere la composizione numerica e qualitativa del personale addetto alle segreterie delle diverse Direzioni generali, specificando, per ogni persona addetta, la data di assunzione, la qualifica e l'incarico che svolge.

(4-06037)

(7 marzo 1991)

RISPOSTA. - Le Direzioni generali dell'amministrazione Difesa non dispongono di una segreteria con funzioni di ufficio informazioni.

La configurazione ordinativa delle Direzioni generali prevede la costituzione dell'ufficio del direttore generale tra i cui compiti non rientrano quelli cui si riferisce l'onorevole interrogante: in particolare,

detti uffici assolvono funzioni di supporto all'attività del direttore stesso e, in qualche caso, anche funzione di coordinamento di alcune delle attività comuni a più uffici della stessa Direzione generale.

Pertanto, per la particolare natura delle attività delle Direzioni generali, è opportuno che la formulazione di eventuali quesiti avvenga secondo le forme di rito in modo da consentire l'esatta individuazione dell'ufficio competente a fornire una risposta puntuale.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

PERUGINI, FABRIS, LAURIA, GRASSI BERTAZZI, COVIELLO, SALERNO. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere:

lo stato effettivo di attuazione del Piano telematico Calabria, approvato dal CIPE sin dal 1986;

quale sia lo stato organizzativo, le sedi aperte, l'organico e le persone assunte con a fianco le date e le mansioni.

Inoltre, nel settore dell'informatica in Calabria, si chiede di conoscere, per iscritto, i seguenti elementi, che riguardano le singole aziende CRAI - Intersiel - CUD:

*a*) numero degli addetti con a fianco le date di assunzione;

*b*) onere finanziario per anno, dalla data d'inizio dell'attività;

*c*) entrate ordinarie e straordinarie;

*d*) fondi di dotazione e capitali sottoscritti e versati;

*e*) commesse ricevute, nel tempo, da aziende pubbliche e private;

*f*) quale ruolo svolge, nelle suddette aziende, la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e quale è il suo apporto finanziario.

(4-06006)

(27 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, in base alle notizie fornite dall'IRI, dall'ENI e dall'EFIM si espone quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare, in riferimento alle aziende del gruppo IRI operanti nel settore informatico in Calabria, che il gruppo Finsiel non esprime alcuna presenza nel CUD, mentre la partecipazione di Intersiel nel CRAI si limita ad una semplice presenza in qualità di socio del Consorzio, senza alcun vincolo organico gestionale. Esiste, invece, uno stretto rapporto tra il CRAI e l'Università di Cosenza, in virtù anche del ruolo svolto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica come Ministero vigilante sulle attività proprie del Consorzio.

Per quanto concerne in particolare lo stato di attuazione del piano telematico in Calabria, è stato costituito, in data 10 febbraio 1987, il Consorzio Telcal, avente lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività necessarie per la realizzazione del «Progetto Calabria

telematica», previsto ai sensi della legge n. 64 del 1986 dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986.

Il Consorzio e la regione Calabria, in data 23 marzo 1990, hanno stipulato alla presenza del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il protocollo d'intesa che, oltre a definire i rispettivi ruoli, sancisce fondamentalmente una stretta collaborazione tra regione e Consorzio nell'attuazione del Piano telematico, da realizzarsi attraverso la partecipazione della regione al Consorzio stesso.

Il Consorzio è costituito attualmente da SIP (40 per cento), da Intersiel (40 per cento) e da Italtekna (20 per cento).

Il consiglio è composto da:

ingegner Riccardo Tucci – presidente;
ingegner Giorgio Poggi – direttore;
ingegner Girolamo Di Genova – consigliere;
ingegner Paolo Emilio Manacorda – consigliere;
ingegner Riccardo Le Pera – consigliere;
avvocato Paolo De Marco – consigliere.

Il collegio sindacale è composto da:

ragionier Luigi Cordeschi – presidente;
dottor Luciano Barbano – sindaco;
dottor Enrico Florio – sindaco;
segretario del consiglio: avvocato Franco Panzolini.

Lo schema dell'attuale compagine consortile, a seguito dell'ingresso in Telcal della regione, sarà modificato come segue:

regione Calabria (40 per cento);
SIP (24 per cento);
Intersiel (24 per cento);
Italtekna (12 per cento).

Il consiglio sarà composto da 11 consiglieri.

Il Consorzio esplica la propria attività nel rispetto dell'atto di concessione stipulato il 7 marzo 1990 con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno avente per oggetto l'attuazione del Piano Calabria telematica. In particolare l'inizio dei lavori si è avuto in data 1° agosto 1990.

Alla data il Consorzio, secondo quanto previsto dall'atto di concessione, ha effettuato la formazione dei primi 93 giovani laureati calabresi da impiegare nella fase realizzativa del Piano telematico Calabria garantendone l'occupazione presso le aziende coinvolte in tale fase.

Ha elaborato i piani operativi relativi ai progetti: CED Sviluppo, Giustizia, comuni e Sanità ed ha in via di ultimazione i piani operativi degli altri progetti.

Come noto, tali piani operativi, prima di iniziare le relative realizzazioni debbono essere approvati dal Dipartimento per il Mezzogiorno.

Il Dipartimento per il Mezzogiorno ha approvato il piano operativo del CED Sviluppo – progetto questo propedeutico agli altri – e, conseguentemente, ne è stata avviata la fase realizzativa.

Il Consorzio Telcal, a norma dell'articolo 4, ultimo comma, dello statuto nel testo approvato dall'assemblea straordinaria delle società

consorziate in data 25 maggio 1990, per la propria struttura operativa non può procedere ad assunzioni dirette di personale dipendente, ma deve avvalersi esclusivamente di personale distaccato dalle società del gruppo IRI.

Attualmente l'organico del Consorzio è così composto:

presidente: ingegner Riccardo Tucci;
direttore: ingegner Giorgio Poggi;
comitato tecnico: 5 unità;
aree di struttura: 20 unità.

Per ciò che riguarda la società Intersiel spa, la situazione del personale al 31 marzo 1991 è la seguente:

anno 1985 numero dipendenti 77 di cui 26 diplomati e 49 laureati;
anno 1986 numero dipendenti 108 di cui 33 diplomati e 70 laureati;
anno 1987 numero dipendenti 123 di cui 42 diplomati e 75 laureati;
anno 1988 numero dipendenti 137 di cui 51 diplomati e 78 laureati;
anno 1989 numero dipendenti 171 di cui 62 diplomati e 101 laureati;
anno 1990 numero dipendenti 201 di cui 74 diplomati e 118 laureati;
anno 1991 numero dipendenti 222 di cui 82 diplomati e 130 laureati.

Si osserva, peraltro, che alla data di inizio delle sue attività l'Intersiel ha sempre chiuso i bilanci in attivo. D'altra parte, il bilancio 1990 evidenzia i ricavi industriali per 31.123 milioni, un risultato lordo di 1.729 milioni ed un risultato netto di 1.348 milioni.

Il capitale sottoscritto e versato è di 2.000 milioni di cui 50 per cento Finsiel spa e 50 per cento Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Relativamente all'attività di maggior rilievo posta in essere dall'azienda, l'Intersiel ha stipulato due importanti contratti, uno nel 1985 e l'altro nel 1988 con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania; quello attualmente vigente è stato stipulato dai commissari della Banca d'Italia ed ha durata novennale; l'azienda ha, inoltre, ottenuto significative commessse dal Ministero per i beni culturali e ambientali sia nell'ambito del Servizio bibliotecario nazionale che per l'automazione del settore Arti (consorzio ABECA), dal Dipartimento per il Mezzogiorno nonchè dal Consorzio Telcal.

Si rileva infine che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, come già specificato, è azionista al 50 per cento della società Intersiel.

Per quanto concerne invece le aziende appartenenti al gruppo ENI operanti nel settore informatico, si comunica che non si hanno notizie di rilievo da fornire in quanto l'ENI-Data, società informatica del gruppo, è uscita dai Consorzi CRAI e CUD in data 1ª gennaio 1990. Del pari nessuna azienda del gruppo EFIM è coinvolta nell'attuazione del Piano telematico Calabria.

Si riservano ulteriori notizie al ricevimento di elementi già richiesti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

*Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali*
ANDREOTTI

(14 maggio 1991)

---

PIERALLI, BOLDRINI, BOFFA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Gli interroganti chiedono di sapere:

*a*) se il Presidente del Consiglio sia al corrente dell'appello e della proposta del «Fronte del Kurdistan iracheno», coalizione composta da: Pasok (Partito socialista kurdo), KDP (Partito democratico kurdo), PUK (Unione patriottica), KPDP (Partito popolare democratico), KSP-I (Partito socialista), ICP (sezione kurda del Partito comunista d'Iraq), rivolto alla comunità internazionale per un accordo di pace nell'ambito d'una possibile futura conferenza internazionale di pace in Medio Oriente che affronti anche il problema nazionale del popolo kurdo in particolare attraverso i punti che riportiamo testualmente:

«1) riconoscimento tramite la comunità internazionale della necessità di includere la questione kurda in ogni discussione riguardante il futuro politico del Medio Oriente. Qualsiasi discussione che prenderà un indirizzo errato o ingiusto nei confronti dei Kurdi produrrà solo instabilità e insicurezza nella regione. In visione degli interessi della comunità internazionale per una sicurezza e stabilità durature nella regione, noi confidiamo in tutti i Governi di giocare un ruolo principale affidando alla comunità internazionale la soluzione del problema kurdo;

2) visto le condizioni inaccettabili che i Kurdi sono costretti a vivere da quando è stato creato lo Stato iracheno e in particolare da quando il potere dell'attuale regime iracheno è in ascesa, è auspicabile che la comunità internazionale vorrà formalmente riconoscere la necessità di offrire ai Kurdi una garanzia internazionale per i loro diritti e la loro sicurezza futura. Questa garanzia servirà per far sottostare l'Iraq sotto la dichiarazione del 1922 che fu stabilita tra la Gran Bretagna e l'autorità irachena di allora;

3) riconoscendo implicitamente che i diritti dei Kurdi possono servire per aprire la strada alla democrazia, la dirigenza (*leadership*) kurda nel suo complesso si impegnerebbe chiaramente per costruire un futuro democratico nella regione. Il movimento kurdo intende svolgere un ruolo moderatore di fronte alle tendenze dittatoriali e fondamentaliste (integraliste) pericolose per le prospettive di democrazia e stabilità nella regione. Il sostegno formale, morale e politico da parte della comunità internazionale è di estrema importanza per il movimento kurdo, affinchè esso possa promuovere una democrazia in alternativa contro le attuali dittature presenti nella regione. Il sostegno internazionale è di estrema importanza per assicurarsi che il movimento kurdo non scivoli nell'estremismo e nell'anarchia e che non diventi una forza antidemocratica nella regione;

4) ci auguriamo che tutti i Governi e tutte le organizzazioni internazionali saranno intenzionati a ricevere una delegazione del Fronte del Kurdistan iracheno che rappresenta tutte le formazioni politiche kurde. È molto importante per il Fronte del Kurdistan iracheno essere presente affinchè possa portare direttamente il messaggio del popolo kurdo alla comunità internazionale. A tutte le persone e i Governi che ora conoscono la tirannia di Saddam Hussein, queste testimonianze ora sono una speranza per il popolo del Kurdistan affinchè la comunità internazionale ora possa unirsi con loro per impedire che questo regime crudele continui a nuocere dentro l'Iraq o all'estero»;

*b*) se il Presidente del Consiglio ritenga, come gli interroganti auspicano vivamente, d'assumere una iniziativa verso l'ONU a sostegno delle succitate richieste;

*c*) se il Presidente del Consiglio ritenga opportuno per il Governo ricevere, com'è auspicato nell'appello sopra ricordato, una delegazione del Fronte del Kurdistan iracheno.

(4-05966)

(20 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Il Governo è ben consapevole della situazione della popolazione curda ed ha in diverse occasioni espresso simpatia e solidarietà per le sofferenze da essa subìte nel corso del conflitto Iran-Iraq e, successivamente, per gli episodi di crudele repressione di cui è stata vittima da parte del regime iracheno. Tale solidarietà ha, tra l'altro, da ultimo trovato concreta manifestazione nella partecipazione dell'Italia alla vasta operazione di soccorso umanitario posta in essere da taluni paesi occidentali a fronte del drammatico esodo della popolazione curda. Le condizioni di vita di tale popolazione e le sue aspirazioni ad una autonomia ed al rispetto e alla preservazione delle sue caratteristiche etnico-culturali rientrano senza dubbio tra i problemi prioritari cui dovrà far fronte l'Iraq del dopo-crisi. I movimenti curdi d'altro canto sono da tempo impegnati a prestare il loro contributo nell'ambito della coalizione delle forze di opposizione al regime iracheno. Contatti con rappresentanti dei movimenti curdi sono avvenuti in passato ed anche di recente: essi hanno permesso di conoscere più a fondo la problematica di tale consistente minoranza, e di mettere a punto programmi di cooperazione culturale ed aiuti umanitari in suo favore. Tali contatti proseguiranno nei prossimi giorni permettendo anche uno scambio di vedute sui futuri assetti della regione. L'approccio italiano alla soluzione dei vari problemi che si pongono nel dopo-crisi, tra i quali figura il problema curdo, è, come noto, un approccio globale che tiene conto del necessario raccordo con il ruolo imprescindibile delle Nazioni Unite, la cui autorità è uscita rafforzata dalla vicenda del Golfo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
LENOCI

(11 giugno 1991)

PIERRI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso:

che a seguito dell'emanazione della legge n. 113 del 1986 il Consorzio cooperative agricole Basilicata a r.l. con sede a Potenza ha presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un progetto con la richiesta del relativo finanziamento per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro anche ai fini della formazione professionale degli stessi lavoratori;

che la richiesta è stata approvata a seguito del parere favorevole espresso dal comitato tecnico di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 ottobre 1988;

che a norma della legge n. 113 del 1986 è stato anche esaminato il progetto formativo con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire da parte dei giovani assunti;

che conseguentemente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato decretato il finanziamento spese per la realizzazione del progetto, come risulta dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori OFPL/III/5156/89 del 4 settembre 1989;

che l'ufficio OFPL del Ministero del lavoro non ha ancora emesso mandato nella misura del 50 per cento della somma stanziata a favore del consorzio «COCAB» il quale ha documentato di aver iniziato il corso il 2 maggio 1989;

che, essendo trascorsi ben otto mesi dall'inizio del rapporto di lavoro con i giovani assunti (in numero di 27 unità) e avendo speso ingenti somme per il corso, pur in presenza del provvedimento sopra menzionato nessuna somma è stata erogata a favore del COCAB;

che pare che la mancata erogazione sia dovuta alla pubblicazione del decreto ministeriale 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che, al secondo comma dell'articolo 8, recita che le gestioni fuori bilancio sono tenute all'adozione di un preventivo di cassa con tutte le indicazioni ivi indicate;

che l'applicazione della predetta legge ha portato ad una situazione di stallo e alla mancanza di onorabilità degli impegni assunti con i decreti sottoscritti dal Ministro del tesoro e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che in ogni caso la legge n. 155 del 1989, essendo stata pubblicata il 2 maggio 1989, oltre la *vacatio legis* non può avere incidenze nel caso in esame,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano trovare le soluzioni amministrative, legislative o di altra natura che possano eliminare la situazione di stallo in cui ci si trova e possano dare tranquillità ai titolari beneficiari dei provvedimenti tesi ad incrementare l'occupazione giovanile.

(4-04348)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si comunica che in data 22 febbraio 1990 è stato emesso a

favore del Consorzio cooperative agricole Basilicata (Cocab) di Potenza ordinativo di pagamento per l'importo di lire 360.000.000, pari al 50 per cento della somma indicata nel decreto ministeriale 25 ottobre 1988, con relativo accreditamento presso la Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza), in conformità a quanto richiesto dal beneficiario medesimo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che la grave situazione dell'emergenza in Calabria, caratterizzata da un diffuso inquinamento di alcune strutture, regionali e sub-regionali, ha evidenziato – specie dopo i recenti arresti per i fatti dell'USL di Locri – l'esigenza di più rigorosi criteri di trasparenza soprattutto nella scelta dei vertici burocratici preposti alla gestione della cosa pubblica, allo stato improntati a logiche clientelari ed a favoritismo di parte, alla base del dilagare del malcostume e della corruzione, per gli inevitabili rapporti di soggezione dei prescelti ai centri di potere che dispongono delle nomine, per come insegna l'emblematica situazione della CARICAL;

che in tale contesto viene ad inquadrarsi il modo di procedere, nella delicata materia, dell'ente di sviluppo (ESAC), in seno al quale, anche per l'assenza di seri controlli preventivi, le nomine ai vertici dei settori più importanti avvengono non in base a titoli di merito dei vari aspiranti o a seguito di regolari procedure selettive, ma con criteri di preferenza rispetto all'appartenenza degli interessati a ben individuati settori politici e, quindi, con l'instaurazione di un rapporto di totale subordinazione agli interessi dei gruppi che detengono il potere e ciò mediante l'espediente di trasferire i privilegiati, non appena si profila la vacanza del posto, in settori chiave dell'ente per poi consentire il consolidamento delle posizioni così raggiunte, sotto forma di reggenza in via permanente, con violazione dei princìpi di legalità posti dall'ordinamento giuridico e dalla legge penale;

che è potuto in tal modo verificarsi – mercè l'espediente dei trasferimenti pilotati in vista del collocamento a riposo del titolare di un servizio – che alla copertura dei posti di maggiore responsabilità e dei settori nevralgici dell'ente si è provveduto non a mezzo della valutazione dei titoli di merito o, magari, con l'utilizzazione delle graduatorie del secondo livello dirigenziale, adottate con delibera n. 688/85, bensì utilizzando, per fini di clientelismo politico, funzionari di livello inferiore a quello richiesto per la titolarità di un servizio, a volte senza il necessario titolo di studio, e dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano la materia e dagli accordi contrattuali per il settore regionale del 29 aprile 1983 e del 12 febbraio 1987, prevedenti il

possesso del diploma di laurea per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, richiesto per l'affidamento di un servizio dell'ESAC;

che in tal modo decine e decine di funzionari e di dirigenti, in regola con i requisiti di legge e posti in posizione di vantaggio, rispetto ai prescelti, in base alle graduatorie di cui all'atto n. 688/85, si sono visti ingiustamente scavalcati, nella attribuzione dei posti disponibili, da dipendenti collocati agli ultimi posti delle ricordate procedure concorsuali, a volte anche in mancanza del titolo di studio prescritto, con chiara ipotesi di abuso ricadente nella legge penale, sotto il profilo dell'interesse privato in atti di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno e quello delle finanze non ritengano opportuno, per riportare finalmente l'ESAC nell'alveo della legalità anche nella delicata materia dell'amministrazione del personale, disporre, tramite l'Alto commissario antimafia e la Guardia di finanza, una rigorosa inchiesta rivolta ad accertare, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria:

1) con quali criteri o procedure selettive si procede nell'ESAC alla utilizzazione del personale per coprire i posti di maggiore responsabilità o i settori maggiormente delicati;

2) come può essere spiegato il fatto, contrario ai princìpi che regolano la materia del pubblico impiego ed avente rilievo penale sotto il profilo dell'interesse privato e dell'abuso di potere, che molti dei 15 posti di direttore di servizio, previsti in organi dall'allegato B della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, risultino attualmente affidati, sotto forma di reggenza, a funzionari non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della qualifica del secondo livello dirigenziale, per mancanza del titolo di laurea, ancorchè i medesimi privilegiati risultino posti nelle ultime posizioni delle graduatorie disposte dal medesimo ente con delibera n. 688 del 26 luglio 1985, con indebito danno per quelle decine e decine di funzionari che, malgrado il possesso dei requisiti di legge ed una più vantaggiosa collocazione nelle graduatorie dell'ente, rimangono senza l'affidamento di responsabilità di strutture operative, in un disegno, ad avviso dell'interrogante, illecito, chiaramente finalizzato a sistemare, nei punti nevralgici dell'amministrazione, persone fidate dell'area di potere che da un trentennio gestisce, e purtroppo malamente, le ingenti risorse affidate all'ESAC per il potenziamento dell'agricoltura in Calabria;

se siano al corrente delle iniziative della regione Calabria per far cessare uno stato di cose punito dalla legge penale, così da assicurare, anche attraverso la utilizzazione delle capacità umane attraverso criteri sganciati dalla logica clientelare, il funzionamento di una pubblica struttura con trasparenza e legalità.

(4-00106)

(30 luglio 1987)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Per sapere:

se sono a conoscenza delle iniziative assunte dalla Procura generale della Corte dei conti e dalla competente autorità giudiziaria per far luce su quanto denunciato, nel febbraio '86 con circostanziato e dettagliato esposto a firma del signor Pasquino Leto circa assunte irregolarità in materia di adeguamenti di carriera del personale dell'ente di sviluppo agricolo calabrese (ESAC);

se sono a conoscenza, in particolare, delle iniziative adottate dalle competenti autorità per bloccare la ventilata nuova operazione di malcostume nella definizione dei casi sperequati e se è stato provveduto al sequestro dei verbali redatti dall'apposita commissione lavori, presieduta dal dottor Lo Presti, onde verificare se quanto asserito nell'esposto, circa ulteriori illeciti anche di natura penale, risponda effettivamente a verità;

se non ritengano di prospettare alla regione Calabria, tramite il commissario del Governo, l'opportunità di garantire che, nella imminente elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell'ESAC, prevalgano opportunamente criteri di rigido accertamento delle qualità morali dei prescelti, così da assicurare, anche attraverso tale strada, trasparenza nella gestione delle risorse affidate a detto ente ed impedire che personaggi senza scrupoli e con precedenti con la giustizia si servano delle strutture pubbliche per fini clientelari o per interessi poco chiari.

(4-00152)

(31 luglio 1987)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Per sapere:

se siano a conoscenza degli inquietanti termini della lettera inviata dalla CGIL regionale ai presidenti dei gruppi del consiglio regionale della Calabria (pubblicata su «La Gazzetta del Sud» del 29 novembre 1989), con cui viene denunciata, tra l'altro, la «recrudescenza delle pratiche clientelari esterne ed interne e del più vieto paternalismo», nonchè lo stato di «completo abbandono, di collasso dirigenziale, di nullismo amministrativo e tecnico, di pratica affermazione del vuoto operativo che regna» in quello che viene definito dalla stessa CGIL e, in precedenza, dall'ex Alto Commissario antimafia Verga il «chiacchieratissimo» Ente di sviluppo agricolo calabrese;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza delle risultanze degli ormai annosi accertamenti che sta conducendo l'Alto Commissario per la lotta alla criminalità organizzata, in modo da mettere un punto fermo a quella denunciata recrudescenza delle pratiche clientelari in cui indulge l'Ente di sviluppo, per stare alla recente denuncia sindacale, che solleva non pochi interrogativi sui risultati, almeno di remora, degli accertamenti in corso, visto e considerato che tutto procede come prima o peggio di prima;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente dello stato attuale dei procedimenti penali in corso a carico di amministratori e impiegati dell'ESAC, in particolar modo dei procedimenti n. 391/88 PM (pendente in istruzione sommaria da oltre un anno), n. 1775/88 RG-C,

riguardante l'adozione della delibera n. 480 del 1988, e n. 2213/1989 della pretura di Cosenza, a carico del direttore generale dell'ESAC, ingegner Faustino La Verde e se, peraltro, sia a conoscenza delle iniziative della procura generale della corte di appello di Catanzaro in ordine alla quanto mai opportuna priorità da dare alla celebrazione dei processi riguardanti l'Ente di sviluppo, i cui tempi sono stati ritenuti lenti ed inadeguati dall'ex Alto Commissario antimafia Verga nella nota intervista al «Corriere della Sera», nel corso della quale denunciava appunto il fatto gravissimo e preoccupante del blocco di ogni iniziativa giudiziaria quando si tratta dell'ESAC;

se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali conosca le iniziative del Commissario di Governo presso la regione Calabria in ordine al problema delle nomine del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo, configurandosi ormai una situazione di ritardo in atti di ufficio a cui le istituzioni dello Stato non possono restare indifferenti o mostrare inerzia, come sinora avvenuto.

(4-04194)

(5 dicembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se siano a conoscenza delle iniziative assunte dall'Arma dei carabinieri, dalla competente magistratura e dall'Alto Commissario antimafia (che sta indagando da anni sulla gestione dell'ESAC, apparentemente senza concreti risultati, visto il quotidiano ripetersi di episodi di illecito e di clientelismo, interno ed esterno, denunciati sulla stampa da sindacati e da consiglieri regionali) su quanto riportato da «La Gazzetta del Sud» di giovedì 14 dicembre 1989 nel merito dell'interrogazione presentata all'assessore regionale all'agricoltura dai consiglieri regionali Rhodio, Laganà e Accroglianò su certe operazioni clientelari nella copertura di importanti posti di vertice, disposte senza il rispetto dei criteri di imparzialità imposti dall'ordinamento, così da favorire, come al solito, gli iscritti al sindacato CIDA, i cui aderenti continuano a beneficiare di un trattamento svincolato, nell'assegnazione di funzioni superiori e nel riconoscimento dei relativi emolumenti per l'incarico ottenuto, da ogni regola di obiettività giuridica e persino dal rispetto delle graduatorie della dirigenza utilizzate dall'ESAC per la nomina degli ultimi due direttori generali;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente delle iniziative assunte dalla procura generale della corte di appello di Catanzaro in ordine al fatto che, nonostante le numerose denunce sulla questione delle nomine e le interrogazioni parlamentari presentate sullo stesso argomento, l'ESAC continua del tutto indisturbato a procedere con criteri di vieto favoritismo e con violazione della legge penale, senza che la competente autorità abbia mai proceduto ad una sola comunicazione giudiziaria, per non parlare d'altro, nonostante la gravità e recidività di comportamenti che offendono la coscienza sociale, come inutilmente denunciato, e da anni, dagli stessi sindacati CGIL-CISL-UIL

dell'ESAC, che chiedono trasparenza e legalità nella copertura dei posti di vertice del più chiacchierato ente pubblico del nostro paese;

se il Ministro dell'interno, alla luce di quanto denunciato da alcuni consiglieri regionali proprio sul problema delle nomine, non intenda interessare l'Alto Commissario antimafia per seri ed approfonditi accertamenti sui criteri seguiti in seno all'Ente di sviluppo, con particolare riguardo agli incarichi conferiti in seno al servizio di ragioneria o in favore di funzionari sforniti di qualsiasi titolo, allogati precariamente nelle apposite graduatorie della dirigenza e addirittura con residenza distante centinaia di chilometri dal posto di lavoro, in trasgressione di una apposita norma di legge che ne sancisce il divieto, per ragioni di pieno e regolare adempimento degli obblighi di servizio, non conciliabili con l'orario maggiorato d'ufficio dei dirigenti e con la maggiore retribuzione riconosciuta in caso di incarichi superiori;

se il Ministro della difesa sia a conoscenza, tramite l'Arma dei carabinieri, dell'ammontare di indennità straordinarie, per trasferte a chilometraggio, corrisposte dall'ESAC negli ultimi due anni a dirigenti con residenza distante dal posto di lavoro e se tali indennità siano da considerare legali in relazione all'obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio di destinazione (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle iniziative assunte dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in seno all'ESAC per porre termine ad uno sconcio che ha superato da tempo i limiti del consentito e della legalità.

(4-04254)

(20 dicembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se i Ministri interrogati siano al corrente delle iniziative assunte dall'Arma dei Carabinieri, dall'Alto Commissario antimafia e dalla competente magistratura in ordine a quanto reiteratamente denunciato con precedenti interrogazioni parlamentari n. 4-21108 del 24 marzo 1987, n. 4-02572 del 14 dicembre 1988 e n. 4-04254 del 20 dicembre 1989 (rimaste tutte senza risposta) sull'espediente, penalmente illecito, cui fa sistematicamente ricorso l'ESAC di disporre strumentali trasferimenti da un settore all'altro (in particolare dal servizio crediti a quello di ragioneria e viceversa) di dirigenti del sindacato CIDA, in vista del collocamento a riposo dei titolari del posto, per precostituire surrettizie posizioni di vicariato e consentire così l'attribuzione di incarichi retribuiti della seconda qualifica dirigenziale in favore di dipendenti non in possesso dei prescritti requisiti e privi del titolo di laurea, in luogo dell'obbligatorio ricorso a scelte trasparenti operate mediante la predeterminazione di obiettivi criteri di massima per la selezione dei titoli dei vari aspiranti, com'è regola generale di imparzialità nel pubblico impiego, così da consentire ai favoriti di scavalcare indebitamente decine di colleghi con maggiore anzianità di qualifica ed in regola con la prescritta laurea, con ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio, tenuto conto del fatto importante che i presenti provengono

tutti dal sindacato CIDA in precedenza diretto dall'attuale direttore generale dello stesso ente;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente delle azioni di responsabilità per danno erariale promosse dalla procura generale della Corte dei conti in merito alla adozione di numerose delibere (numeri 604, 605, 660, 665 del 1989, eccetera) assunte dall'ESAC in periodo pre-elettorale in una regione come la Calabria in cui si finge di combattere l'inquinamento nelle strutture pubbliche) con le quali è stato disposto il pagamento di ingenti conguagli, a volte dell'ordine di decine di milioni *pro capite*, in favore di alti dirigenti dell'ente di sviluppo, a titolo di arretrati per lo svolgimento di mansioni di fatto e con diritto alla conservazione del trattamento economico della qualifica superiore per tutta la durata della reggenza, mentre i princìpi vigenti nel pubblico impiego e l'articolo 55 della legge regionale n. 14 dell'11 aprile 1988 stabiliscono come il trattamento economico del dipendente debba essere rapportato esclusivamente a quello previsto dall'atto di nomina, a prescindere dal temporaneo svolgimento di funzioni superiori, con diritto ad un compenso ai casi espressamente previsti dalla legge (articolo 55 della legge regionale n. 14 del 1988) e cioè nella ipotesi di incarichi conferiti in via formale e per un periodo comunque non superiore ad un anno, con chiara ipotesi di peculato aggravato per l'entità del danno in ordine al disposto riconoscimento di situazione di mero svolgimento di mansioni di fatto e per la conservazione del trattamento stipendiale superiore per una durata eccedente l'anno;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla magistratura ordinaria e contabile, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Alto Commissario antimafia sui termini della delibera dell'ESAC n. 685 del 26 luglio 1985 con la quale è stato consentito ad alcuni impiegati di accedere alle qualifiche della dirigenza, malgrado il disposto di cui agli articoli 5 e 32 della legge 22 aprile 1985, n. 21, che subordina tassativamente l'accesso a detta categoria dirigenziale al possesso del prescritto titolo di laurea;

se il Presidente del Consiglio dei Ministri sia al corrente dell'elenco dettagliato, più volte inutilmente richiesto (da ultimo, con interrogazione n. 4-02572 del 14 dicembre 1988), delle inchieste contabili disposte dalla procura generale della Corte dei conti a carico di amministratori e funzionari dell'ESAC, inchieste da avviare opportunamente a definizione per mettere un punto fermo ad un andazzo che è reso possibile proprio dai ritardi della giustizia a reprimere l'illecito, penale e contabile.

(4-04482)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. (*) – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e della difesa alle interrogazioni indicate in oggetto che riguardano questioni identiche.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

In merito agli incarichi di direttore di servizio conferiti ai dirigenti di primo livello dell'ESAC, è noto che apposita legge regionale vieta di espletare concorsi, anche interni, per le coperture dei posti disponibili. Per tale motivo nessuna nomina definitiva può essere consentita, ma solo incarichi temporanei, in attesa dell'approvazione del programma di ristrutturazione dei servizi dell'ente, al fine di adeguarne le funzioni a quanto previsto dalla legge regionale della Calabria 14 dicembre 1978, n. 28. L'ente, in vista della nuova organizzazione dei servizi, si è opposto all'affidamento di incarichi a dirigenti di secondo livello, poichè ciò avrebbe comportato la cristallizzazione della struttura attualmente esistente (15 unità dirigenziali di secondo livello) che contrasta con i compiti affidati all'ESAC dalla legge regionale n. 28 del 1978 per i quali si determinerà la riduzione degli attuali servizi ed uffici. I 15 posti di direttore di servizio sono stati regolarmente occupati dai funzionari inclusi nella relativa graduatoria. Successivamente, a seguito di pensionamento o dimissioni i posti resisi liberi sono stati attribuiti ai dirigenti già appartenenti al servizio, con incarico temporaneo.

Il commissario straordinario dell'ESAC ha inoltre precisato che soltanto uno dei 15 posti disponibili è stato affidato ad un dirigente non in possesso del titolo di diploma di laurea, ma con esperienza triennale; tale incarico risale ad oltre 8 anni e non costituisce titolo valutabile per eventuale concorso.

In ordine alle iniziative assunte dalla magistratura ordinaria e contabile sulla presente illegittima utilizzazione della graduatoria di funzionari di secondo livello approvata dall'ESAC con delibera n. 688 del 1985, la procura della Repubblica di Cosenza ha comunicato che la questione è stata oggetto di esposti, trasmessi per competenza alla locale pretura, la quale ha delegato per le indagini ed il rapporto la compagnia dei carabinieri di Cosenza, nonostante fosse già direttamente interessata la giustizia amministrativa. In seguito a quanto riportato dalla «Gazzetta del Sud» del 14 dicembre 1989 sulla denuncia relativa alla gestione del personale dell'ESAC, inviata dalla CGIL regionale ai presidenti dei gruppi del consiglio regionale della Calabria, la procura della Repubblica non ha segnalato alcun reato di sua competenza e non si hanno notizie sugli ulteriori sviluppi delle indagini.

Si comunica, inoltre, che nel genaio 1990 si è concluso l'accesso ispettivo, a suo tempo disposto dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza mafiosa nei confronti dell'ESAC. L'esame degli elementi acquisiti dal gruppo dei funzionari delegati (un dirigente generale della polizia di Stato, un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dell'AIMA ed uno dell'ufficio dell'Alto Commissario) ha consentito di individuare incongruenze ed irregolarità, rilevanti, non solo sul piano della buona amministrazione, ma anche su quello della legittimità relativa alla corretta gestione amministrativa dell'ente.

Ulteriori illegittimità sono state accertate in merito a svantaggiose transazioni finanziarie, di mancato recupero di crediti, alle partecipazioni azionali vietate dalla legge istitutiva dell'ente, nonchè, per quanto attiene alle forniture, al ricorso alla trattativa privata in ipotesi non consentite. La relazione finale dell'ispezione è stata inoltrata il 13

dicembre 1990 alla procura della Repubblica di Cosenza ed alla procura generale della Corte dei conti.

Per ovvi motivi temporali le iniziative assunte dalla magistratura ordinaria e contabile non sono ancora concluse; la Corte dei conti, in particolare, non ha rilasciato l'elenco delle inchieste contabili disposte.

Infine, per completezza della risposta, in riferimento all'interrogazione 4-04194, richiamando quanto rappresentato per l'interrogazione 4-02496, si comunica che il consiglio regionale aveva eletto rispettivamente in data 11 aprile 1989 e 12 dicembre 1989 i 13 membri del consiglio di amministrazione riservati alla regione e il presidente dell'ESAC, determinando la composizione del consiglio di amministrazione, escluso il solo rappresentante del personale il cui nominativo non era pervenuto al consiglio. Tali delibere non sono, tuttavia, divenute esecutive in quanto la commissione di controllo aveva richiesto chiarimenti in relazione al contenuto di alcuni esposti che contestavano il possesso da parte di alcuni designati dei requisiti richiesti per far parte del consiglio di amministrazione dell'ESAC. Il consiglio regionale, successivamente rinnovato nella sua composizione, non ha ancora risposto alle richieste. Il Commissario del Governo in data 4 marzo 1991 ha sollecitato il presidente della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale a provvedere alle nomine in questione al più presto e nel modo più opportuno, tenendo altresì conto dei rilievi formulati a suo tempo dalla commissione di controllo.

Ove la situazione di inadempienza dovesse prolungarsi il Governo non mancherà di intervenire con ogni consentita forma di sollecitazione, nella consapevolezza che negli ambiti propri dell'autonomia costituzionalmente garantita il Governo non dispone di strumenti di azione diretta non specificamente previsti dall'ordinamento.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1991)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che il tribunale di Cosenza con sentenza del 26 giugno 1987 ha condannato l'Ente di sviluppo autonomo della Calabria (ESAC) al pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro corrisposti in ritardo ai propri dipendenti;

che detto grado di giudizio (appello) era stato adito dall'ente, malgrado le raccomandazioni in senso opposto che venivano dallo stesso legale dell'ESAC, la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1986 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 27 del 1981, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1986 in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro per i dipendenti degli enti pubblici;

che l'ESAC ha un indice altissimo di contenzioso con il proprio personale, situazione che non aiuta certamente i rapporti tra l'ente e i suoi dipendenti, soprattutto quando questi ultimi hanno ragione;

che comunque, in ogni caso, l'ESAC è stato più volte sollecitato a servirsi per i giudizi dell'avvocatura dello Stato e solo negli ultimi tempi sono state evitate le nomine di professionisti fuori zona rispetto ai fori competenti presso cui pendevano i giudizi cui era interessato l'ente,

si chiede di sapere se si intende intervenire al fine di verificare le pendenze giudiziarie che interessano l'ESAC per definire nel modo più conveniente possibile quelle in cui la posizione dell'ente risulta debole, con particolare riferimento alle cause che riguardano il personale.

(4-00633)

(13 novembre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale all'interrogazione indicata in oggetto.

La questione del contenzioso instaurato tra l'ESAC e parte del personale dipendente, cui l'interrogazione si riferisce, investe l'annoso problema del diritto dei pubblici dipendenti alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti tardivamente soddisfatti per cause imputabili alle amministrazioni, riconosciuto, ormai, in forza di un «diritto vivente» anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Ciò nonostante, la decisione dell'ente di resistere in giudizio è da ricondurre alla circostanza che le singole vertenze presentano caratteri e procedure eterogenee quanto ai soggetti interessati ed ai diritti vantati. Il giudizio infatti tende ad un accertamento ampio del rispetto delle norme di relazione e dei diritti soggettivi da queste tutelati ed implica valutazioni che solo il sindacato del giudice amministrativo od ordinario può svolgere. Incidono sulla materia, ad esempio: il limite della proponibilità delle domande di natura risarcitoria rivolte al giudice amministrativo, nonostante il processo evolutivo in atto nella stessa giurisprudenza, le eccezioni di prescrizione dei crediti, la determinazione degli accessori dovuti sulla somma capitale e relative decorrenze.

Per quanto concerne i criteri con i quali l'ESAC si avvale della rappresentanza e del patrocinio di avvocati appartenenti al proprio ufficio legale, o estranei all'amministrazione, o facenti parte dell'Avvocatura dello Stato, dalle informazioni pervenute dal commissario straordinario dell'ente, tramite il Commissario del Governo nella regione Calabria, si è appreso quanto segue.

In conformità del parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Catanzaro l'ESAC, con delibera commissariale n. 470 del 3 gennaio 1980, decideva di avvalersi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali (ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall'articolo 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103), fatti salvi i casi di conflitto d'interesse con lo Stato o con la regione, ovvero speciali deroghe oggetto, di volta in volta, di specifica motivata deliberazione da sottoporre all'approvazione della regione.

Il provvedimento, tuttavia, veniva annullato dalla commissione regionale di controllo degli atti dell'ESAC.

Nel merito detta commissione rinveniva la non necessarietà del patrocinio dell'Avvocatura di Stato in quanto riteneva possibile, da parte dell'ESAC, il ricorso alle prestazioni professionali dei componenti del proprio ufficio legale, tutti regolarmente abilitati all'esercizio professionale, in considerazione dell'insufficienza dell'organico dell'Avvocatura distrettuale di Catanzaro, già costretta a concedere deleghe a professionisti del libero foro in cause ESAC.

Dal 1980 l'ESAC si è avvalso del patrocinio degli avvocati appartenenti all'amministrazione, o, poichè l'ufficio legale è competente anche per altre funzioni di natura consultiva ed amministrativa, a quelli del libero foro.

In tale ultima ipotesi, come emerge anche dalla interrogazione, l'ESAC si è avvalso di legali abilitati al patrocinio nelle sedi dei fori competenti per i singoli giudizi, in conformità degli articoli 6 e seguenti del regio decreto n. 1611 del 1933.

Infine, premesso che l'ESAC, in qualità di ente di sviluppo regionale, può avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato a sua discrezione, nel 1988 l'ente medesimo ha nuovamente sollecitato l'Avvocatura distrettuale di Catanzaro ed esprimere parere sulla possibilità di fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza la prescritta autorizzazione amministrativa in virtù, ora, del disposto della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite n. 4317 del 27 luglio 1982, in base al quale, ai sensi delle norme contenute nella legge 12 maggio 1950, n. 230, e nella legge 9 luglio 1957, n. 600, non abrogate dalla successiva legislazione, la rappresentanza in giudizio degli enti di sviluppo competerebbe *ex lege* all'Avvocatura di Stato.

Non risulta, a tutt'oggi, che l'Avvocatura abbia fornito riscontro alla suddetta richiesta e, in tale situazione, non si ravvisa l'opportunità di effettuare la verifica sollecitata.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla competente autorità giudiziaria e dall'Alto Commissario Antimafia in ordine alla mancanza di ragioni di pubblico interesse nella delibera del commissario dell'ESAC, numero 788 in data 7 dicembre 1988, relativa alla costituzione di parte civile dell'ente di sviluppo nel procedimento penale numero 984/1988 G.I. a carico di un dirigente della stessa amministrazione ÷2, imputati di diffamazione e calunnia in danno dei signori Alberto Torre e Fedele Palermo (pubblicazione di un libro bianco sulle vicende dell'ESAC), delibera adottata malgrado il direttore del servizio legale, avvocato Giorgio Mazzeo, non facesse mistero con nessuno, a voce e con formale parere n. 1 del 31 marzo 1988 (da

acquisire in giudiziale sequestro), della illegalità di tale iniziativa, data la totale estraneità dell'ente in un procedimento che riguardava personalmente, *uti singuli*, gli *ex* amministratori interessati, i soli ad essere legittimati, secondo l'avviso d'ufficio del legale dell'ente, a costituirsi in giudizio;

se, in relazione alla eccepita carenza di pubblico interesse ed al tempo trascorso dalla commissione dei fatti (quasi quattro anni), la illegale e tardiva iniziativa del commissario e del direttore generale dell'*ex* Opera Sila non sia finalizzata a precostituire situazioni di conflitto di interesse per il firmatario di un ricorso al TAR della Calabria avverso la nomina dell'ingegner La Verde ai vertici dell'ente di sviluppo;

se, in tal modo, non vengano contestualmente perseguiti intenti ritorsivi nei confronti del responsabile di una denuncia presentata, a fine ottobre 1988, al prefetto Sica in ordine alla adozione della delibera commissariale numero 480 del 15 luglio 1988, con la quale, nonostante il contrario avviso a suo tempo espresso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, sono stati riconosciuti ad alcuni dipendenti benefici economici cospicui contrari a legge, con decorrenza anteriore al 30 dicembre 1978 e, dunque, con danno per l'Erario di svariati miliardi di lire per sorta capitale, arretrati ed interessi spettanti sul fondo di previdenza, suscettibile di ulteriore aggravio di bilancio per i futuri versamenti mensili conseguenti ai termini della delibera in questione;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dei provvedimenti d'urgenza imposti dalla gravità dei fatti e dall'esigenza di assicurare l'integrità delle prove, assunti dal procuratore generale della corte di appello di Catanzaro, dottor Saverio Cavalcante, anche ai sensi dell'articolo 140 del codice penale, in relazione alla specie e gravità del reato, considerato che:

*a*) in relazione ai termini dell'avviso dell'Avvocatura erariale sussisteva piena consapevolezza degli aspetti di illecito penale dell'operazione di che trattasi;

*b*) per sfuggire ai rilievi degli organi centrali dello Stato e del Commissario di Governo si è fatto artato ricorso ad un atto amministrativo, in luogo della obbligatoria disciplina legislativa richiesta dall'articolo 5, lettera *e*), della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dall'articolo 24 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, che demandano alla legge regionale ogni normativa del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo;

*c*) il provvedimento *de quo* risulta in contrasto con quanto rilevato dal Ministero del tesoro e dal Consiglio di Stato (sezione sesta, 15 marzo 1977, n. 248) nei confronti del personale dell'ente delta padano;

*d*) il reato si è concretato, atteso che la delibera commissariale ha avuto pratica esecuzione mediante inclusione dei benefici economici nei cedolini di stipendi degli interessati a decorrere dallo scorso mese di novembre, con giuridica disponibilità delle somme sui rispettivi fondi di previdenza dei beneficiari e che, inoltre, l'ente si è determinato, in esecuzione al medesimo provvedimento commissariale, ad inviare una lettera al TAR della Calabria di cessazione della materia del contendere nella vertenza nella quale lo stesso ente aveva deciso di

resistere in giudizio con atto numero 253 del 19 dicembre 1979, in un contesto che, in altri distretti giudiziari, comporta solitamente l'emissione di provvedimenti restrittivi, per la specie e gravità dei reati e per evitare l'inquinamento delle prove;

se il Ministro dell'interno sia al corrente delle iniziative concrete assunte dal prefetto Domenico Sica al cospetto del nuovo episodio di inaudito malcostume denunciatogli, con documentato esposto, sin dall'ottobre dello scorso anno, la cui gravità viene evidenziata non solo dalle spregiudicate modalità seguite nell'illecita operazione (omessa considerazione dell'avviso espresso dall'organo consultivo dello Stato; mancata istruttoria della pratica da parte delle strutture interne dell'ente; omesso riferimento, nella delibera, al parere reso dall'Avvocatura dello Stato, per consentire all'autorità tutoria di determinarsi *cognita causa*; ricorso ad un atto amministrativo, in luogo di legge regionale, per sfuggire ai rilievi del Commissario di Governo, eccetera), quanto per la inquietante mancanza di remore per le indagini tuttora in corso da parte dell'Alto Commissario Antimafia, in un quadro che non lascia tranquilli sulle concrete possibilità di pervenire finalmente alla trasparenza nei criteri gestionali dell'ente di sviluppo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri conosca le azioni intraprese dalla procura generale della Corte dei conti nel merito dell'ultimo episodio dell'ESAC, presso cui opera un proprio magistrato delegato al controllo, anche di carattere generale, visto il tranquillo ripetersi di casi clamorosi di illecito non realizzabili in un contesto di rigoroso controllo da parte degli organi dello Stato e della autorità tutoria.

(4-02782)

(26 gennaio 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* - Per sapere:

se il Ministro per gli affari regionali sia a conoscenza del procedimento penale n. 2213/89 R.G. avviato dal pretore di Cosenza nei riguardi del direttore generale dell'ESAC, ingegner Faustino La Verde, per i reati di cui agli articoli 81 capoverso e 323 del codice penale;

se il Ministro interrogato sia inoltre a conoscenza delle iniziative assunte dalla regione Calabria e dal Commissario dell'ente di sviluppo per la costituzione di parte civile dell'amministrazione nell'anzidetto procedimento, trattandosi di reati contro la pubblica amministrazione che vede l'ESAC direttamente interessato agli accertamenti dei fatti e delle relative responsabilità;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri sia al corrente delle iniziative assunte dal magistrato delegato al controllo in seno all'ente, ai sensi delle direttive impartite dalla procura generale della Corte dei conti con circolare n. 164603 dell'8 maggio 1978 prevedente l'obbligo di immediata denuncia alla stessa procura generale dei giudizi civili e penali instaurati a carico della pubblica amministrazione, a fronte del ricordato procedimento penale a carico del direttore generale dell'ESAC e degli altri giudizi in corso, tra cui, in particolare, quello

promosso con citazione del novembre 1989 sempre nei confronti del direttore generale davanti al tribunale di Cosenza (la cui udienza è stata fissata per il 6 febbraio 1990), per il risarcimento dei danni morali e materiali causati da fatti illeciti, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per il dovuto accertamento di responsabilità amministrative in relazione ai fatti di cui è causa.

(4-04146)

(28 novembre 1989)

RISPOSTA. (*) - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste alle interrogazioni indicate in oggetto. Dalle informazioni assunte dal Ministero dell'interno in merito alla delibera n. 788 del 7 dicembre 1988 adottata dall'ESAC, sulla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di un dirigente della stessa amministrazione e di altri due imputati, risulta quanto segue.

Presso l'ufficio istruzione del tribunale di Cosenza è pendente un procedimento penale, iscritto al n. 984 del 1988 GI, per diffamazione e calunnia in danno di Alberto Torre, ex direttore generale dell'ESAC, e di Fedele Palermo, ex presidente, a carico di Carlo Cileone, Alfonso Lorelli e Guido Pollice, nell'ambito del quale l'ente si è costituito parte civile soltanto nei confronti di Cileone, in seguito alla condotta denigratoria del dirigente interessato, essendo gli altri due querelati estranei all'amministrazione. Non risulta che avverso tale costituzione di parte civile sia stata proposta alcuna opposizione. In base a quanto riferito dall'ente, il direttore del servizio legale dell'ESAC, avvocato Vincenzo Mazzeo, non ha mai espresso riserve sulla legittimità dell'atto di costituzione di parte civile e la commissione di controllo sugli atti dell'ente ha esercitato il suo sindacato opponendo il visto di legittimità sulla delibera stessa. Sulla dedotta irritualità dell'atto di costituzione di parte civile non può non rinviarsi alla decisione della magistratura sulla sussistenza degli estremi di legge.

Il processo per calunnia attivato dall'ESAC contro il Cileone ha tratto origine della circostanza che il funzionario in questione da circa un decennio ha proposto oltre 40 denunce o esposti contro gli amministratori e i dirigenti che si sono succeduti alla guida dell'ESAC. Quasi tutti i procedimenti si sono conclusi con archiviazione o, se arrivati alla fase dibattimentale, con assoluzione piena; altri procedimenti sono ancora pendenti in fase istruttoria.

L'ente medesimo esclude, inoltre, che l'iniziativa processuale sia finalizzata a precostituire situazioni di conflitto d'interesse nei confronti di un ricorrente al TAR della Calabria avverso la nomina dell'ingegner La Verde ai vertici dell'ESAC, o che la stessa sia un pretesto per agire con interventi ritorsivi nei confronti del ricorrente medesimo per aver presentato, nell'ottobre 1988, una denuncia con la quale sarebbero stati riconosciuti ad alcuni dipendenti benefici economici illeciti. Già nel

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1985, l'ESAC si era determinato a sporgere denuncia per il riconoscimento della condotta denigratoria del dirigente poi querelato.

Venendo ai rilievi posti avverso la delibera n. 480 del 15 luglio 1988 con la quale l'ESAC, in conformità della mozione n. 155, approvata all'unanimità dal consiglio regionale il 31 maggio 1988, ha riconosciuto a tutto il personale in servizio, o cessato dal servizio al 30 dicembre 1978, la possibilità di fruire dei benefici del fondo di previdenza disciplinato dal regolamento dell'ente (decreto interministeriale 23 dicembre 1970) e regolamentato poi con la deliberazione n. 136 del 18 dicembre 1973, si espone quanto concordemente riferito dal rappresentante del Governo nella regione Calabria e dal Ministro dell'interno.

La decisione trae origine dalla necessità di far venir meno la disparità di trattamento tra i dipendenti beneficiari degli emolumenti a carico del fondo e quelli esclusi, poichè asssunti tra il 1972 e il 1978, come più volte denunciato anche dalle organizzazioni sindacali.

Sulla natura, legislativa o amministrativa, del provvedimento da adottare l'ESAC aveva sollecitato l'iniziativa legislativa regionale e il consiglio regionale, in data 31 maggio 1988, adottava la mozione n. 155 con la quale la giunta regionale e l'assessorato regionale all'agricoltura si impegnavano ad assumere con urgenza provvedimenti di competenza. La delibera n. 480 del 1988 è stata adottata dall'ESAC in attuazione di tale deliberazione consiliare, con particolare cura alla motivazione ove si specifica la natura essenzialmente retributiva dei benefici del fondo, configurabili come trattamento di fine servizio a carico dell'ente, compatibili con l'iscrizione dei dipendenti al CPDEL (confronta sentenza del Consiglio di Stato n. 66 del 1974; sezione V n. 292 del 28 febbraio 1975; sezione VI n. 97 del 27 gennaio 1978; deliberazione consiliare regionale n. 421 del 26 ottobre 1988), e successivamente inoltrata agli organi di controllo. Risulta, inoltre, che l'Avvocatura di Stato non abbia mai espresso parere contrario all'adozione della delibera n. 480 del 1988 da parte dell'ESAC, bensì generico parere di opportunità a resistere in giudizio contro i dipendenti che avevano proposto ricorso avverso l'amministrazione per il riconoscimento del beneficio in questione, nè sussisterebbe il contrasto con quanto rilevato dal Ministero del tesoro e dal Consiglio di Stato nei confronti dell'Ente delta padano poichè trattasi di fattispecie diverse.

Per quanto attiene all'eventuale accertamento di danno erariale da parte della Corte dei conti si precisa che l'ESAC ha accantonato le somme da corrispondere ai dipendenti in un conto gestito dall'amministrazione e vincolato per 5 anni, d'accordo con il personale interessato e le rappresentanze sindacali. Qualora la Corte dei conti dovesse esprimere parere negativo sulla delibera n. 480 del 1988 l'ESAC sarà in grado di restituire sia la quota del fondo facente capo al bilancio dell'ente sia quella facente capo al singolo dipendente.

La procura della Repubblica di Cosenza, che sull'adozione della delibera n. 480 del 1988 ha aperto un'inchiesta, ha riferito che al caso non è applicabile l'articolo 140 del codice penale.

Per gli eventuali profili di responsabilità contabile a carico degli amministratori dell'ESAC concernenti i fatti cui l'onorevole interro-

gante si riferisce, la procura generale presso la Corte dei conti ha aperto formale vertenza (n. 317/774) la cui relativa istruttoria è attualmente in corso.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della difesa.* – Per sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla competente Magistratura, dall'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza e dal comando compagnia dei carabinieri di Rogliano in ordine a quanto denunciato con un manifesto murale da un gruppo di giovani disoccupati di San Giovanni in Fiore, ripreso dal «Giornale di Calabria» del 31 ottobre 1988 e con una lettera firmata del 25 dicembre dello stesso anno nel merito di asserite irregolarità nei licenziamenti e nelle assunzioni disposte dall'ESAC e nelle modalità seguite nella conclusione di un contratto di appalto sotto cui, secondo i termini della denuncia, si è inteso dar vita ad un rapporto simulatorio e di elusione delle norme sul collocamento di mano d'opera da parte dell'impresa ESAC per la gestione di impianti irrigui;

se i Ministri in indirizzo non intendano disporre opportune indagini, tramite la competente autorità giudiziaria, l'Alto Commissario antimafia (che sta indagando già da tempo sull'ente di sviluppo) e l'Arma dei carabinieri, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'azienda ESAC, tenuto conto che la stessa non osserva le norme di legge vigenti in materia di pubblici contratti, ma procede ad acquisti e forniture, di ingente importo, senza l'adozione di regolari atti amministrativi per l'autorizzazione delle fasi dell'impegno, della liquidazione e del pagamento (articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5), così da sottrarre praticamente al magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ed agli organi di riscontro della legittimità degli atti (servizio di ragioneria dell'ESAC, collegio dei revisori dei conti e commissione regionale di controllo) l'intero campo delle operazioni commerciali svolte dall'ente di sviluppo attraverso la suddetta azienda, con criteri privatistici e sganciati dalle normali procedure, mentre le norme da osservare al riguardo (articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24) stabiliscono di tenere distinta, contabilmente ed operativamente, la gestione dell'impresa ESAC dalle attività d'istituto dell'ente di sviluppo, senza per questo sottrarre, come invece avvenuto, tale attività ai normali canali di riscontro ed alle regolari procedure per i contratti *iure gestionis* dell'amministrazione pubblica, esplicantesi sempre in una funzione amministrativa e di conseguenza con disciplina improntata alle norme di diritto amministrativo in relazione al fatto che la stessa azienda ESAC, in attesa della definizione delle fasi di passaggio

ad un sistema privatistico, continua ad utilizzare funzionari, strutture e finanziamenti pubblici;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza delle iniziative del prefetto Sica per riportare finalmente l'ESAC nell'alveo della legalità, anche mediante l'opportuno potenziamento del gruppo di esperti che sta indagando sulla gestione dell'ente di sviluppo, al fine di pervenire, in tempi rapidi, ad una parola di chiarimento su un'amministrazione che si mostra priva di remore per le indagini in corso, per come appare dai continui episodi di abuso che vengono denunciati da più parti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle iniziative del magistrato della Corte dei conti delegato all'ESAC nel merito di quanto disposto con circolari commissariali numeri 4 e 5 del 27 aprile 1988, con le quali, in pratica, viene stabilito un sistema di gestione dell'azienda ESAC in modo da sganciare l'attività svolta dal controllo di legittimità del servizio ragioneria, del collegio dei revisori e dello stesso magistrato contabile, nella misura in cui si consente l'accentramento di ogni attività nelle mani del direttore generale dell'ente.

(4-02883)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della difesa.

Dalle informazioni ricevute dal Commissario del Governo nella regione Calabria sugli eventi cui l'onorevole interrogante si riferisce si è appreso quanto segue.

L'ESAC, per provvedere alle irrigazioni stagionali da parte dei 14 impianti irrigui, gestiti sull'altopiano silano, ha da sempre conferito incarichi temporanei di gestione ad operai residenti nelle zone dove sono dislocati gli impianti.

Nel 1988, uno degli operai addetti al servizio stagionale ha citato l'ente, dinanzi al pretore di San Giovanni in Fiore, chiedendo il riconoscimento della qualifica di lavoratore dell'ESAC.

Nella stagione successiva, non essendosi concluso l'*iter* del citato contenzioso, l'ESAC ha provveduto a reclutare i lavoratori tramite le sezioni di collocamento competenti per territorio.

L'articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24, vieta, tuttavia, assunzioni stagionali superiori ai livelli occupazionali dell'anno precedente e l'ESAC con delibera n. 423 del 20 giugno 1988 ha revocato tutte le assunzioni già disposte.

Contemporaneamente, per non interrompere il servizio d'irrigazione, l'ente ha deliberato di utilizzare, con prestazioni saltuarie, il personale impiegato nell'anno precedente nel medesimo servizio.

I firmatari dell'esposto, di cui alla interrogazione in oggetto, non hanno avuto l'incarico di lavoro dall'ESAC per mancanza dei requisiti richiesti.

In merito alla gestione dell'azienda ESAC si premette che l'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, prevede la gestione

provvisoria delle attività industriali, commerciali e dei servizi, estranei ai compiti di istituto dell'ente, in attesa di leggi regionali che ne prevedono l'assetto definitivo.

In assenza dell'intervento del legislatore regionale le gestioni così dette provvisorie hanno assunto un carattere permanente, impegnando tutte le strutture dell'ente in attività imprenditoriali che esulano da quelle istituzionali. La normativa regionale succedutasi è stata conseguentemente rivolta, da una parte, al recupero del ruolo dell'ESAC, quale ente strumentale e di promozione della regione vincolandolo al rispetto delle norme di contabilità pubblica, dall'altra alla costituzione dei presupposti di una organizzazione privatistica delle attività commerciali separate contabilmente e gestionalmente da quelle di istituto (legge regionale 19 giugno 1986, n. 24, e legge regionale 31 luglio 1987, n. 23).

Si è prevista, in particolare, la costituzione dell'ESAC impresa pubblica, del tutto autonoma dall'ente nel cui bilancio viene iscritto esclusivamente l'eventuale utile o perdita di esercizio.

In conformità dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1986 è stato costituito un collegio di 3 esperti che gestisce, secondo criteri di economicità e professionalità, il complesso delle attività industriali e commerciali redigendo un autonomo bilancio da allegare al rendiconto generale dell'ESAC.

Nonostante la gestione dell'attività d'impresa sia sganciata dalle norme e procedure contabili sugli enti pubblici non risponde a verità la circostanza che gli atti e le operazioni commerciali siano sottratti ai controlli degli organi deputati al riscontro degli atti dell'ESAC. Infatti, tutti gli atti di delega ai funzionari incaricati della gestione operativa delle attività economiche dell'ESAC sono stati approvati dalla Commissione regionale di controllo; il collegio dei revisori dei conti può esercitare il controllo dei documenti amministrativo-contabili; il bilancio dell'ESAC Impresa, redatto secondo le disposizioni dettate dal codice civile per i bilanci delle società e delle altre imprese private, allegato a quello consuntivo all'approvazione da parte degli organi dell'ESAC, della giunta regionale e del consiglio regionale, i saldi del conto corrente di corrispondenza dell'impresa, i conti bancari ed i fondi cassa delle singole gestioni sono sottoposti al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

Circa le iniziative dell'Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa nel gennaio 1990 si è concluso l'accesso ispettivo disposto nei confronti dell'ESAC.

Le risultanze dell'indagine sono state trasmesse il 13 dicembre 1990 alla procura della Repubblica di Cosenza ed alla procura generale della Corte dei conti.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1991)

POLLICE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che in data 29 dicembre 1989, con delibera n. 291, il consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato un cosiddetto piano di elementi di indirizzo programmatico per la formazione dei piani di recupero fuori dell'ambito del centro antico;

che tale piano non si configura come un intervento in aree parziali e degradate da sottoporre a piani di recupero come prescritto dalla legge n. 457 del 1978;

che di fatto con questo piano si utilizza artificiosamente e illegalmente lo strumento piano di recupero su tutto il territorio comunale;

che è illegale un intervento urbanistico su tutto il territorio comunale in assenza di uno strumento di indirizzo programmatico e dimensionale come il piano regolatore generale, così come è disposto dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942;

che il suddetto piano di elementi di indirizzo programmatico si configura non come un recupero degli organismi urbani preesistenti ma come un vero piano di nuova edificazione per centinaia di migliaia di metri cubi;

che tali interventi sono previsti massicciamente in aree di eccezionale valore geomorfologico, monumentale-archeologico e paesistico, come ad esempio il lago d'Averno, il cratere del Gauro-Campiglione, i bordi del vulcano Solfatara, l'arenile tra la pineta di Licola e l'Acropoli di Cuma;

considerato:

che tutta l'area denominata dei Campi Flegrei di cui fa parte organica il comune di Pozzuoli è sottoposta a vincolo e tutela generale per effetto della legge n. 1497 del 1939;

che tale vincolo è stato ribadito dalla «legge Galasso»;

che alcune zone sono sottoposte a vincolo specifico per i loro particolari pregi, come ad esempio il lago-cratere di Averno o l'area litoranea Licola-Cuma, per effetto della legge n. 1089 del 1939;

che su tutta l'area grava altresì vincolo idrogeologico per effetto di regio decreto del 1923;

che sull'area flegrea e su parte di essa sono stati elaborati numerosi studi di iniziativa pubblica (università di Napoli), che hanno sempre rispettato i valori ambientali;

che lo stesso comune di Pozzuoli aveva elaborato nel 1988, attraverso il suo assessorato ai beni culturali, una proposta di vincolo e tutela oggi completamente contraddetta e stravolta dal piano approvato;

che il piano suddetto approvato dall'amministrazione comunale di Pozzuoli provocherà lo scempio definitivo dei caratteri ambientali ancora presenti e parzialmente salvaguardabili nell'area flegrea;

che per la difesa e la tutela di detto patrimonio paesaggistico e archeologico si è sempre schierato tutto il mondo della cultura e la pubblica opinione, ed in particolare contro l'attuale nuovo piano si sono levate le denunce di varie associazioni ambientaliste locali e nazionali;

che in virtù di tale scempio sarà impossibile tentare anche quel rilancio economico da molti auspicato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga di dover acquisire gli atti amministrativi e tecnici della suddetta deliberazione del comune di Pozzuoli;

quali siano le sue valutazioni in merito al mancato rispetto dei vincoli di legge e alle errate procedure urbanistiche adottate.

(4-04302)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che solo nel mese di giugno 1990 il comune di Pozzuoli ha trasmesso alla competente soprintendenza archeologica di Napoli, che ne aveva più volte richiesto l'inoltro, la documentazione relativa alle linee programmatiche per il recupero del territorio comunale fuori del centro storico di cui alla delibera comunale n. 291 del 29 dicembre 1989.

La predetta soprintendenza sta adoperandosi con ogni sollecitudine per verificare la compatibilità di tali elaborati con la realtà archeologica quale risultante dalle conoscenze acquisite agli atti, realtà soggetta a continua evoluzione in connessione con i numerosi interventi di scavo e valorizzazione in corso e relativi al Piano intermodale per la zona flegrea, gestito dal presidente della giunta regionale della Campania - Commissario straordinario per il Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 887 del 22 dicembre 1989.

I rinvenimenti verificatisi, ad esempio, durante i lavori per l'ammodernamento ed il potenziamento della Ferrovia cumana, che hanno interessato imponenti strutture pertinenti ad una splendida villa del suburbio occidentale di Puteoli, che la tradizione antiquaria identifica con la villa di Cicerone, e quelli verificatisi in Baia durante i lavori per la sistemazione di via Bellavista, che hanno messo in luce cospicui resti di strutture pertinenti all'area del Palatium imperiale di Baia, possono costituire utili premesse per la realizzazione di un grande parco archeologico flegreo, nel quale trovino una giusta collocazione i numerosi complessi monumentali dell'area.

Ad un siffatto progetto la soprintendenza archeologica sta già lavorando ed intende coinvolgere anche la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici e quella ai beni artistici e storici per arrivare alla definizione di un parco archeologico e culturale che permetta, d'intesa con la regione Campania ed i comuni flegrei, una concreta opera di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area.

Del resto questa amministrazione è particolarmente attenta al problema della tutela del comprensorio flegreo come dimostrano l'emanazione del decreto ministeriale del 18 febbraio 1991, che ha sottoposto a vincolo il lago d'Averno, e la prelazione esercitata sullo stadio di Pozzuoli.

*Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*
ANDREOTTI

(29 maggio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione al caso del soldato Calogero Romano di Agrigento che ha prestato nel 1987 servizio militare presso i lancieri di Montebello, riducendosi in drammatiche condizioni psico-fisiche, tanto da richiedere il ricovero di 40 giorni presso l'ospedale psichiatrico, quali risarcimenti siano stati stabiliti per la famiglia.

(4-05072)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - Il 27 giugno 1986, al militare Calogero Romano, riformato per motivi fisici, venne corrisposta la somma di lire 1.500.000, quale sussidio assistenziale straordinario.

Non è stato possibile concedere ulteriori provvidenze in quanto le infermità sono state dichiarate non dipendenti da causa di servizio.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione al caso del soldato di leva Domenico Lo Coco da Campobello di Licata (Agrigento), arruolato ad Agrigento l'11 aprile 1985 e lasciato in congedo illimitato provvisorio in seguito alle gravissime condizioni psico-fisiche (il soldato era stato destinato al battaglione Cernaia di Pordenone, ricoverato numerose volte all'ospedale di Padova e tornato a casa inabile a qualsiasi lavoro), quali siano stati i risarcimenti stabiliti per la famiglia.

(4-05074)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - Il militare Domenico Lo Coco ha prestato servizio presso il comando del 3° battaglione «Cernaia» dal 9 dicembre 1986 al 26 dicembre 1987. Le infermità per le quali è stato più volte ricoverato negli ospedali militari di Padova e Pordenone sono state dichiarate non dipendenti da causa di servizio.

Nè il militare nè i suoi familiari hanno inoltrato istanze intese al risarcimento di eventuali danni.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(5 giugno 1991)

---

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* - Per sapere:

quali requisiti particolari abbia il dottor Giuseppe Gianni, attuale sindaco del comune di Priolo (Siracusa), per essere stato indicato dal

ministro Prandini a far parte del consiglio di amministrazione della società Tirrenia navigazione;

se non si ritenga di dover acquisire una nota informativa della procura della Repubblica di Siracusa e di quella di Palermo per verificare se sussistano i criteri di eleggibilità.

(4-05200)

(1° agosto 1990)

RISPOSTA. – I membri del consiglio di amministrazione della società Tirrenia sono eletti dall'assemblea dei soci, come dispone l'articolo 17 dello statuto della società, omologato dal tribunale di Napoli il 21 dicembre 1936; non è quindi prevista alcuna designazione da parte dell'amministrazione marittima nè l'approvazione da parte della stessa dei risultati dell'elezione.

Con riferimento al secondo punto dell'interrogazione si fa presente che, ai fini della corresponsione dei contributi, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accertare, per il tramite della prefettura di Roma, che non sussistano a carico dei singoli amministratori delle società interessate procedimenti nè provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nè dei provvedimenti indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 nonchè dell'articolo 30-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Tale accertamento è stato effettuato anche relativamente al dottor Gianni con esito negativo.

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

(31 maggio 1991)

---

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* – Premesso:

che con lettera n. 4493/1/1/2/479 in data 29 settembre 1990 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta alla interrogazione parlamentare 4-02572, assicura che i funzionari dell'ESAC nominati in seno alla CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) ricevono dal predetto consorzio solo il rimborso delle spese vive documentate, mentre nessuna notizia viene fornita sull'analoga posizione del rappresentante dell'Ente di sviluppo in seno al collegio sindacale della NUSAM (Nuova saccarifera meridionale) e, soprattutto, sulla corresponsione, ai medesimi rappresentanti dell'ESAC, di gettoni di presenza ed indennità di carica previsti dai rispettivi statuti per l'espletamento dei rispettivi mandati;

che il problema principale oggetto del richiesto accertamento ispettivo era quello, non affrontato dalle indagini svolte, del rispetto, da parte dei rappresentanti dell'ESAC in seno ai sodalizi succitati, del divieto di beneficiare di qualsiasi provento, compenso o gettone di presenza, a qualsiasi titolo, posto dalle vigenti disposizioni sulla omnicomprensività dello stipendio e dall'articolo 50 della disciplina sulla

dirigenza pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), cui fa rinvio, per il personale dell'Ente di sviluppo, l'articolo 37 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14,

l'interrogante chiede di sapere:

se la Presidenza del Consiglio ed i Ministri in indirizzo non intendano accertare, tramite la Guardia di finanza e l'Alto Commissario antimafia, mediante indagini sui libri contabili ed i bilanci dei sodalizi interessati e non rivolgendosi, com'è avvenuto, ai funzionari direttamente interessati, se il rappresentante dell'ESAC in seno al collegio sindacale della NUSAM (Nuova saccarifera meridionale) ed i rappresentanti del medesimo Ente in seno al consiglio di amministrazione della CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) hanno percepito, negli ultimi 5 anni, gettoni di presenza, indennità di carica e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, in aggiunta al rimborso di spese documentate, in violazione del divieto posto dalle vigenti norme sulla omnicomprensività dello stipendio e dall'articolo 50 sulla dirigenza pubblica (decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), e se l'importo dei gettoni e dei compensi sia stato regolarmente versato, dai funzionari dipendenti, alle casse dell'ente di appartenenza ed in che data oppure se tali proventi siano stati indebitamente trattenuti dai percepienti, con ipotesi penali per violazione dei precetti che ne fanno divieto;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno investire l'Alto Commissario antimafia per appurare i motivi per cui la NUSAM continua ad accumulare un *deficit* dell'ordine di 3 miliardi all'anno, tenendo presente che a Catanzaro, proprio in questi giorni, la magistratura ha aperto un'inchiesta per il *deficit* annuale di quella amministrazione provinciale di gran lunga inferiore a quello che continua a provocare la gestione della Società saccarifera meridionale.

(4-05514)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle finanze all'interrogazione indicata in oggetto.

Dalle informazioni pervenute dal Ministero dell'interno si è appreso che il consiglio di amministrazione della NUSAM (Nuova saccarifera meridionale), costituita il 13 settembre 1985, è composto da 7 membri, di cui 2 nominati direttamente dall'ESAC; l'ente nomina anche 2 componenti del collegio sindacale. I rappresentanti dell'ESAC, in seno agli organi della NUSAM, non hanno mai percepito compensi dall'ente di appartenenza. La Guardia di finanza ha accertato che i funzionari dell'ESAC, nominati consiglieri o sindaci del consorzio CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) ricevono dal predetto consorzio il rimborso delle spese documentate, mentre l'ESAC provvede al pagamento della sola indennità di missione ridotta di un terzo o della metà di due terzi a seconda della natura delle spese rimborsate, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. In merito al divieto sancito all'articolo 50 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1978, n. 748, cui fa rinvio per il personale dell'Ente di sviluppo l'articolo 37 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, in base al quale non possono corrispondersi ai dirigenti indennità o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione di prestazioni rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenza, è noto che esso non si estende ai compensi che hanno carattere di generalità per tutti i pubblici dipendenti. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo 50, nei confronti del personale che esplica funzioni di riscontro presso enti sottoposti al controllo dell'amministrazione di appartenenza.

La legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 26, prevede per le missioni compiute in dipendenza della loro carica dagli amministratori, sindaci o revisori di tutti gli enti ed istituti, comunque sottopòsti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'attribuzione di un trattamento di missione correlato a quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigenti generali.

Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e della categoria ad essi equiparata, ha disciplinato compiutamente in materia di trattamento di missione di cui alla legge n. 88 del 1989, ribadendo che i dirigenti comandati in missione possono chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennità di trasferta.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1991)

---

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere i tempi entro i quali un ufficiale in ausiliaria, che abbia ricevuto un incarico dallo Stato, è tenuto a richiedere alla Direzione del personale da cui dipende la cancellazione dalla posizione di ausiliaria e i provvedimenti applicabili in caso di mancata osservanza della richiesta.

(4-05762)

(20 dicembre 1990)

RISPOSTA. - Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, fa divieto all'ufficiale in ausiliaria di assumere impieghi o rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, ovvero assolvere incarichi, retribuiti o no, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La violazione del divieto comporta la cessazione dall'ausiliaria e il collocamento nella riserva, con perdita delle relative indennità. Tali provvedimenti sono adottati d'ufficio, con effetto dalla data di inizio della violazione del divieto.

Per quanto riguarda l'assunzione di incarichi diversi da quelli citati non sussistono divieti. Pertanto, gli interessati non sono tenuti ad informare od a chiedere al Ministero della difesa autorizzazione al riguardo, fermo restando che in caso di eventuale richiamo in temporaneo servizio verrebbero comunque a prevalere le preminenti esigenze dell'amministrazione militare.

Ovviamente deve sempre trattarsi di incarichi compatibili con la dignità del grado.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(5 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

l'articolo e la legge che consente agli enti territoriali militari l'acquisto in proprio, senza autorizzazione del Ministero, di armi da guerra e i motivi per cui l'ufficio stampa del Ministero della difesa non ha dato risposta al quesito sull'argomento avanzato dall'agenzia giornalistica «Punto Critico» a mezzo di fax del 13 e 26 novembre 1990 indirizzati al generale Alberto Scotti;

se tale comportamento si concili con la ripetuta asserita disponibilità dichiarata dall'ufficio stampa del Ministero della difesa di essere a disposizione della stampa e di quanti hanno bisogno di una corretta informazione.

(4-05763)

(20 dicembre 1990)

RISPOSTA. – L'acquisizione di sicure e documentate notizie relative ad una materia come quella di cui all'interrogazione in oggetto, per certi aspetti delicata e riservata, ha comportato tempi tecnici che si sono allungati oltre misura. Tale ritardo non inficia la tradizionale disponibilità dell'ufficio stampa del Ministero della difesa.

Ciò premesso, in ordine ai quesiti sollevati dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue.

L'intera attività di acquisizione dei mezzi occorrenti alle Forze armate, comprese le armi, fa capo ad una preventiva programmazione tecnico-finanziaria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

La realizzazione della predetta programmazione, attraverso la prevista attività negoziale, è affidata alle Direzioni generali competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478. Per quanto concerne, in particolare, l'approvvigionamento di armi, trattasi della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri; della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali. I relativi contratti sono approvati dal Ministro della difesa o dai Sottosegretari di Stato appositamente delegati ovvero dai dirigenti delle Direzioni generali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748, secondo prefissati limiti di somma. Ove per eccezionali particolari circostanze, connesse a ragioni di urgenza e di segretezza nell'interesse della sicurezza dello Stato, si debba procedere all'acquisizione di armi tramite enti militari territoriali, questi vi provvedono previa autorizzazione ministeriale.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* – Per conoscere:

se ufficiali delle capitanerie di porto siano autorizzati, tramite familiari, ad aprire uffici di pratiche marittime, uffici riguardanti, cioè, una materia che concerne il proprio lavoro di ufficio;

se casi come questi si siano verificati in particolare a La Spezia.

(4-05814)

(22 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Agli ufficiali delle capitanerie di porto non è consentito gestire o collaborare direttamente o indirettamente con uffici privati di pratiche marittime.

In tal senso svolge opera di prevenzione e vigilanza l'ispettorato generale delle capitanerie di porto al quale non constano in La Spezia casi di ufficiali che gestiscono direttamente o tramite familiari uffici di pratiche marittime o comunque concernenti materie inerenti il proprio lavoro d'ufficio.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione a spese che vengono fatte presso il reparto comando della regione militare centrale di Roma:

se siano stati effettuati attenti controlli;

in particolare, se abbiano avuto corso lavori di cui sembra difficile giustificare l'utilità, per molti miliardi;

ad esempio, se risulti che in soli 2 anni è stato 2 volte ristrutturato il bar ufficiali (al costo di circa 2 miliardi) con l'uso di costosissimi marmi e arredamento di lusso;

altresì, se 2 volte sia stata ristrutturata la cappella, se la cucina della mensa ufficiali, che venne ristrutturata 4 anni fa, venga sottoposta ad ulteriore ristrutturazione, e se siano state buttate via tutte le apparecchiature, i frigoriferi, i macchinari che erano quasi nuovi;

se siano state ristrutturate anche le scale del palazzo con marmi costosi sostituendo quelli esistenti che potevano durare ancora per molti anni;

se siano state distrutte, rottamandole, le macchine della falegnameria;

se siano stati buttati i banchi di lavoro e tutte le attrezzature;

se siano stati regalati alla ditta infissi in legno per un grande valore complessivo;

se siano stati rifatti i pavimenti che potevano durare ancora molto e se sia stata allestita una tipografia di cui è ben difficile sostenere la necessità.

(4-05858)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Gli interventi infrastrutturali effettuati presso la sede del comando regione militare centrale nel quadriennio 1987-1990 sono i seguenti:

*buvette* della sala convegno ufficiali: lavori di ristrutturazione per assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie ai locali (importo totale 15 milioni);

cappella: lavori di ordinaria manutenzione (importo totale 37 milioni);

cucina della mensa obbligatoria di servizio: ristrutturazione dei locali dettata da inefficienze strutturali e da carenze igieniche (230 milioni). Al riguardo, si precisa che le apparecchiature ed i materiali esistenti sono stati trasferiti nel magazzino per il successivo utilizzo al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;

scale interne e pavimentazione: lavori di ristrutturazione necessari in relazione allo stato d'usura esistente (86 milioni);

macchine, banchi di lavoro ed attrezzature della falegnameria: solo alcuni macchinari di vecchia costruzione, non più rispondenti alle norme di sicurezza in vigore, sono stati oggetto di rottamazione; i rimanenti sono tuttora funzionanti;

infissi: sostituzione dei soli infissi in cattivo stato di conservazione (30,5 milioni);

tipografia: il suo allestimento e la sua utilità sono dimostrati dall'elevata quantità dei lavori eseguiti (stampati, registri, sinossi, eccetera, necessari per le esigenze funzionali di uffici ed enti dislocati nell'ambito territoriale del comando regione militare centrale).

Si ritiene, pertanto, che i predetti lavori – peraltro caratterizzati da modesti oneri di spesa (complessivamente quasi 400 milioni) – siano il risultato di una attenta analisi delle esigenze e di una corretta impostazione delle procedure richieste.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il recente rapporto dell'OCSE sulla ricerca scientifica in Italia ha censurato deviazioni e carenze già evidenziate in numerosi atti del sindacato ispettivo parlamentare giacenti da tempo presso la Camera ed il Senato e privi di risposta, l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda inviare entro breve tempo copia del rapporto al Parlamento.

(4-06115)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, giusta delega del Dipartimento in indirizzo n. 886/AB-I/81 del 10 aprile 1991, si significa quanto segue:

il rapporto OCSE sulla politica scientifica e tecnologica dell'Italia è ancora nella sua versione provvisoria in quanto verrà modificato dagli esaminatori sulla base di quanto è emerso nel corso della sessione speciale del Comitato per la politica scientifica e tecnologica, tenutasi in Roma l'11 e il 12 marzo 1991;

tale versione è stata già ampiamente divulgata da questo Ministero che ha voluto, tra gli altri, venisse fatta pervenire a tutti i Componenti della VII Commissione sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica; la versione definitiva sarà inviata dall'OCSE a questo Ministero presumibilmente all'inizio del prossimo autunno.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
RUBERTI

(6 giugno 1991)

---

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere le ragioni per le quali il consolato italiano a Montreal, di concerto con il Ministero degli affari esteri, ha negato a due rappresentanti della delegazione di indiani irochesi Mohawk, il signor Dione Dale Karonhiahente ed il signor Martin Don Athonwatisnon Nha, in visita in Europa, il lasciapassare per il nostro paese dove sono stati invitati a partecipare ad un ciclo di conferenze sul loro popolo.

La ragione del rifiuto è il non riconoscimento del passaporto rilasciato dalla Confederazione degli irochesi, documento peraltro valido nel territorio canadese in quanto l'etnia indiana non accetta il passaporto canadese. Va inoltre rilevato che tale rifiuto appare ancor più grave se si considera che già altre volte essi sono venuti in visita in Italia ed hanno ottenuto il visto d'ingresso.

(4-06313)

(8 maggio 1991)

RISPOSTA. – All'inizio dell'aprile 1991 due cittadini canadesi, il signor Dione Dale Karonhiahente e il signor Martin Don Athonwatin-

son-Nha, hanno richiesto presso il nostro consolato in Montreal visti d'ingresso da apporre su documenti rilasciati dal «Great Council of the League of the Hau De No Sau Nee», oppure, in alternativa, dei lasciapassare, per partecipare ad un seminario sui popoli indigeni nel Nord America, in programma a Firenze il 19 e 20 aprile 1991.

Dal momento che i documenti in questione non sono riconosciuti come documenti di viaggio dal Governo canadese e dal Governo italiano, che gli interessati possono entrare liberamente in Italia in esenzione di visto d'ingresso utilizzando i passaporti canadesi e che il lasciapassare sostitutivo di visto può essere rilasciato solamente in favore di cittadini di Stati non riconosciuti dal Governo italiano ai quali sarebbe altrimenti impossibile entrare in Italia, il richiesto lasciapassare non è stato concesso.

Va del resto anche considerato l'esemplare comportamento del Governo canadese in materia di diritti umani e di rispetto delle minoranze etniche, nei cui confronti non si ravvisa alcun motivo di interferire.

Va aggiunto che le autorità canadesi, che risultano assai sensibili al riguardo, hanno espresso soddisfazione per l'atteggiamento italiano, non ipotizzando alcuna differente linea di condotta.

Presso il consolato generale di Montreal, così come agli atti del competente Ufficio del Ministero degli affari esteri, nulla risulta circa l'asserito rilascio di precedenti visti d'ingresso in favore di indiani Mohawk, i quali, come sopra indicato, non ne hanno alcuno bisogno per entrare in Italia.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
BUTINI

(3 giugno 1991)

---

PONTONE. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, a seguito dei fenomeni di bradisismo avvenuti nelle zone di Pozzuoli nell'ottobre 1983, le ordinanze emanate dal Ministro in indirizzo hanno previsto la corresponsione di contributi a favore di proprietari o inquilini di appartamenti sgombrati;

che i progettati lavori di ripristino dei fabbricati della zona A sono in pratica sospesi e quelli della zona B non sono neppure iniziati;

che i previsti contributi a proprietari ed inquilini sono sospesi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga necessaria la ripresa della corresponsione ai danneggiati dei relativi contributi, essendo ancora gli appartamenti sgomberati;

2) cosa si intenda fare per continuare sollecitamente i lavori nella zona A ed iniziare quelli della zona B, sgravando lo Stato dal

dovere – che esso comunque ha – di corrispondere agli aventi diritto i contributi fino alla possibile utilizzazione degli appartamenti sgomberati.

(4-04159)

(29 novembre 1989)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde l'onorevole interrogante ha posto due quesiti.

Il primo quesito ha riguardo alla corresponsione dei contributi a favore di proprietari o inquilini di appartamenti sgomberati; il secondo, invece, ai lavori di ripristino dei fabbricati della zona «A», secondo l'onorevole interrogante in pratica sospesi, e della zona «B», mai iniziati.

In ordine alle suindicate questioni si osserva quanto segue:

1) *Corresponsione di contributi a favore di proprietari o inquilini di appartamenti sgomberati*

- A favore di proprietari

Con ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984 del Ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile si dispose la concessione – su istanza degli interessati – di un contributo pari all'80 per cento del canone di locazione a favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli, nei cui confronti fossero applicate le disposizioni di cui all'ordinanza n. 38/FPC (che disponeva la conservazione del rapporto locatizio a favore dell'inquilino sgomberato) fino al rientro dell'inquilino nell'abitazione o all'assegnazione allo stesso di un appartamento in località Monteruscello.

Tale provvidenza non è stata più prorogata dopo l'ordinanza n. 1454/FPC del 27 aprile 1988.

Quest'ultima ordinanza ha differito infatti al 30 giugno 1988 il termine ultimo per la concessione del predetto contributo da corrispondersi «esclusivamente a beneficio di quei proprietari per i quali il sindaco di Pozzuoli avesse compiuto, sotto la propria responsabilità penale, civile e amministrativa, la positiva verifica della sussistenza della sospensione del rapporto locatizio, ovvero della mancanza di avvenuto reinsediamento dell'inquilino nell'alloggio di provenienza, o della mancata assegnazione al medesimo di alloggio in Monteruscello».

Il contributo dell'80 per cento ai proprietari risulta essere stato corrisposto dal comune di Pozzuoli – competente al riguardo, previa provvista dal «Fondo per il bradisismo» costituito presso la prefettura di Napoli con le somme poste a disposizione della predetta prefettura dal Ministro per il coordinamento della protezione civile – fino al 30 giugno 1987.

- A favore di inquilini

Nella fattispecie, l'onorevole interrogante sembrerebbe far riferimento al contributo di lire 350.000 mensili, la cui concessione è stata prevista dall'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 del Ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile, a favore dei

nuclei familiari puteolani, sgomberati dalle abitazioni di provenienza, inagibili per il bradisismo 1983, che avessero reperito autonoma sistemazione.

Al riguardo si fa presente che la cennata provvidenza è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 1988 con ordinanza n. 1608/FPC del 22 novembre 1988.

Nel gennaio 1991 la prefettura di Napoli ha effettuato, con prelievo dalle ormai residue disponibilità del sopraindicato «Fondo per il bradisismo», l'accreditamento in favore del comune di Pozzuoli della somma di lire 1.470.000.000, richiesta per il pagamento del contributo per autonoma sistemazione, relativo al periodo 10 luglio - 31 dicembre 1988, per 700 nuclei ancora in autonoma sistemazione, come da accertamenti dichiarati dal sindaco.

2) *Lavori di ripristino dei fabbricati della zona «A» (secondo l'interrogante, in pratica sospesi) e della zona «B» (non iniziati)*

Con l'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 è stata disciplinata la procedura per i lavori di riattazione degli edifici della zona «A», dichiarati strutturalmente idonei dall'apposito comitato tecnico scientifico (la cui attività risulta cessata alla data del 31 dicembre 1990, a seguito di apposito decreto emanato in data 23 gennaio 1991).

Recentemente, il comune di Pozzuoli ha comunicato al riguardo che i relativi lavori di riattazione risultano effettuati, ad eccezione di alcuni casi controversi per i quali il comune ha richiesto pareri interpretativi a questo Dipartimento.

Quanto alla ristrutturazione dei fabbricati in zona «B», la stessa potrà avvenire allorchè sarà attuato - previo finanziamento - quanto previsto dall'ordinanza n. 338/FPC, ivi compresa la preliminare approvazione - da parte del consiglio comunale, al riguardo competente - dei piani di recupero fuori dal centro storico, attualmente ancora non intervenuta.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per il coordinamento della protezione civile*
CAPRIA

(27 maggio 1991)

---

POZZO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere:

quali siano i motivi per i quali i lavoratori frontalieri dell'Ossola, cittadini italiani residenti in Italia che ogni giorno varcano la frontiera svizzera per ragioni di lavoro, non godono di indennità di disoccupazione in caso di licenziamento (che invece hanno i loro colleghi svizzeri) se non in misura irrisoria, mentre l'INPS riceve dalla Svizzera i contributi versati dai lavoratori. L'interrogante ricorda che l'indennità di disoccupazione è particolarmente importante per alcuni settori, come quello dell'edilizia, perchè in inverno le imprese di costruzione chiudono i cantieri per tre o quattro mesi, lasciando i dipendenti senza salario, specialmente se italiani, tra l'altro scindendo ogni volta il

contratto di lavoro, con l'implicita intenzione di non riassumere il lavoratore italiano che protesti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una riforma dell'attuale normativa, con il riconoscimento a tutti i lavoratori frontalieri dell'indennità di disoccupazione.

(4-03832)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. - L'articolo 2 della legge n. 228 del 1984 stabilisce che hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione a carico dell'INPS, oltre ai lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici, anche i lavoratori frontalieri per i quali «il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici».

L'articolo 7-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160, ha esteso il diritto all'indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale «anche per i periodi di sosta stagionale», con decorrenza però dal secondo semestre del 1987.

Il fondo, che eroga le previste prestazioni, è costituito dal versamento dei contributi dell'INPS e del corrispondente istituto previdenziale svizzero e viene ripartito tra i vari soggetti beneficiari a copertura dei vari rischi assicurati.

Pertanto l'estensione delle categorie di lavoratori frontalieri protetti ha determinato una flessione nell'entità dell'importo della prestazione, che viene determinato annualmente dall'INPS secondo i criteri indicati dai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge n. 228 del 1984.

Quindi un eventuale aumento delle prestazioni non potrebbe prescindere da una elevazione delle aliquote contributive.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

SALERNO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per conoscere lo stato attuale dell'*iter* applicativo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente il riconoscimento del periodo di servizio militare agli effetti dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del comparto pubblico.

Poichè dalla data di approvazione della precitata legge è trascorso circa un quinquennio, si interessa il Ministro in indirizzo affinchè voglia compiacersi di esaminare la possibilità di attivare ogni utile e proficuo intervento al riguardo stante il vivo malcontento del personale della scuola.

(4-06368)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – In ordine al riconoscimento agli effetti economici – ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 – del servizio militare prestato dai pubblici dipendenti anteriormente all'assunzione dell'impiego, si fa presente che sussistono difficoltà applicative della normativa in questione, evidenziate anche dalla prima sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 1598 espresso in data 5 aprile 1989.

Tale Consesso, infatti, con il menzionato parere, da un lato ha precisato che destinatari della predetta normativa sono i dipendenti pubblici in servizio dal 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 sopra citata), che la valutazione del beneficio riconosciuto da tale normativa deve essere operata di ufficio dalle amministrazioni interessate e che il beneficio stesso va riferito al servizio militare di leva prestato anche anteriormente alla predetta data, dall'altro ha prospettato la necessità del ricorso ad un nuovo intervento legislativo, al fine di fissare – stante la carenza della normativa al riguardo – i criteri in base ai quali procedere all'inquadramento economico.

A tal fine il Ministero della difesa, allo scopo di assolvere sul piano concreto al riconoscimento di cui trattasi, ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 20 sopra menzionato, seguendo le linee indicate dallo stesso Consiglio di Stato.

Tuttavia, poichè per tale schema di provvedimento sono state prospettate da parte del Ministero del tesoro delle difficoltà in ordine al reperimento dei fondi occorrenti per la sua copertura finanziaria (fondi stimati in circa mille miliardi di lire), il Dipartimento della funzione pubblica ha investito del problema, ai fini di una sua equilibrata e possibile soluzione, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Circa infine il riconoscimento del servizio militare agli effetti previdenziali, si fa presente che nessun problema è al riguardo insorto, posto che il Consiglio di Stato, anche con un suo precedente parere (parere n. 782 in data 12 luglio 1988 della terza sezione), si era già pronunciato in termini positivi, confermando la sfera dei destinatari e la valutazione di ufficio del beneficio e specificando altresì che il riconoscimento deve essere posto a carico delle competenti gestioni previdenziali e che i contributi già versati dal personale anteriormente al 30 gennaio 1987 restano acquisiti alle medesime gestioni.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*
GASPARI

(14 giugno 1991)

---

SCIVOLETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in data 13 aprile 1990 è stato presentato da 16 cittadini ricorso al TAR del Lazio avverso la graduatoria di ammissione alla prova orale del concorso per 21 posti di ispettore periferico per il contingente relativo alla scuola materna di cui al bando pubblicato con decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1988, per ciò che riguarda: la esclusione dei ricorrenti; la inclusione in graduatoria di soggetti non in

possesso dei requisiti di cui al bando di concorso, con particolare riferimento ad alcune «deviazioni» che sarebbero state operate dalla commissione esaminatrice in ordine alla consegna e alla ricezione degli elaborati scritti; alla composizione e alla mancata qualifica dei componenti la commissione esaminatrice; all'ammissione alla prova orale di soggetti non rivestenti le prescritte qualifiche alla data del bando, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza del ricorso sopra richiamato;

quale sia il giudizio del Ministro della pubblica istruzione in rapporto alla vicenda richiamata dall'interrogante;

se sia stata disposta dal Ministro un'indagine ispettiva sui fatti oggetto del ricorso al TAR del Lazio;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per assicurare il pieno rispetto delle leggi nello svolgimento del concorso sopra richiamato.

(4-05439)

(18 ottobre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata – a proposito di presunte irregolarità, che avrebbero inficiato lo svolgimento del concorso a 21 posti di ispettore tecnico periferico per il contingente della scuola materna – si premette che nessuna evenienza del genere è stata riscontrata alla luce di un attento esame, cui questo Ministero ha sottoposto i verbali relativi alle varie operazioni concorsuali.

Premesso, altresì, che tali verbali, nella loro veste di atti pubblici, fanno fede, com'è noto, fino a querela di falso, si ritiene di dover, d'altra parte, rilevare che la genericità delle osservazioni, di cui è cenno nell'interrogazione, non consente di individuare in quale fase della procedura concorsuale si sarebbero verificate le asserite irregolarità.

Per quanto concerne, in particolare, la composizione della commissione esaminatrice e le esclusioni dei candidati non forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, si fa presente che i relativi provvedimenti furono adottati dall'amministrazione in conformità alle norme vigenti, ed anche quindi all'articolo 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Al riguardo giova ricordare che il provvedimento costitutivo della predetta commissione e quello concernente l'approvazione, da parte del Ministro, degli atti concorsuali, previo riconoscimento della regolarità della procedura posta in essere dalla commissione medesima, furono a suo tempo sottoposti al controllo ed al conseguente visto di legittimità della Corte dei conti, che risulta essere stato apposto in data 20 gennaio 1989 e 3 agosto 1990.

Quanto poi al riferimento dell'onorevole interrogante ad un ricorso al TAR del Lazio, che sarebbe stato presentato da parte di sedici candidati in data 13 aprile 1990, si precisa che l'unico ricorso giurisdizionale, di cui questa amministrazione è venuta a conoscenza, riguardo al concorso in esame, è quello proposto allo stesso TAR, in data 20 maggio 1990, dalla candidata Teresa Cambio.

Siffatta circostanza, comunque, non sembra assumere carattere rilevante ai fini dell'attivazione di un'indagine ispettiva in materia, tenuto conto che le doglianze espresse dalla ricorrente non avrebbero potuto costituire la base per gli accertamenti ispettivi, sia per non interferire nell'attività del giudice, sovrapponendo un'attività ispettiva ad una cognitiva dell'autorità giudiziaria, sia alla luce di quanto sopra evidenziato, relativamente alla legittimità del procedimento concorsuale di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
MISASI

(11 giugno 1991)

---

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il comune di Ostuni il 17 aprile 1989, con nota n. 11835, dopo il prescritto *iter* (approvazione ed esame osservazioni), ha inviato alla regione Puglia - assessorato all'urbanistica il provvedimento del consiglio comunale di adeguamento del Piano regolatore generale alla legge regionale n. 56 del 1980, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi;

che la legge regionale n. 56 del 1980 prescrive l'obbligo di questo adempimento da parte dei comuni e stabilisce che, sino alla definitiva approvazione dell'adeguamento del Piano regolatore generale, non è possibile approvare varianti allo stesso Piano regolatore generale, fatta eccezione per le opere pubbliche, per i piani di zona della legge n. 167 del 1962, per gli insediamenti produttivi e per la verifica degli *standard*;

che il consiglio comunale, per evitare lungaggini, stabilì un adeguamento del Piano regolatore generale senza varianti di destinazione di zona, riservandosi di affrontare questo discorso dopo l'approvazione dell'adeguamento che, a questo modo, sarebbe stato approvato in poco tempo dagli organi regionali trattandosi in sostanza di una quasi «fotocopia» del Piano regolatore generale vigente;

che, invece, a distanza di oltre un anno e mezzo, si ha notizia che soltanto nei giorni scorsi è stato affidato ad un tecnico dell'ufficio urbanistico regionale l'incarico dell'esame preliminare del provvedimento del comune di Ostuni;

che ciò è in aperta violazione delle normative regionale e nazionale che prescrivono tempi molto più brevi da parte della regione;

che il comune di Ostuni, per essersi quasi del tutto esaurite le previsioni del Piano regolatore generale, si trova oggi nella situazione di dover approvare varianti allo strumento urbanistico generale per favorire lo sviluppo e l'occupazione nel proprio territorio, ma di non poterlo fare a causa dell'irresponsabile ed ingiustificata inerzia della regione nell'esaminare e approvare l'adeguamento del Piano regolatore generale alla legge n. 56 del 1980;

che, per questo motivo ed al fine di guadagnare tempo, il comune in questione ha soltanto adottato alcune varianti al Piano regolatore generale che sono in attesa dell'approvazione definitiva dell'adeguamento innanzi più volte richiamato;

rilevato:

che da questa situazione l'economia e i cittadini ostunesi stanno ricevendo danni incalcolabili;

che l'inerzia della regione giustificherebbe anche un'azione per danni,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative, compatibilmente con la competenza in materia delle regioni, il Ministro intenda assumere per garantire il rispetto della normativa vigente.

(4-05585)

(21 novembre 1990)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri all'interrogazione in oggetto.

La regione Puglia ha fatto presente che il comune di Ostuni, oltre al centro storico di particolare rilevanza per le caratteristiche testimonianze della sua architettura e struttura urbanistica, presenta un territorio, in particolare quello costiero, di preminente interesse paesaggistico-ambientale, che merita ogni azione di tutela e salvaguardia.

Proprio il territorio costiero, negli ultimi quindici anni, ha visto una intensa edificazione a carattere abusivo, con diffusi insediamenti turistico-residenziali che comportano problemi non indifferenti di recupero e razionalizzazione, anche al fine di assicurare i necessari servizi ed un decongestionamento delle densità edilizie.

Tali problemi dovranno essere necessariamente affrontati e risolti dal nuovo Piano regolatore generale, nello spirito della normativa urbanistica statale e regionale vigente, nonchè dell'auspicata azione di tutela delle zone costiere che la regione Puglia vuole portare avanti in tutto il territorio regionale, anche con l'approvazione del piano paesistico che particolare attenzione rivolge proprio alle aree costiere.

Per queste ragioni la regione ha richiesto al comune di Ostuni alcuni approfondimenti, verifiche ed integrazioni al nuovo Piano regolatore generale con riguardo all'effettivo fabbisogno abitativo, alle capacità edificatorie delle aree destinate ad insediamenti turistici e ad insediamenti produttivi e commerciali.

È stato comunque assicurato che, non appena il comune avrà fornito i chiarimenti richiesti, lo strumento urbanistico potrà rapidamente essere sottoposto alle determinazioni della giunta regionale.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(3 giugno 1991)

---

VETTORI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sono entrate in vigore con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* le leggi nn. 323 e 325 del 6 novembre 1990 che consentono l'attribuzione di una promozione onorifica ai militari in congedo che siano stati internati non collaborazionisti in territori occupati dalle

truppe naziste, rispettivamente ai cittadini italiani che hanno i requisiti di ex combattenti dal secondo conflitto mondiale;

che agli ex internati la legge n. 323 del 1990 estende il beneficio concesso già 10 anni or sono ai colleghi facenti parte, anche per brevi periodi, dell'esercito di liberazione del Sud d'Italia;

che detto beneficio (di cui alla legge n. 434 dell'8 agosto 1980) è stato, in 10 anni, richiesto da 4.468 ufficiali e da 5.289 sottufficiali dell'Esercito, da 1.979 ufficiali e da 893 sottufficiali della Marina, e da 1.400 ufficiali e 1.330 sottufficiali dell'Aeronautica;

che da parte degli ex internati è prevedibile un numero abbastanza ridotto di domande, sia per lo sfoltimento naturale che per disaffezione causata dalla lunga attesa di quanto ritenuto dovuto, ma specialmente perchè riferite ad un solo titolo rispetto alle 5 posizioni considerate dalla legge n. 434 dell'8 agosto 1980;

che gli ex combattenti sono certamente assai più numerosi ed in categorie e situazioni ben più differenziate agli effetti della istruttoria concessiva,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro in indirizzo intenda dare sollecite adeguate disposizioni ai distretti militari ed analoghi comandi per la presentazione e la istruttoria delle domande di beneficio;

2) se non ritenga opportuno distinguere – comunque – la propria disposizione afferente la legge n. 323 del 1990 per i militari ex internati, riservando la precedenza all'istruttoria delle relative domande, assai più semplici, attivando – se del caso – per i sottufficiali e graduati di truppa la collaborazione già posta in atto con l'associazione di categoria ANEI per i riconoscimenti specifici *ex lege* n. 907 del 1977 dei distintivi di «volontari della libertà».

(4-05641)

(29 novembre 1990)

VETTORI. – *Al Ministro della difesa.* – Con riferimento alla precedente interrogazione a risposta scritta presentata il 29 novembre 1990, 4-05641, afferente le necessarie disposizioni applicative delle leggi nn. 323 e 325 del 6 novembre 1990 recanti promozione onorifica agli ex combattenti, si chiede di conoscere:

quali difficoltà si frappongano alla sollecita emanazione di una disposizione applicativa della legge n. 323 del 1990 che è una estensione della legge n. 434 del 1980 di corrente applicazione;

se non si sia tenuto conto che la stessa legge n. 323 del 1990 ha non numerosi ma ben identificati beneficiari;

se non sia stato notato che la legge n. 323 del 1990 ha validità limitata a due anni, a differenza della legge n. 325 del 1990, e che sono già trascorsi sei mesi;

se non si pensi di provvedere adeguatamente nei confronti dei beneficiari che attendono da quasi dieci anni.

(4-06186)

(10 aprile 1991)

RISPOSTA. (*) – Le disposizioni applicative della legge 6 novembre 1990, n. 323, recante «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania», e della legge 6 novembre 1990, n. 325, concernente «Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale», sono state diramate con circolari datate, rispettivamente, 11 febbraio e 25 febbraio 1991.

L'istruttoria delle domande presentate dai destinatari delle menzionate leggi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime, come sembra derivare, trattandosi di leggi coeve, da una corretta interpretazione delle norme introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

*Il Ministro della difesa*
ROGNONI

(17 giugno 1991)

---

VIGNOLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per conoscere:

quali opere siano state a suo tempo inserite nel programma straordinario di opere igienico-sanitarie predisposto per la regione Campania, a norma dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

per l'esecuzione di quali di esse sia stato utilizzato l'istituto dell'affidamento in concessione agli enti locali, precisandone l'ente affidatario;

quale sia lo stato di esecuzione di ciascuna delle opere del programma.

(4-02515)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha comunicato che il programma straordinario di opere igienico-sanitarie predisposto, ai sensi della legge n. 843 del 1978, articolo 43, e successive integrazioni, d'intesa con la regione, comprende interventi in un centinaio di comuni della Campania.

Detti interventi sono relativi ad opere di sistemazione di reti idriche e fognanti, di edilizia ospedaliera ed ambulatoriale e generalmente si riferiscono alla realizzazione di lotti di progetti generali facenti capo anche ad altre fonti di finanziamento.

Tutti gli interventi vennero affidati in concessione agli enti competenti per le rispettive materie, quali comuni, consorzi, aziende munici-

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

palizzate, USL e la sorveglianza venne affidata ai competenti uffici regionali del Genio civile.

La realizzazione del programma ha incontrato notevoli difficoltà:

per l'acquisizione delle aree laddove si è verificata la necessità di ricorrere ad espropri;

per i problemi gestionali da parte di alcuni concessionari;

per la complessità dell'*iter* burocratico anche in dipendenza della duplice istruttoria svolta dagli uffici tecnici regionali e dai competenti ingegneri designati nonchè in relazione alle frequenti variazioni di programma richieste dai concessionari in dipendenza di sopravvenute esigenze e con necessità di ulteriori approvazioni delle variazioni da parte della regione;

per la necessità di redazione di numerose perizie di variante ai progetti originari;

per la connessione con altri lotti di intervento facenti capo a finanziamenti diversi.

Comunque allo stato il programma può ritenersi completato per circa il 65 per cento ed i rimanenti interventi sono in massima parte in via di ultimazione.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
MARTINAZZOLI

(3 giugno 1991)

---

VISIBELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il signor Nicola Paradiso, con lettera inviata alle supreme autorità dello Stato, esponeva il suo caso concernente la richiesta di riammissione nel Corpo degli agenti di custodia, ritenendo che il suo collocamento in congedo fosse del tutto immotivato, stante l'esistenza dei requisiti necessari all'adempimento del servizio;

considerato che dalla succitata lettera si evince altresì l'infondatezza di talune sanzioni inflittegli;

poichè *ictu oculi* non sembra destituita di fondamento l'istanza prodotta dal signor Paradiso,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere finalmente per un equo e positivo accoglimento delle aspirazioni del signor Paradiso.

(4-05654)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il signor Nicola Paradiso, nato a Trani (Bari) il 2 ottobre 1957, si è arruolato nel Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria *ex lege* n. 395 del 1990, in data 19 maggio 1980.

Allo scadere della ferma triennale, il Paradiso non ha presentato istanza per la permanenza nel Corpo e, quindi, è cessato dal servizio in data 1° maggio 1983.

Successivamente, il Paradiso, ai sensi della vigente normativa, ha chiesto la riammissione in servizio nel Corpo.

Al riguardo, si precisa che, dall'esame degli atti relativi al Paradiso, nel valutarne i requisiti, si è rilevato che lo stesso, durante il breve servizio reso nel Corpo, ha riportato la classificazione di «mediocre».

Avendo riportato in precedenza tale qualifica, ai sensi degli articoli 4 e 48 del vigente regolamento per il Corpo, l'istanza di riammissione avanzata dal Paradiso è stata rigettata.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(8 giugno 1991)

---

VISIBELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la città di Trani (Bari), oltre alle cospicue e secolari tradizioni culturali e giudiziarie, vanta anche un luminoso passato nel campo musicale per aver dato i natali a emeriti musicisti come Domenico Sarro, i fratelli Leopoldo e Gaetano Tarantini, oltre ad aver annoverato sin dal 1600 rinomate scuole musicali che hanno visto avvicendarsi titolari «maestri di cappella» dalle cui fila sono poi usciti personaggi come Sandoli, Mondelli, Broschi, Festa e tanti altri;

che a tutt'oggi, nel pieno ossequio della tradizione del passato, la città continua a primeggiare in tutto l'*hinterland* nello specifico ambito musicale per l'organizzazione di importanti manifestazioni a carattere internazionale, quali per esempio il «Concorso internazionale pianistico città di Trani», organizzato dalla locale associazione musicale «Domenico Sarro», i «Corsi internazionali di perfezionamento per strumenti ad arco», tenuti dall'ACOT, il «Corso nazionale di educazione respiratoria per strumenti a fiato», oltre a tutto un continuo susseguirsi di stagioni concertistiche di alto livello;

considerato che da diversi anni viene avvertito a Trani un costante aumento delle domande di giovani, provenienti anche dai paesi limitrofi, di partecipazione a corsi musicali, che, attualmente, vengono tenuti da privati e dalle quattro associazioni musicali operanti *in loco*, quali la «Domenico Sarro», l'ACOT, l'Auditorium e il Globo;

rilevato:

che, una volta ultimati i corsi in sede, gli allievi per proseguire gli studi presso un conservatorio devono necessariamente raggiungere o Bari (distante 50 chilometri) o Foggia (100 chilometri), ovvero le sedi più vicine, sobbarcandosi grossi disagi con notevole aggravio per le famiglie, non sempre nella possibilità di sostenerne le spese;

che, altresì, chi è portatore di *handicap*, come i motulesi, e volesse coltivare gli studi musicali, una volta frequentati i corsi a Trani, si vedrebbe inesorabilmente interdetto a poterli continuare perchè impossibilitato ad affrontare viaggi in treno o a spostamenti vari proprio per raggiungere la sede più vicina del conservatorio;

visto che geograficamente Trani, al centro di una fascia di comuni (Trani, Andria, Corato, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Minervino, Canosa, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Poggiorsini, Ruvo, Terlizzi) con una popolazione superiore a 500.000 mila abitanti, e del tutto sprovvista di istituzioni musicali statali, è il centro cittadino più facilmente raggiungibile, per cui, avvertendosi ormai da anni la necessità di servire l'*hinterland* appena indicato di una sede di conservatorio, può più che opportunamente avanzare fondata richiesta di essere individuato come destinatario della sede distaccata del conservatorio di Bari;

evidenziato che il consiglio comunale di Trani in data 2 ottobre 1990 ha all'unanimità deliberato di proporre l'istituzione *in loco* di una sede distaccata del conservatorio musicale di Bari,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, anche sulla base di quanto innanzi rappresentato, intenda esaudire la legittima aspirazione di Trani tesa ad ottenere una sede distaccata del conservatorio di Bari per soddisfare la sempre crescente richiesta proveniente anche dai paesi limitrofi nonchè in ossequio a quelle che sono state le sue tradizioni nel campo della musica e alle iniziative internazionali portate avanti con successo da qualche anno a questa parte.

(4-05730)

(18 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le argomentazioni addotte dall'onorevole interrogante a favore dell'istituzione, nel comune di Trani, di una sezione staccata del conservatorio di musica di Bari, sono sostanzialmente valide e meritevoli di attenzione.

Al riguardo è però necessario che la proposta, in tal senso formulata dalla competente amministrazione comunale e di cui è cenno nell'ultimo punto dell'interrogazione, pervenga a questo Ministero, per le conseguenti valutazioni e determinazioni, entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale del 21 marzo 1991 (concernente le nuove istituzioni di conservatori o sezioni staccate, di accademie di belle arti e licei artistici) e corredata dai moduli e dai documenti ivi indicati.

Si fa presente con l'occasione che, in sede di prima applicazione, le proposte di cui trattasi dovranno essere inoltrate a questo Ministero entro la data del 31 maggio 1991, in conformità dell'annotazione apposta all'articolo 2, comma 1, della suddetta ordinanza, il cui testo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale, n. 93 – del 20 aprile 1991.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
MISASI

(23 maggio 1991)

---

ZANELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 28 gennaio 1977 fu approvato lo statuto del fondo di previdenza «G. Caccianiga» a favore del personale della Cassa di risparmio della Marca

Trevigiana – Treviso (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 dicembre 1977) e tenendo conto che, da documentazione circolante in Cassamarca, risulta:

1) che una rilevazione statistica attuariale, commissionata dalla Cassamarca, porrebbe in evidenza un dato patrimoniale, al 31 dicembre 1987, non in grado di garantire una rendita pari alle necessità previste per la continuità delle prestazioni al personale già in quiescenza;

2) che tale situazione si sarebbe determinata negli anni '70 quando il patrimonio del fondo sarebbe stato gestito in conto corrente presso la Cassamarca ed il differenziale tra rendimento ed inflazione di quegli anni avrebbe in pratica azzerato, nel periodo, il patrimonio stesso;

3) che in stretta connessione con quanto sopra nessuna garanzia, per il personale in servizio, vi sarebbe in merito al godimento delle prestazioni, previste dallo statuto del fondo, in quanto i versamenti da questi effettuati non verrebbero capitalizzati ma, di fatto, sarebbero utilizzati per le prestazioni ai pensionati attuali;

4) che l'attuale regime dell'INPS consente l'accesso alle prestazioni ad un numero estremamente esiguo di dipendenti in quiescenza;

5) che attualmente la commissione amministratrice, che dovrebbe essere composta di otto membri, quattro designati dalla Cassamarca e quattro eletti dagli iscritti al fondo, è di fatto composta di cinque commissari, essendosi dimessi tre rappresentanti degli iscritti (il superstite a fronte di un mandato triennale è in carica da sette anni);

6) che le parti interessate non sono riuscite a costituire il comitato elettorale necessario al rinnovo dei rappresentanti scaduti e/o dimissionari;

7) che, in conseguenza di tale stato di cose, il presidente della Cassamarca ha prospettato la richiesta di commissariamento ministeriale ove entro il 13 settembre 1990 non venissero rinnovate le rappresentanze del personale in seno alla commissione di cui al punto 4);

8) che solo la commissione amministratrice a ranghi completi e nella pienezza dei propri poteri può intraprendere le iniziative necessarie per un consolidamento del patrimonio attraverso idonei investimenti;

9) che l'assemblea degli iscritti al fondo di previdenza «G. Caccianiga», tenutasi in Treviso il 28 agosto 1990, ha chiesto un urgente e deciso intervento risanatore di codesto Ministero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a conoscenza della situazione, ravvisi estremi di rischio per la salvaguardia delle legittime aspettative degli iscritti al fondo di previdenza «G. Caccianiga» di Treviso ed in caso affermativo se e come intenda intervenire a tutela dei diritti maturati e maturandi dai lavoratori interessati.

(4-05264)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente che nel mese di novembre 1990 è stata

effettuata una ispezione relativa alla situazione gestionale del fondo di previdenza «G. Caccianiga».

I risultati di tale indagine sono oggetto di approfondito esame in considerazione della delicatezza del problema e si assicura che al riguardo saranno assunte quanto prima le determinazioni di competenza.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)

---

ZANELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, con l'interrogazione 4-04020 del 6 novembre 1989, il sottoscritto chiedeva a codesto Ministero l'opportunità di un accertamento ispettivo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con sede in Roma, al fine di accertare i tempi di erogazione delle pensioni, la quantità e la qualità di quanto riconosciuto agli aventi diritto in conseguenza dei ritardati pagamenti, la gestione del patrimonio immobiliare e le modalità per la sua acquisizione nonchè l'impiego degli interessi bancari sui conti correnti dell'Istituto stesso;

che, con l'interrogazione 4-05264 del 25 settembre 1990, il sottoscritto chiedeva a codesto Ministero quali iniziative esso intendesse promuovere al fine di accertare lo stato economico-gestionale del fondo di previdenza «G. Caccianiga» a favore del personale della Cassamarca di Treviso;

constatato che, alla data odierna e malgrado ripetuti solleciti, nessuna risposta è stata data alle interrogazioni in premessa,

l'interrogante, richiamando, nuovamente, l'attenzione del Ministro sulle interrogazioni 4-04020 e 4-05264 affinchè, in tempi brevi, siano fornite le già richieste informazioni, chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per accertare la realtà dei fatti.

(4-06236)

(20 aprile 1991)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, che ha sollecitato la risposta ad altri due documenti parlamentari di contenuto analogo, si comunica quanto segue.

L'INPDAI, come gli altri enti previdenziali che gestiscono l'assicurazione obbligatoria in sostituzione dell'INPS, opera sulla base di una normativa in permanente evoluzione.

Di conseguenza, gli stessi programmi meccanografici devono essere predisposti per consentire l'adeguamento agli eventi normativi successivi, talvolta così innovativi da consigliare la intera sostituzione dei programmi stessi.

L'Istituto ha comunicato, peraltro, che nonostante queste obiettive difficoltà, una domanda di pensione – dal momento in cui raggiunge la

sua perfezione documentativa e formale – viene evasa nel tempo medio di 60 giorni.

Per quanto concerne il riconoscimento degli interessi legali per ritardato pagamento delle rate di pensione, l'INPDAI ha introdotto il principio della liquidazione degli interessi per le fattispecie suindicate, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e, attualmente, la relativa liquidazione avviene contestualmente al pagamento della prestazione.

Non si riscontrano, peraltro, nella normativa in vigore, disposizioni che attribuiscano, ai beneficiari di pensioni erogate in ritardo, diritto alla rivalutazione delle somme corrisposte.

In proposito, la Suprema Corte di cassazione ha ribadito il proprio orientamento contrario alla rivalutazione automatica dei crediti previdenziali, mentre non è mancata qualche voce difforme di giudice di merito che ha ritenuto applicabile ai crediti previdenziali il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile.

Questi giudizi, ovviamente, hanno valore solo nei confronti del singolo ricorrente. È indiscutibile che attualmente si registri un differenziale tra la misura dell'interesse compensativo imposto dalla citata legge n. 533 del 1973 (pari al tasso legale), nel caso di ritardo nell'erogazione di pensioni, e la misura dell'interesse bancario, al netto di imposte, riconosciuto all'INPDAI; ma non può opinarsi che questo sia conseguente ad un comportamento volutamente dilatorio degli uffici previdenziali. Non si verifica contabilmente una evidenziazione di tale differenziale come pure esso non trova una specifica utilizzazione o destinazione, restando compreso nell'unica specifica voce di bilancio, «interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti».

Per quanto riguarda, poi, i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente, costituito, complessivamente, da 39.611 unità presenti in 17 città diverse (24.557 appartamenti uso abitativo e uso ufficio, 3.091 posti macchina, 2.180 esercizi commerciali, 87 autorimesse, 1.333 box, 8.363 cantine), in gran parte anche vetusto, in quanto le prime acquisizioni immobiliari dell'Istituto risalgono al 1936, gestito mediante contratti stipulati in base alla legge n. 392 del 1978, disciplinante la materia, sono state registrate le seguenti attività, al netto delle spese di amministrazione e manutenzione nel corso dell'ultimo triennio: 1987 lire 34.419.000.000; 1988 lire 55.881.000.000; 1989 lire 62.000.000.000.

Per quanto concerne, infine, la situazione gestionale del fondo di previdenza «G. Caccianiga» si fa presente, come comunicato anche nella risposta all'interrogazione 4-05264, di contenuto analogo, presentata dall'onorevole interrogante, che i risultati della indagine ispettiva effettuata presso il citato fondo sono attualmente oggetto di approfondito esame al fine di assumere le relative determinazioni di competenza.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

(10 giugno 1991)